

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 5

mercoledì, 04 febbraio 2026

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	7
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	8
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30	
gennaio 2026, n. 6	
"Fondazione Museo Igor Mitoraj". Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 2 febbraio 2026, in seconda convocazione.	
.....	8
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	11
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 32	
L.R. 3/1994. Indicazioni per la presentazione delle domande di rinnovo degli appostamenti fissi (DPGR 36/R/2022, art. 60) effettuate contestualmente al trasferimento di titolarità o alla nuova collocazione.	
.....	11
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 33	
Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011.	
.....	13
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 34	
Termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni di comuni ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 82, comma 6 bis, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.	
.....	46
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 39	
art. 1-sexies del Decreto Legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 - Rilascio Intesa per Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell' allacciamento entra-esci alla cabina primaria (C.P.) Zambra di e- Distribuzione dalla Linea 132 kV n. 807 "Certaldo-Poggibonsi" nel Comune di San Gimignano in provincia di Siena.	
.....	62

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 41	
Ridefinizione del termine di rendicontazione del secondo stato di avanzamento dei lavori relativo al bando per il contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022.	
.....	67
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 45	
PR FESR 2021-2027. Bandi RS 2025. Proroga del termine per la presentazione delle domande.	
.....	70
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 46	
Art. 56 della l.r. 10/2010. Istanza di modifica della prescrizione u) del provvedimento di VIA (Determina Dirigenziale n. 160 del 05.02.2016 della Provincia di Prato), relativo all'impianto di gestione rifiuti non pericolosi ed inerti ubicato in Via del Ferro, loc. San Giorgio a Colonica, nel Comune di Prato (PO). Proponente: Varvarito Lavori S.r.l. Provvedimento conclusivo [ID: 2455].	
.....	74
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 47	
Modifica Art. 56 LR. 10/2010 Modifica della prescrizione relativa agli aspetti di valutazione di impatto ambientale contenuta nel provvedimento conclusivo di PAUR - DGR. n. 576/2021 relativo al progetto di "recupero volumetrico delle aree intere al comparto Ecofor service Spa" ubicato in loc. Gello nei comuni di Pontedera, Cascina e Casciana Terme Lari. Proponente Ecofor Service SpA. [ID 2537] Provvedimento conclusivo.	
.....	95
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 48	
PR FESR 2021-2027 Bandi Innovazione strategica moda, Filie-re Smart e Vetrina Toscana HACCP - termine ultimo presentazione domande.	
.....	108
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 50	
Strutture di supporto agli organi di governo della Regione - determinazioni XII legislatura.	
.....	112
DELIBERAZIONE 26 gennaio 2026, n. 51	
Art. 11 bis Legge regionale nr. 77/2004 - Approvazione interventi su opere di interesse pubblico e rilevanza strategica per l'anno 2026.	
.....	122
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	131
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	

<p>DECRETO 26 gennaio 2026, n. 1124 - certificato il 26 gennaio 2026 (ID 2534) D.Lgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di completamento delle reti di distribuzione delle acque deri- vate dalla diga di Montedoglio a servizio dei comprensori della Valtiberina Toscana - distretti 4D-6A-6C, nei Comuni di An- ghiari e Sansepolcro (AR), proponente: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. Provvedimento conclusivo.</p>	131
<p>Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro</p>	
<p>DECRETO 27 gennaio 2026, n. 1242 - certificato il 27 gennaio 2026 Repertorio regionale della formazione regolamentata: Revoca profili professionali di Guida ambientale escursionista, di Gui- da ambientale equestre, di Guida ambientale subacquea e di Accompagnatore turistico - Sentenza della Corte Costituziona- le n. 196/2025.</p>	146
<p>Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia</p>	
<p>DECRETO 27 gennaio 2026, n. 1261 - certificato il 28 gennaio 2026 Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia. Intervento di mo- difica organizzativa.</p>	150
<p>ALTRI ENTI</p>	156
<p>AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO</p>	
<p>DECRETO 19 gennaio 2026, n. 4 Art. 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Per- manente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conse- guenti alla presa d’atto delle Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2027 - 2033) del Distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell’art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 49/2010.</p>	156
<p>TERNIA S.P.A.</p>	
<p>DECRETO 7 gennaio 2026, n. 238 Decreto interministeriale "Variante localizzativa del SA.CO.I.3 - Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna- Corsica-Italia (opere in territorio italiano)".</p>	157
<p>AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTEN- TRIONALE</p>	
<p>Comunicato relativo all’avvio della consultazione e osservazione su propo- sta di riesame e modifica locale della mappa di pericolosità del comune di Borgo a Mozzano (LU) ai sensi dell’art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeolo- gico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfolo- gica del distretto dell’Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) e delle misure di salvaguardia adottate con delibera della Con- ferenza Istituzionale Permanente n. 40 del 28 marzo 2024.</p>	163

AUTORITA' IDRICA TOSCANA	
AVVISO EX ART. 34 LR65/2014 DI APPROVAZIONE PROGETTO CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA "INTERCETTAZIONE SCARICO VIA DEL GELSOMINO A SAMMONTANA - MONTELUPO FIORENTINO".	164
.	164
SEZIONE II	165
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Decreti	166
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA	
DECRETO 23 gennaio 2026, n. 4 COMUNE DI PISA (PI) - PROVVEDIMENTO DI DISMIS- SIONE DAL PATRIMONIO STRADALE DEL RELIQUATO UBICATO IN PISA E COSTITUENTE PARTE DEL VEC- CHIO TRACCIATO DI VIA PARADISA, IDENTIFICATO AL FOGLIO 33 PARTICELLA 1101 NUMERO DI INVEN- TARIO DEL COMUNE DI PISA ID N. 75842.	166
.	166
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	167
COMUNE DI BUGGIANO (Pistoia)	
Avviso di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Co- mune di Buggiano ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014.	167
.	167
COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)	
AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE NR. 6 AL REGOLA- MENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 252 TER E DELL'ART. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014.	168
.	168
COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)	
APPROVAZIONE DEL PFTE E CONTESTUALE ADOZIONE DI VA- RIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANI- STICO AI SENSI DELL'ART.34 L.R.65/2014 PER LA REA- LIZZAZIONE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA NEL CEN- TRO DI CAPANNORI "BOSCO URBANO" - CUP G51G25000290004 - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI ED EFFICACIA DELLA VARIANTE.	169
.	169
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (Firenze)	
VARIANTE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIEN- TALE (OGGI P.A.P.M.A.A.) CON VALORE DI PIANO AT- TUATIVO E VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DEL- LA FATTORIA DI VILLA L'ENTRATA, APPROVATI CON D.C.C. N. 71 DEL 04/11/2005 DELL'ESTINTO COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO - APPROVAZIONE AI SEN- SI DELL'ART. 111 L.R. 65/2014.	170
.	170

COMUNE DI PISA

 Variante Urbanistica Suap ai sensi dellart. 8 del D.P.R. 160/2010 e dellart. 35 della L.R.T. 172

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 6 del 30 gennaio 2026

Oggetto:

“Fondazione Museo Igor Mitoraj” . Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 2 febbraio 2026, in seconda convocazione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 “Nota di aggiornamento al DEFR 2022. Approvazione.”, con la quale si individua tra gli interventi di dettaglio del “Progetto regionale 14 ”Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo” e nell’ambito dell’Obiettivo 6 “Valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale” la partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della “Fondazione Museo Igor Mitoraj”;

Vista la Delibera G.R. n. 274 del 14 marzo 2022, con la quale è stato approvato lo schema di Statuto della costituenda “Fondazione Museo Igor Mitoraj”, sottoscritto in data 31 marzo 2022;

Visti, in particolare, gli articoli 6 e 14 del sopracitato Statuto, in base ai quali:

- la Regione Toscana è fra i fondatori della “Fondazione Museo Igor Mitoraj”;
- l’Assemblea è composta, fra gli altri, dal Presidente della Regione Toscana o dall’Assessore competente per materia o da altro soggetto da lui delegato secondo lo specifico ordinamento regionale;

Preso atto che è stata convocata un’assemblea della suddetta Fondazione per il giorno 1 febbraio 2026, in prima convocazione, e per il giorno 2 febbraio 2026, in seconda convocazione;

Considerato che in data 2 febbraio 2026 il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), che stabilisce le modalità di partecipazione alle assemblee degli organismi di diritto privato partecipati dalla Regione Toscana;

Visto il proprio precedente decreto n. 219 del 20 novembre 2025, con il quale sono stati nominati la Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l’assegnazione dei rispettivi incarichi;

Visti i propri precedenti decreti n. 223 del 25 novembre 2025, n. 239 del 9 dicembre 2025 e n. 259 del 31 dicembre 2025, con i quali è stato ridefinito il quadro completo delle competenze assegnate al Presidente e ai componenti della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno delegare l’Assessora regionale alla Cultura, all’Università, alla Parità di genere, al Diritto alla felicità, Cristina Manetti, a partecipare alla sopracitata assemblea della “Fondazione Museo Igor Mitoraj” convocata per il giorno 2 febbraio 2026, in seconda convocazione;

D E C R E T A

L'Assessora regionale alla Cultura, all'Università, alla Parità di genere, al Diritto alla felicità, Cristina Manetti è delegata a partecipare all'assemblea della "Fondazione Museo Igor Mitoraj" convocata per il giorno 2 febbraio 2026, in seconda convocazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 14)

Delibera N 32 del 26/01/2026

Proponente

EUGENIO GIANI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 3/1994. Indicazioni per la presentazione delle domande di rinnovo degli appostamenti fissi (DPGR 36/R/2022, art. 60) effettuate contestualmente al trasferimento di titolarità o alla nuova collocazione.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’art. 96 avente ad oggetto: “Presentazione delle istanze relative ai procedimenti amministrativi in materia faunistico venatoria”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 24 del 20.01.2025 con la quale si è stabilito che a partire dal 1° marzo 2025, e per gli anni successivi, le istanze di rinnovo degli appostamenti fissi si presentano esclusivamente in modalità telematica tramite il portale RT CACCIA;

Considerato che nella delibera sopra citata è stato previsto, tra l’altro, che, esclusivamente per l’anno 2025, qualora il rinnovo annuale degli appostamenti fissi venga effettuato contestualmente alle fattispecie di cui all’art. 60, commi 13 e 15 del DPGR 36/R/2022, inerenti rispettivamente al trasferimento di titolarità e alla nuova collocazione, è presentato in modalità cartacea depositata a mano, inviata a mezzo ufficio postale o per posta elettronica certificata;

Dato atto che la procedura informatica per la presentazione delle istanze on-line relative alle fattispecie di cui all’art. 60, commi 13 e 15 del DPGR 36/R/2022 sopra indicate non è ancora ultimata;

Ritenuto pertanto necessario stabilire che anche per l’anno 2026 qualora il rinnovo annuale degli appostamenti fissi sia effettuato contestualmente alle fattispecie di cui all’art. 60, commi 13 e 15 del DPGR 36/R/2022, inerenti rispettivamente al trasferimento di titolarità e alla nuova collocazione, può essere presentato in modalità cartacea mediante il deposito a mano, l’invio a mezzo ufficio postale o per posta elettronica certificata;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di stabilire che anche per l’anno 2026, qualora il rinnovo annuale degli appostamenti fissi sia effettuato contestualmente alle fattispecie di cui all’art. 60, commi 13 e 15 del DPGR 36/R/2022, inerenti rispettivamente al trasferimento di titolarità e alla nuova collocazione, deve essere presentato in modalità cartacea mediante il deposito a mano, l’invio a mezzo ufficio postale o per posta elettronica certificata.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 15)

Delibera N 33 del 26/01/2026

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Francesca BARUCCI

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Criteria e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011.

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°8

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Modalità e termini
B	Si	Tabella spesa di personale
C	Si	Dati finanziari unioni
D	Si	Dati comuni
E	Si	Dichiarazione statuto
F	Si	Dichiarazione scioglimento
G	Si	Dichiarazione modifiche statutarie
H	Si	Dichiarazione personale unioni

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>

Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Allegati n. 8

- A* *Modalità e termini*
46aee29cfe89ec59f3767cab5225464755c98c10a9ac16c4888ae2c22da93279
- B* *Tabella spesa di personale*
eebbb636410c3ff4c46b5b00739f1f13a8218da75ba3aec57164a13fa6d05eab
- C* *Dati finanziari unioni*
44e89d6d85f22a7f93bc9c84d29fe217d31d1cf6513d1c25eb5302a88e6cb177
- D* *Dati comuni*
1d27ac5a2fe56d412b94f4451802588c4b2c79dc4e0ae2c43aa3d5b7a6521ab9
- E* *Dichiarazione statuto*
c09bd9b75ad2374f58991f6882a2c969f5170d50d3617e4faa51c9abf7356ca4
- F* *Dichiarazione scioglimento*
4eace236243820cea236c6cc58091383f555f71c7b45d33c9c5b63fafad26448
- G* *Dichiarazione modifiche statutarie*
4b36446581108cc18a680237678cc3f902c10f93c379ed0874a618357d00b3ce
- H* *Dichiarazione personale unioni*
fe649572d00eb112ae3abf17f29f3b6fbf97accfd5bd474c0da943fb3342c5a4

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto in particolare l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite la data di avvio del procedimento e le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi;

Visto in particolare il comma 9 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, che stabilisce che, ai fini della concessione del contributo previsto da tale comma, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indicatori di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all'avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell'esercizio associato, per tutti i comuni dell'unione di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 90, come individuati dalla medesima deliberazione;

Visto l'articolo 27 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 28 “Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025” con il quale è stato abrogato il comma 2 bis dell'articolo 90 della l.r. 68/2011;

Vista la legge regionale 18 giugno 2025, n. 31 “Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011.” e in particolare l'articolo 8, con il quale sono state apportate modifiche all'articolo 90;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 12 febbraio 2024, con la quale sono stati approvati i criteri e definite le modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011 e individuati gli indicatori di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni ai fini della concessione del contributo previsto dal comma 9 dell'articolo 90;

Considerato che si rende necessario adeguare la disciplina operativa vigente per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 alle modifiche legislative intercorse e che, in particolare,;

1. alla luce dell'inserimento della funzione “sportello unico per l'edilizia (SUE)” tra le funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90, come individuate dal comma 1, lettera b) del medesimo articolo, si rende necessario modificare l'allegato A alla deliberazione 109/2024, eliminando la funzione “edilizia privata” dalle funzioni aggiuntive, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 90, individuate per la concessione dei contributi del comma 9 dell'articolo 90 correlati agli indicatori di efficienza;
2. in considerazione dell'introduzione a decorrere dall'anno 2026 quale clausola di inammissibilità ai contributi della condizione dell'unione di comuni che non ha personale proprio o personale comandato dai comuni, si rende necessario acquisire apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di tale condizione di inammissibilità;
3. alla luce dell'abrogazione del comma 2 bis dell'articolo 90, si rende necessario eliminare dalla disciplina operativa per la concessione dei contributi il procedimento di accertamento dei requisiti di interoperabilità della funzione “sportello unico delle attività produttive”;
4. alla luce dell'inserimento del comma 11 bis dell'articolo 90, si rende necessario disciplinare la procedura per la riduzione dei contributi concedibili ai sensi dell'articolo 90, non potendo gli stessi essere superiori al 90 per cento delle spese correnti impegnate dall'unione nell'anno precedente;
5. si rende necessario disciplinare i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma

1, lettera b, dell'articolo 90 in relazione all'esercizio della funzione di protezione civile nel caso in cui l'unione sia costituita da comuni appartenenti a ambiti diversi di protezione civile;

Ritenuto, inoltre, alla luce dell'esperienza operativa di apportare alcune modifiche in merito all'integrazione delle documentazione trasmessa nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi del comma 9 dell'articolo 90;

Ritenuto, pertanto, di approvare un nuovo allegato A "Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari";

Ritenuto di confermare la seguente modulistica:

1. tabella per la comunicazione della spesa di personale da parte delle unioni di comuni, allegato B alla presente deliberazione;
2. modello di certificazione dei responsabili del servizio finanziario delle unioni di comuni dei dati contabili risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente, allegato C alla presente deliberazione;
3. modello di certificazione da parte di ciascun comune facente parte dell'unione al 31 dicembre del dato sul numero di dipendenti e sulla spesa di personale, allegato D alla presente deliberazione;
4. modello di dichiarazione di vigenza dello statuto dell'unione di comuni, allegato E alla presente deliberazione;
5. modello di dichiarazione inerente al mancato avvio di procedimento di scioglimento dell'unione di comuni, allegato F alla presente deliberazione;
6. modello di dichiarazione inerente alla conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, delle modifiche statutarie approvate dopo il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente, secondo il modello allegato G alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il nuovo modello di certificazione dell'unione di comuni in merito al personale proprio o comandato dai comuni, allegato H alla presente deliberazione;

Ritenuto di confermare quanto segue in ordine all'applicazione degli indicatori di efficienza delle unioni di comuni, ovvero:

- a) l'applicazione degli indicatori di efficienza di natura finanziaria avrà luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello di concessione dei contributi delle singole unioni di comuni; le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non potranno essere valutate per tali indicatori;
- b) i dati attinenti al personale delle unioni di comuni saranno desunti dalla comunicazione inerente alla spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011;
- c) i dati relativi alle funzioni svolte dalle unioni di comuni sarà accertato in base agli statuti delle unioni, in ragione della documentazione agli atti della struttura regionale competente;

Ritenuto di confermare quanto segue in ordine alla compilazione della tabella allegato B:

- a) i dati sulla struttura dell'unione dovranno essere forniti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il procedimento di concessione del contributo;
- b) per il personale che al 31 dicembre si occupava in via esclusiva o prevalente della funzioni in materia di forestazione trasferite dalla Regione Toscana dovrà essere riportato il costo individuale dei dipendenti;
- c) per il personale che al 31 dicembre si occupava in via esclusiva o prevalente di funzioni diverse dalle funzioni di forestazione trasferite dalla Regione Toscana dovrà essere riportato il numero di dipendenti/addetti distinto per comparto e tipologia contrattuale;

- d) le unioni di comuni costituite nell'anno in cui ha luogo il procedimento di concessione dei contributi sono esentate dalla trasmissione della tabella B in quanto i dati richiesti afferiscono all'anno precedente;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 18 dicembre 2025;

Esperita la procedura concertativa di cui all'articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, "Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari". Nell'allegato medesimo sono individuati gli indicatori di efficienza delle unioni e di maggiore integrazione dei comuni di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;
2. Di approvare l'allegato B alla presente deliberazione, concernente la tabella per la comunicazione della spesa di personale da parte delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011;
3. Di stabilire che le unioni di comuni di nuova istituzione sono esentate dalla trasmissione della tabella di cui all'allegato B per il primo anno di costituzione;
4. Di approvare l'allegato C alla presente deliberazione, concernente il modello di certificazione dei responsabili del servizio finanziario delle unioni di comuni dei dati contabili risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente;
5. Di approvare l'allegato D alla presente deliberazione, concernente il modello di certificazione da parte di ciascun comune facente parte dell'unione al 31 dicembre del dato sul numero di dipendenti e sulla spesa di personale;
6. Di approvare l'allegato E alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione di vigenza degli statuti delle unioni di comuni;
7. Di approvare l'allegato F alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione relativa allo scioglimento delle unioni di comuni;
8. Di approvare l'allegato G alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione relativa alla conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, delle modifiche statutarie approvate dopo il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente;
9. Di approvare l'allegato H alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione dell'unione di comuni in merito al personale proprio o comandato dai comuni;
10. Di individuare il Settore "Affari istituzionali e delle autonomie locali cultura della legalità sicurezza e polizia locale politiche per la partecipazione. Ufficio ed osservatorio elettorale" della Direzione Generale della Giunta regionale quale struttura competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione;

11. Di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 109 del 12 febbraio 2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
FRANCESCA BARUCCI

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

ALLEGATO A**Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari.****§1. Oggetto**

- 1.1. Il presente allegato disciplina le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi.
- 1.2. Gli allegati cui si rinvia nei paragrafi successivi sono gli allegati alla deliberazione che approva anche il presente allegato.

§2. Avvio del procedimento.

- 2.1. L'avvio del procedimento di concessione dei contributi previsti dall'articolo 90, commi 4 bis, 4 ter, 5, 6, 7 e 9 della l.r. 68/2011 è fissato al 1° ottobre.
- 2.2. I requisiti per l'accesso ai contributi devono essere posseduti dalle unioni di comuni alla medesima data.

§3. Documentazione per la concessione dei contributi.

- 3.1. I contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 sono concessi sulla base della seguente documentazione risultante agli atti della struttura regionale competente alla data del punto 2.1:
 - a) atto costitutivo sottoscritto;
 - b) ultimo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). Se lo statuto non risulta ancora pubblicato sul B.U.R.T. l'unione di comuni dovrà trasmetterne il testo corredato della dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello dell'allegato E;
 - c) eventuali provvedimenti attuativi richiamati dallo statuto che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni indicate negli statuti medesimi;
 - d) dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che l'unione di comuni non è in fase di scioglimento, secondo il modello dell'allegato F;
 - e) deliberazioni di recesso da funzioni esercitate dall'unione di comuni, per quanto indicate dallo statuto vigente, qualora non sia ancora stata effettuata la conseguente modifica statutaria;
 - f) per gli statuti modificati dopo il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente, dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, secondo il modello dell'allegato G;
 - g) dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che l'unione ha personale proprio o personale comandato dai comuni, secondo il modello dell'allegato H.
- 3.2. La documentazione (atto costitutivo, statuto, dichiarazione di vigenza, provvedimenti attuativi) già trasmessa alla struttura regionale competente non dovrà essere nuovamente inviata.

- 3.3. Per la concessione dei contributi l'ufficio tiene conto degli esiti delle verifiche di effettività dell'esercizio associato delle funzioni comunali svolte ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 e delle conseguenti deliberazioni attuative della Giunta regionale.
- 3.4. La concessione del contributo dell'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, connesso agli indicatori di efficienza delle unioni e di maggiore integrazione dei comuni, avrà luogo sulla base della seguente documentazione:
- a) tabella inerente la spesa per il personale, secondo il modello di cui all'allegato B, trasmessa dalle unioni di comuni entro il termine del punto 2.1. I dati afferenti alla spesa di personale e al personale saranno acquisiti esclusivamente dalla tabella trasmessa; l'ufficio non procederà ad alcuna comparazione con altra documentazione agli atti;
 - b) certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione riportante i dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato, relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, di cui all'allegato C. I restanti dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato dal Consiglio dell'unione, necessari per le valutazioni per gli indicatori di efficienza, sono acquisiti direttamente dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'art. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Se tali dati non risultano disponibili nella sezione "Openbdap" alla data del punto 2.1, l'unione non potrà essere valutata per gli indicatori di efficienza per i quali i dati sono necessari ai fini della valutazione, fermo restando quanto indicato al successivo punto 15.2.
 - c) per le unioni che intendono accedere al calcolo degli indicatori di efficienza di cui alle lettere c) ed e) del successivo punto 12.1, certificazione secondo il modello dell'allegato D per ciascun comune facente parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, riportante:
 - il totale della spesa sostenuta per il personale nell'anno precedente a quello di concessione del contributo, da intendersi quale costi del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2001. L'importo dovrà essere indicato al netto dei rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale (per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione, somme ricevute da UE e/o da privati, altri rimborsi ricevuti dall'unione) e al netto della spesa sostenuta per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria";
 - il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, esclusi i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria".

§4. Inammissibilità ai contributi.

- 4.1. Ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, non è ammessa a contributo l'unione che non ha i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo medesimo.
- 4.2. All'unione di comuni non possono essere concessi i contributi dei commi 4 bis, 4 ter, 6, 7 e 9 dell'articolo 90 se non ha beneficiato nello stesso anno del contributo del comma 5 del medesimo articolo.
- 4.3. Non possono essere concessi contributi all'unione di comuni che, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della l.r. 68/2011, si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge; si considera in fase di scioglimento ai sensi dello statuto l'unione per la quale sono stati adottati gli atti di avvio del procedimento. La mancata presentazione della dichiarazione di cui all'allegato F costituisce condizione di inammissibilità a contributo. Non possono in ogni caso essere concessi i contributi dell'articolo 90 alle unioni per le quali è stata comunicata da parte dei comuni l'intenzione di procedere allo scioglimento ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011. L'unione può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento. In ogni caso, la sussistenza della condizione di scioglimento accertata durante il procedimento di concessione dei contributi determina l'inammissibilità ai contributi medesimi;
 - b) al momento della concessione dei contributi è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 della l.r. 68/2011 nei confronti dell'unione di comuni;
 - c) l'unione di comuni non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti nell'anno di concessione dei contributi dall'articolo 48 della l.r. 68/2011 (approvazione bilancio di previsione per l'anno in corso, approvazione provvedimenti di riequilibrio, approvazione rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente) che scadono entro il termine del punto 2.1;
 - d) l'unione non è in regola con la trasmissione delle tabelle per l'accertamento di ente strutturalmente deficitario di cui all'articolo 44, comma 2, della l.r. 68/2011. A tal fine si prendono in considerazione sia la tabella che deve essere trasmessa nell'anno in corso sia le tabelle degli anni precedenti necessarie per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; non è presa in considerazione la tabella dell'anno in corso se il termine per la trasmissione scade dopo il termine del punto 2.1;
 - e) l'unione non ha personale proprio o personale comandato dai comuni.
- 4.4. L'unione di comuni non può accedere ai contributi dell'articolo 90 in assenza della dichiarazione attestante la conformità dell'approvazione delle modifiche statutarie, successive al termine di avvio del procedimento dei contributi dell'anno precedente alle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011.
- 4.5. L'unione non può accedere al contributo del comma 9 dell'articolo 90 se non ha provveduto ad approvare il rendiconto di gestione e i provvedimenti di riequilibrio di bilancio nei termini previsti dalla normativa statale. A tal fine si prendono in considerazione i provvedimenti da adottarsi nell'anno di concessione del contributo

§5. Esercizio di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 12.

- 5.1. Il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale comunale in materia di servizi sociali da parte delle unioni per tutti i comuni che ne fanno parte si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'ambito dell'allegato A della l.r. 68/2011.
- 5.2. Il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale comunale in materia di protezione civile da parte delle unioni per tutti i comuni che ne fanno parte si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni di un diverso ambito ottimale di protezione civile e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni che costituiscono l'unione.

§6. Procedimento di concessione del contributo dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7.

- 6.1. Alla data del punto 2.1 la struttura regionale competente provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle unioni di comuni ai contributi dell'articolo 90.
- 6.2. Se dagli atti risulta che l'unione di comuni non può accedere ai contributi, la struttura regionale competente comunica all'unione di comuni, entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento, i motivi di inammissibilità, assegnando all'unione un termine non superiore a quindici giorni per trasmettere le proprie controdeduzioni o, limitatamente ai casi seguenti, la documentazione integrativa:
 - a) mancata trasmissione della dichiarazione sullo scioglimento dell'unione, di cui all'allegato F;
 - b) mancata trasmissione della dichiarazione di vigenza dello statuto trasmesso e non ancora pubblicato sul B.U.R.T., di cui all'allegato E ;
 - c) mancata comunicazione dell'assolvimento degli adempimenti di bilancio previsti nell'anno di concessione dei contributi che scadono entro il termine del punto 2.1;
 - d) mancata trasmissione della tabella per l'accertamento di ente strutturalmente deficitario;
 - e) in caso di modifiche statutarie successive al termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente, mancata trasmissione della dichiarazione di conformità dell'approvazione delle modifiche statutarie, di cui all'allegato G;
 - f) mancata trasmissione della dichiarazione sul personale dell'unione, di cui all'allegato H;
- 6.3. Decorso il termine assegnato all'unione, la struttura regionale competente non ammette a contributo le unioni di comuni che non hanno inviato documentazione, che l'hanno inviata oltre il termine assegnato o che hanno trasmesso documentazione insufficiente a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità alla data del punto 2.1.
- 6.4. Il provvedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 è adottato entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento. Se deve essere effettuata la comunicazione preventiva di inammissibilità, il provvedimento di concessione è adottato entro cinquanta giorni dalla data di avvio del procedimento.
- 6.5. Scaduto il termine di cui al punto 2.1, la struttura regionale competente provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle unioni di comuni ai contributi di cui al comma 6. Il provvedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 6, della l.r. 68/2011 è adottato entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento.

§7. Misura dei contributi dell'articolo 90, comma 7.

- 7.1. Le misure dei contributi di cui all'articolo 90, comma 7, della l.r. n. 68/2011 sono stabilite secondo quanto segue:
 - a) 30% in proporzione al numero dei comuni partecipanti all'unione;
 - b) 10% in proporzione al numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi 80 comuni della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore;
 - c) 20% in proporzione alla popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati definitivi ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato

parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B alla l.r. 68/2011, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

- d) 10% in proporzione alla popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati definitivi ISTAT disponibili al 31 dicembre;
 - e) 20% in proporzione all'estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali;
 - f) 10% in proporzione all'estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.
- 7.2. Se dagli atti dell'ufficio risulta che il recesso di un comune dall'unione è efficace alla data di adozione del decreto di concessione dei contributi, detto comune non viene considerato nel calcolo del contributo del comma 7.

§8. Somma massima concedibile ai sensi dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7, e riduzione del contributo.

- 8.1. Ad ogni unione di comuni può essere concesso, per ogni anno di riferimento, un contributo a valere sulle risorse regionali concesse ai sensi dell'articolo 90, comma 5, non superiore a 100.000,00 euro.
- 8.2. Alle unioni di comuni può essere concesso per ciascuna funzione che ha i requisiti previsti dall'articolo 90, comma 6, un contributo di 50.000 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente.
- 8.3. Ad ogni unione di comuni può essere concesso, per ogni anno di riferimento, un contributo a valere sulle risorse regionali concesse ai sensi dell'articolo 90, comma 7, non superiore a 300.000,00 euro.
- 8.4. Per le unioni di comuni che si trovano al momento della concessione nella condizione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 l'importo del contributo dei commi 4 bis, 4 ter, 5, 6 e 7, quest'ultimo calcolato con le modalità del paragrafo 7, è ridotto del 50%, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 4.

§9. Procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 9.

- 9.1. Scaduto il termine di cui al punto 2.1 la struttura regionale competente provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle unioni di comuni ai contributi del comma 9.
- 9.2. Se non risulta trasmessa la documentazione di cui al punto 3.4 ((tabella allegato B, tabella allegato C, tabelle allegato D) o se la documentazione trasmessa ai sensi del punto 3.4 è incompleta, la struttura regionale competente, entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento, assegna all'unione di comuni un termine non superiore a quindici giorni entro i quali l'unione può trasmettere la documentazione mancante o integrare la documentazione trasmessa con i dati mancanti.
- 9.3. La struttura regionale competente può in ogni caso chiedere chiarimenti sulla documentazione trasmessa.
- 9.4. Decorso il termine assegnato la struttura regionale competente non può richiedere ulteriori elementi di valutazione né prendere in considerazione rettifiche o integrazioni pervenute.
- 9.5. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopradescritta, la documentazione sia incompleta, non sono presi in considerazione gli indicatori per i quali i dati mancanti risultano necessari ai fini della valutazione. La mancata considerazione di singoli

indicatori può comportare il mancato raggiungimento del requisito minimo di cui al paragrafo 12.

9.6. Il provvedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 9, della l. r. 68/2011 è adottato entro sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

§10. Procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 14.

10.1. Le risorse statali di cui all'articolo 90, comma 14, sono concesse alle unioni di comuni entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione dei contributi previsti dal comma 9, ovvero entro trenta giorni dalla data di effettiva disponibilità delle risorse medesime se successiva alla data di adozione di tale decreto.

10.2. Le risorse da ripartire tra le unioni di comuni corrispondono all'assegnazione effettuata a favore della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 dell'intesa sancita in Conferenza Unificata in data 1° marzo 2006 per il riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale.

10.3. I requisiti per l'ammissibilità ai contributi del presente paragrafo risultano quelli già accertati alla data del punto 2.1.

§11. Individuazione degli indicatori di efficienza delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, comma 9.

11.1. Gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni in base ai quali sono concessi i contributi di cui al comma 9 dell'articolo 90 sono i seguenti:

a) Incidenza del personale trasferito dai comuni sulla struttura dell'unione di comuni.

1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la stabilità dell'integrazione tra comuni e unione, rappresentata dalla maggiore incidenza sulla struttura dell'unione del personale trasferito dai comuni a seguito del conferimento di funzioni comunali.

2) Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti dell'unione a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo che sono stati trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte a seguito del conferimento di funzioni comunali. Sono esclusi i dipendenti trasferiti a seguito di processi di mobilità volontaria.

3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo che sono stati trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte per l'esercizio delle funzioni associate / totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Per il presente indicatore, sono esclusi dal calcolo dei dipendenti trasferiti dai comuni i trasferiti a seguito di processi di mobilità volontaria e i dipendenti che, sebbene trasferiti a seguito del conferimento di funzioni comunali, risultano impiegati al 31 dicembre in funzioni di forestazione, bonifica, funzioni provinciali. Sono esclusi dal calcolo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'unione i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".*

4) Sono attribuiti i seguenti punteggi:

i. da 0,01 a 0,04: un (1 punto);

ii. da 0,05 a 0,10: due (2) punti;

iii. da 0,11 a 0,20: tre (3) punti;

iv. da 0,21 a 0,30: quattro (4) punti;

v. oltre 0,30: cinque (5) punti.

5) Tutti i dati necessari per il calcolo del presente indicatore saranno desunti dalla tabella B.

b) Incidenza sulla struttura dell'unione del personale assunto dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali conferite

1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la componente stabile della struttura dell'unione di comuni, rappresentata dalla maggiore incidenza sulla struttura dell'unione del personale assunto dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali conferite.

2) Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente che sono stati assunti direttamente dall'unione e che sono impiegati in via prevalente o esclusiva in funzioni comunali conferite all'unione. Sono considerate le assunzioni a seguito sia di procedure di mobilità volontaria che di concorsi. Sono esclusi i dipendenti trasferiti dai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite, considerati nell'indicatore a).

3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale dei dipendenti a tempo indeterminato assunti dall'unione di comuni, in servizio presso l'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo ed impiegati in via esclusiva o prevalente per l'esercizio di funzioni comunali conferite / totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Sono esclusi dal calcolo delle assunzioni i dipendenti trasferiti dai comuni facenti parte dell'unione a seguito del conferimento di funzioni comunali (vedi indicatore a). Sono esclusi dal calcolo delle assunzioni e dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'unione i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria".*

4) Sono attribuiti i seguenti punteggi:

i. da 0,01 a 0,04: un (1 punto);

ii. da 0,05 a 0,10: due (2) punti;

iii. da 0,11 a 0,20: tre (3) punti;

iv. da 0,21 a 0,30: quattro (4) punti;

v. oltre 0,30: cinque (5) punti.

5) Tutti i dati necessari per il calcolo del presente indicatore saranno desunti dalla tabella B.

c) Incidenza del personale comandato in via esclusiva dai comuni all'unione.

1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'integrazione tra la struttura dell'unione e le strutture dei comuni che ne fanno parte, rappresentata dal personale comunale impiegato presso l'unione in via esclusiva.

2) Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti a tempo indeterminato comandati in via esclusiva dai comuni facenti parte dell'unione all'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Non sono considerati per il presente indicatore i dipendenti che sono assegnati all'unione attraverso istituti giuridici diversi dal comando.

- 3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale dei dipendenti a tempo indeterminato comandati in via esclusiva all'unione di comuni dai comuni che la costituiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo / totale dei dipendenti a tempo indeterminato dei comuni che fanno parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Sono esclusi dal calcolo del presente indicatore i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".*
 - 4) Sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - i. da 0,01 a 0,10: un (1 punto);
 - ii. da 0,11 a 0,30: due (2) punti;
 - iii. da 0,31 a 0,50: tre (3) punti;
 - iv. da 0,51 a 0,80: quattro (4) punti;
 - v. oltre 0,80: cinque (5) punti.
 - 5) Il dato relativo ai dipendenti comandati presso l'unione sarà desunto dalla tabella B allegata alla presente deliberazione. I dati attinenti ai dipendenti in servizio presso i comuni saranno desunti dall'allegato D.
- d) Conferimento di incarichi dirigenziali esterni.
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni che svolgono le funzioni utilizzando il personale dirigenziale interno o dei comuni, senza utilizzare incarichi esterni. Si considera più efficiente l'unione di comuni che non ha conferito nell'anno precedente a quello di concessione del contributo incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi degli articoli 108 e 110 del TUEL; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 2) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
 - 3) Il dato attinente alla presenza di incarichi dirigenziali esterni sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B.
- e) Spesa media per il personale per abitante dell'ambito dell'unione di comuni.
- 1) Obiettivo dell'indicatore è valorizzare gli ambiti delle unioni che presentano una bassa spesa per il personale per abitante, considerando in modo aggregato sia il dato dell'unione di comuni sia quello dei comuni che ne fanno parte al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - 2) Per il presente indicatore è considerata la spesa sostenuta dai comuni e dall'unione nell'anno precedente a quello di concessione del contributo per il personale, da intendersi quale costi del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione, come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lg. 165/2011, al netto della spesa sostenuta (anche al netto degli oneri riflessi) per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" e dei rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale (per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione, somme ricevute da UE e/o da privati, altri rimborsi ricevuti dall'unione).
 - 3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *(totale spesa di personale dell'unione di comuni + spesa di personale dei*

comuni che ne fanno parte al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo) / totale della popolazione residente nei comuni facenti parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente.

- 4) Alle unioni di comuni alle quali, a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di forestazione in attuazione del riordino previsto dalla l.r. 22/2015, è stato trasferito personale provinciale della dirigenza o del comparto "Funzioni locali" è detratto dalla spesa sostenuta per il personale l'importo della premialità concessa ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della l.r. 22/2015 nell'anno precedente a quello di concessione del contributo per detto personale..
 - 5) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 6) Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
 - 7) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
 - 8) Il dato attinente alla spesa di personale delle unioni di comuni sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B. I dati inerenti la spesa di personale dei comuni facenti parte delle unioni saranno desunti dall'allegato D.
 - 9) Per quanto attiene il dato relativo alla popolazione residente nell'ambito dell'unione di comuni, sarà presa in considerazione la popolazione ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo.
- f) Autonomia finanziaria dell'unione rispetto al contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni il cui bilancio non dipende in maniera strutturale dal contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2001.
 - 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *importo del contributo concesso l'anno precedente ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 / (totale impegni per spese correnti - fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti + fondo pluriennale vincolato in uscita per spese correnti).*
 - 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- g) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa di competenza.

- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *(totale pagamenti in conto competenza per spese correnti + pagamenti in conto competenza per spese in conto capitale) / (totale impegni per spese correnti + impegni per spese in conto capitale)*.
 - 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- h) Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa per i residui passivi.
 - 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *(totale pagamenti in conto residui per spese correnti + pagamenti in conto residui per spese in conto capitale) / totale residui passivi (iniziali + riaccertati) per spese correnti e spese in conto capitale*.
 - 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- i) Capacità di pagamento
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa, intesa sia come capacità di riduzione dei residui passivi sia come capacità di non generare ulteriori residui passivi.
 - 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *(totale pagamenti per spese correnti in conto competenza e in conto residui + pagamenti per spese in conto capitale in conto competenza e in conto residui) / [totale impegni per spese correnti + impegni per spese in conto capitale + residui passivi (iniziali + riaccertati) per spese correnti e in conto capitale]*.
 - 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

j) Capacità di riscossione delle entrate proprie.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza nella gestione delle entrate proprie, di parte corrente, intesa sia come capacità di riduzione dei residui attivi sia come capacità di non generare ulteriori residui attivi.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *[totale delle riscossioni (in conto competenza e in conto residui) relative al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" + totale riscossioni (in conto competenza e in conto residui) relative al titolo 3 "Entrate extratributarie"] / [totale accertamenti + residui attivi (iniziali + riaccertati) relativi al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e relativi al titolo 3 "Entrate extratributarie"]*.
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

k) Rigidità della spesa corrente.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la minore incidenza delle spese rigide sul bilancio dell'unione.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *(Ripiano del disavanzo a carico dell'esercizio + impegni per macroaggregato 1.1 "Redditi da lavoro dipendente" + impegni piano dei conti U.1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV in entrata concernente il macroaggregato 1.1 + FPV in uscita concernente il macroaggregato 1.1 + impegni per macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" + impegni per titolo 4 "Rimborso di prestiti") / somma degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate*.
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

l) Funzioni e servizi svolti dall'unione di comuni per tutti i comuni associati.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni che, secondo le previsioni statutarie, hanno attivato entro la data di avvio del procedimento per tutti i comuni dell'unione l'esercizio associato della seguente funzione:
 - i. piano operativo intercomunale di cui all'articolo 23 bis della l.r. 65/2014;

- 2) Per la funzione di cui al punto precedente svolta dall'unione di comuni per tutti i comuni associati sono attribuiti tre (3) punti.
- 3) La funzione "piano operativo intercomunale" può essere considerata se l'unione di comuni esercita per tutti i comuni, secondo le previsioni statutarie, la funzione "piano strutturale intercomunale".
- 4) Il dato relativo alle funzioni svolte dall'unione sarà accertato sulla base di quanto risultante dallo statuto.

m) Incidenza intervento comunale sulle entrate correnti.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la maggiore "comunalità" delle entrate di parte corrente delle unioni di comuni, rilevabile sia dai contributi e trasferimenti correnti dai comuni associati che dai proventi dei servizi pubblici gestiti direttamente dall'unione ed inerenti a funzioni conferite dai comuni.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *[totale accertamenti trasferimenti correnti da comuni dell'unione + accertamenti relativi a "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" correlati all'esercizio di funzioni conferite dai comuni] / totale degli accertamenti dei titoli 2 e 3 delle entrate (trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) al netto degli accertamenti assunti sul titolo 2 per trasferimenti correnti dalla Regione per "spese di funzionamento e funzioni conferite" ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011.*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

11.2. Quando si provvede a comparare gli indicatori del punto 12.1 ad un valore medio, si prendono comunque in considerazione i valori disponibili di tutte le unioni, che risultano documentati, compresi quelli delle unioni che non hanno i requisiti minimi di accesso al contributo.

§12. Requisiti di accesso ai contributi dell'articolo 90, comma 9.

12.1. Ai fini dell'ammissione delle unioni di comuni alla concessione dei contributi sulla base degli indicatori di efficienza, di cui al paragrafo 11, è necessario conseguire un punteggio minimo di 3 punti, determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori attribuiti all'unione.

§13. Calcolo del contributo dell'articolo 90, comma 9.

13.1. Conseguito il punteggio minimo per l'accesso al contributo di cui al precedente paragrafo 12, il contributo spettante a ciascuna unione di comuni sarà determinato in proporzione al punteggio conseguito da ciascuna unione di comuni, dividendo il totale delle risorse disponibili per il totale dei punteggi conseguiti dalle unioni di comuni

ammesse a contributo e moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio conseguito da ciascuna unione di comuni.

13.2. Per le unioni di comuni che si trovano al momento della concessione nella condizione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 l'importo del contributo, calcolato con la modalità sopradescritta, è ridotto del 50%, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 4.

13.3. L'importo massimo del contributo annuo concedibile a ciascuna unione di comuni sulla base degli indicatori di efficienza di cui all'articolo 90, comma 9, è pari a 300.000 euro, non considerando i contributi concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 7, lettera a), della l.r. 22/2015.

§14. Riduzione del contributo dell'articolo 90 concedibile.

14.1. Il contributo annuo complessivo concedibile ai sensi dell'articolo 90 non può essere superiore al 90 per cento delle spese correnti impegnate dall'unione nell'anno precedente, ai sensi del comma 11 bis dell'articolo 90. Le risorse non assegnate sono ripartite alle altre unioni in proporzione.

14.2. Il dato relativo all'importo delle spese correnti impegnate dall'unione nell'anno precedente, come risultante dal rendiconto al bilancio approvato dal Consiglio dell'unione, è acquisito direttamente dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'art. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Se tale dato non risulta disponibile nella sezione "Openbdap" alla data del punto 2.1, la struttura regionale competente, entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento, concede all'unione il termine non superiore a dieci giorni per trasmettere il dato mancante.

14.3. Al fine dell'eventuale decurtazione del contributo concedibile si procede come segue:

- a) si effettua il calcolo del contributo concedibile ai sensi dei commi 4 bis, 4 ter, 5, 6, 7 e 9 ed il calcolo del contributo concedibile ai sensi del comma 14 dell'articolo 90;
- b) se la somma dei contributi concedibili ai sensi dell'articolo 90 supera il 90 per cento delle spese correnti impegnate dall'unione nell'anno precedente, si procede con la decurtazione della somma eccedente in modo proporzionale a valere sull'importo complessivo dei contributi concessi sulle risorse regionali (commi 4 bis, 4 ter, 5, 6, 7 e 9) e sull'importo del contributo concesso ai sensi del comma 14 sulle risorse statali;
- c) le somme decurtate a valere sulle risorse regionali e sulle risorse statali saranno ripartite tra le restanti unioni di comuni in modo proporzionale ai contributi loro concessi a valere sulle medesime risorse.

§15. Disposizioni finali.

15.1. Se il termine previsto dal punto 2.1 cade in un giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno lavorativo successivo.

15.2. Per quanto non previsto dal presente allegato, si applicano le disposizioni dell'articolo 90 della l.r. 68/2011.

Allegato B**Tabella spesa di personale - art. 40 L.r. 68/2011****UNIONE DI COMUNI:** _____**PREMESSA**

La tabella si compone di sei sezioni:

1. **Sezione 1 - Personale che svolge funzioni di forestazione in via esclusiva o prevalente al 31 dicembre dell'anno precedente;**
2. **Sezione 2 - Personale che svolge in via esclusiva o prevalente funzioni diverse dalla forestazione al 31 dicembre dell'anno precedente;**
3. **Sezione 3 - Costo annuale del personale;**
4. **Sezione 4 - Personale trasferito dai comuni per l'esercizio delle funzioni affidate all'unione, in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;**
5. **Sezione 5 - Personale assunto a tempo indeterminato dall'unione, in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, che svolge in via prevalente o esclusiva funzioni comunali affidate all'unione;**
6. **Sezione 6 - Personale comandato in via esclusiva dai comuni all'unione, in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.**

La **sezione 1** riporta il personale al 31 dicembre dell'anno precedente che svolge funzioni di forestazione (trasferite dalla Regione) in via esclusiva o prevalente. In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco non nominativo del personale che svolge in via esclusiva o prevalente funzioni di forestazione e per ciascuno di essi dovrà essere riportato il costo annuale individuale, secondo il principio di cassa.

La **sezione 2** riporta il personale addetto in via prevalente o esclusiva a funzioni diverse dalla forestazione al 31 dicembre dell'anno precedente. In questo quadro andrà considerato il personale diverso da quello indicato nella sezione 1, riportando il numero di dipendenti/addetti distinto per comparto e tipologia contrattuale/forma di assegnazione.

Nella **sezione 3** l'unione dovrà indicare la spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente, per il personale, come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2011, al netto della spesa sostenuta per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria". L'importo dovrà essere indicato al netto dei rimborsi ricevuti dall'unione per spese di personale (per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione, somme ricevute da UE e/o da privati, altri rimborsi ricevuti dall'unione).

Nella **sezione 4** l'unione dovrà riportare i dati relativi ai dipendenti, in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, che sono stati trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte per l'esercizio delle funzioni che i comuni hanno affidato all'unione.

Nella **sezione 5** l'unione dovrà riportare i dati relativi ai dipendenti, in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, che sono stati assunti a tempo indeterminato dall'unione e che svolgono in via esclusiva o prevalente funzioni comunali affidate all'unione.

Nella **sezione 6** l'unione dovrà riportare i dati relativi al personale dei comuni facenti parte dell'unione che, al 31 dicembre dell'anno precedente, presta servizio in via esclusiva presso l'unione di comuni in posizione di comando.

Sezione 1: Personale che svolge funzioni di forestazione (trasferite dalla Regione) in via esclusiva o prevalente, al 31 dicembre dell'anno precedente

In questa sezione l'unione dovrà indicare i dati relativi al personale e agli addetti, al **31 dicembre** dell'anno precedente, che svolgono in via esclusiva o prevalente funzioni di forestazione. Dovrà essere compilato un rigo per ciascun dipendente, riportando i dati in forma anonima.

1	2	3	4	5	6
	Comparto contrattuale ¹	Tipologia di contratto o di forma di assegnazione ²	Categoria qualifica /	Spesa sostenuta nell'anno ³ dall'unione di comuni ³	Spesa sostenuta dall'unione di comuni per rimborsi per spese di personale ad altre amministrazioni (da compilare in caso di comando, distacco, convenzioni) ⁴
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

¹ Dirigenti funzioni locali, categorie funzioni locali, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, altro.

² Personale dipendente a tempo indeterminato, personale con contratto di lavoro a tempo determinato, incarico ai sensi dell'articolo 110, personale con rapporto di lavoro flessibile (contratti di somministrazione, lavoratori socialmente utili, contratti di formazione e lavoro, altro), collaborazione coordinata e continuativa. Personale esterno (dipendente di altro ente) che si trova in posizione di comando/distacco o in convenzione presso l'unione di comuni.

³ Anno precedente a quello di concessione dei contributi.

⁴ Dovrà essere riportata la spesa annuale effettivamente sostenuta dall'unione di comuni per il singolo soggetto secondo il **principio di cassa**. Nel calcolo della spesa dovranno essere considerati la retribuzione lorda (trattamento economico di carattere fondamentale, emolumenti accessori corrisposti nell'anno indipendentemente dall'esercizio di riferimento) e tutti gli altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro (contributi a carico dell'amministrazione su competenze fisse e accessorie, contributi a carico dell'amministrazione per previdenza complementare, IRAP, assegni per il nucleo familiare), la spesa sostenute per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, le somme corrisposte ad agenzie di somministrazione. In questa colonna dovranno essere riportate le competenze erogate direttamente dall'unione di comuni al personale esterno comandato/distaccato/in convenzione e i relativi oneri riflessi (esempio: per emolumenti accessori). I rimborsi all'amministrazione di appartenenza del dipendente vanno riportati nella colonna 6.

⁵ Dovranno essere indicate le somme, comprensive degli oneri riflessi, che l'unione ha rimborsato ad altre amministrazioni per il personale che presta servizio presso l'unione in posizione di comando/distacco/in convenzione. La spesa dovrà essere calcolata secondo il **principio di cassa**.

Sezione 2: Personale addetto in via prevalente o esclusiva a funzioni diverse dalle funzioni trasferite dalla Regione in materia di forestazione, al 31 dicembre dell'anno precedente

In questa sezione l'unione dovrà indicare i dati relativi al personale e agli addetti, al **31 dicembre** dell'anno precedente, che svolgono in via esclusiva o prevalente funzioni diverse dalla forestazione. Si tratta dunque di dipendenti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nella sezione 1; il personale e gli addetti riportati nella sezione 1 e nella sezione 2 costituiscono l'intera struttura dell'unione di comuni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Dovrà essere riportato il numero di dipendenti/addetti distinto per comparto e tipologia contrattuale/forma di assegnazione; per numero si intendono le unità fisiche e non le unità lavoro. I dati dovranno essere riportati in forma anonima.

1	2	3
Comparto contrattuale	Tipologia di contratto o di forma di assegnazione	Numero ⁶
Dirigenti funzioni locali	Tempo indeterminato	
	Tempo determinato (incarico ai sensi degli articoli 108 o 110 del TUEL)	
	Comando/distacco/in convenzione dai comuni facenti parte dell'unione	
	Comando/distacco/in convenzione da altri enti	
Categorie funzioni locali	Tempo indeterminato	
	Tempo determinato	
	Comando/distacco/in convenzione dai comuni facenti parte dell'unione	
	Comando/distacco/in convenzione da altri enti	
Altri comparti contrattuali (specificare)	(specificare se tempo determinato o indeterminato)	
Altre forme contrattuali ⁷ (specificare)		

⁶Unità fisiche e non unità lavoro.

⁷Es: contratto di formazione e lavoro, collaborazione coordinata e continuativa, contratto di somministrazione.

Sezione 3: Costo annuale del personale

In questa sezione l'unione dovrà indicare la spesa sostenuta⁸ nell'anno precedente per il personale, **da intendersi quale costi del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione** come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2011, **al netto della spesa sostenuta (al netto anche degli oneri riflessi) per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria"**. L'importo dovrà essere indicato **al netto dei rimborsi ricevuti** dall'unione per spese di personale (per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione, somme ricevute da UE e/o da privati, altri rimborsi ricevuti dall'unione).

Importo : _____

⁸Secondo il principio di cassa.

Allegato C**Tabella dati finanziari unione di comuni****Esercizio finanziario**

	Dati richiesti	Valore
1	Piano dei conti "IRAP" (U.1.02.01.01.000)	
2	Fondo pluriennale vincolato in entrata concernente il macroaggregato 1.1	
3	Fondo pluriennale vincolato in uscita concernente il macroaggregato 1.1	
4	Accertamenti entrate extratributarie, tipologia "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" correlati all'esercizio di funzioni conferite dai comuni	
5	Accertamenti entrate extratributarie, tipologia "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" correlati all'esercizio di funzioni conferite dai comuni	
6	Accertamenti assunti sul titolo 2 "Trasferimenti correnti" per trasferimenti regionali per "spese di funzionamento e funzioni conferite" ai sensi dell'art. 94 della l.r. 68/2011	
7	Accertamenti per trasferimenti correnti dai comuni dell'unione	

Luogo, data

Firma del responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni

Allegato D**Comune di** _____**Anno al quale i dati si riferiscono** _____

Dati richiesti	Valore
<p>Totale della spesa sostenuta (secondo il principio di cassa) per il personale nell'anno precedente, da intendersi quale costi del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione, come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2001, al netto dei rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale (per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione, somme ricevute da UE e/o da privati, altri rimborsi ricevuti dall'unione) e al netto della spesa sostenuta (al netto anche degli oneri riflessi) per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".</p>	
<p>Numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente, esclusi i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" (per numero si intendono le unità fisiche e non le unità lavoro).</p>	

Luogo, data**Firma**
(Indicare la qualifica rivestita nel comune)

ALLEGATO E

Su carta intestata unione di comuni

Regione Toscana
Direzione Generale Affari Legislativi
Giuridici ed Istituzionali
Settore Affari Istituzionali e delle
Autonomie Locali

Il sottoscritto (Cognome, Nome) _____, in qualità di¹
_____ dell'Unione di Comuni

ATTESTA

(Barrare e compilare solo il caso che interessa)

- Che lo statuto trasmesso contestualmente all'atto costitutivo sottoscritto in data _____ è quello in vigore.
- Che le modifiche statutarie trasmesse in allegato alla presente dichiarazione sono in vigore .

Luogo, data

Firma

¹ _____
Indicare la qualifica rivestita nell'unione di comuni (es: segretario, responsabile/dirigente del settore _____).

ALLEGATO F

Su carta intestata unione di comuni

Regione Toscana
Direzione Generale Affari Legislativi
Giuridici ed Istituzionali
Settore Affari Istituzionali e delle
Autonomie Locali

Il sottoscritto (Cognome, Nome) _____, in qualità di¹
_____ dell'Unione di Comuni

ATTESTA

Che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento.

Luogo, data

Firma

¹ _____
Indicare la qualifica rivestita nell'unione di comuni (es: segretario, responsabile/dirigente del settore _____).

ALLEGATO G

Su carta intestata unione di comuni

Regione Toscana
Direzione Generale Affari Legislativi
Giuridici ed Istituzionali
Settore Affari Istituzionali e delle
Autonomie Locali

Il sottoscritto (Cognome, Nome) _____, in qualità di¹
_____ dell'Unione di Comuni

ATTESTA

Che le modifiche statutarie entrate in vigore il _____ sono state approvate in
conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68.

Luogo, data

Firma

¹ _____
Indicare la qualifica rivestita nell'unione di comuni (es: segretario, responsabile/dirigente
del settore _____).

ALLEGATO H

Su carta intestata unione di comuni

Regione Toscana
Direzione Generale della Giunta regionale
Settore "Affari Istituzionali e delle autonomie
locali cultura della legalità sicurezza e polizia
locale politiche per la partecipazione. Ufficio ed
osservatorio elettorale"

Il sottoscritto (Cognome, Nome) _____, in qualità di¹
_____ dell'Unione di Comuni

ATTESTA

Che alla data delle presente attestazione:

(Barrare e compilare solo il caso che interessa)

- l'Unione di Comuni _____ ha personale proprio o comandato dai comuni;
- l'Unione di Comuni _____ non ha personale proprio né personale comandato dai comuni.

Luogo, data

Firma

¹ _____
Indicare la qualifica rivestita nell'unione di comuni (es: segretario, responsabile/dirigente del settore _____).



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 16)

Delibera N 34 del 26/01/2026

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Francesca BARUCCI

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni di comuni ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 82, comma 6 bis, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Disciplina verifiche

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegati n. 1

A

Disciplina verifiche

1d9d63372a9102aa340f8c4bd7611d3580c74c6ff0d374c48f6e8f33f8b51b61

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni;

Visto l'articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica di effettività dell'esercizio associato da parte delle unioni di comuni delle funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e i casi di revoca del contributo concesso alle unioni di comuni;

Considerato che il comma 2 del citato articolo 91 stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento da parte della struttura regionale competente delle verifiche di effettività e individuati, per ogni funzione di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b) della l.r. 68/2011, gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio;

Visto, altresì, l'articolo 82, comma 6 bis, della l.r. 68/2011, che stabilisce che è soggetto a verifica anche l'esercizio associato da parte delle unioni di comuni delle funzioni rilevanti per la concessione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, nei casi previsti dall'articolo 91, comma 7, della l.r. 68/2011 e nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 12 febbraio 2024, con la quale sono stati in ultimo stabiliti i termini e le modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Vista la legge regionale 18 giugno 2025, n. 31 “Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011.”;

Visto l'articolo 8 della l.r. 31/2025 con il quale è stato modificato l'articolo 90 della l.r. 68/2011 e sono state, in particolare, apportate modifiche alle funzioni rilevanti per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, come indicate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 90, con l'inserimento delle nuove funzioni “sportello unico per l'edilizia (SUE)” e “gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)” e con la disapplicazione a decorrere dal 2026 del numero 4 della lettera b) dell'articolo 90 e la conseguente eliminazione delle funzione “gestione dei beni demaniali e patrimoniali” quale segmento di funzione rilevante per la concessione dei contributi;

Considerato che si rende necessario individuare il contenuto delle attività indicative dello svolgimento delle funzioni “sportello unico per l'edilizia (SUE)” e “gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)”;

Ritenuto di aggiornare il contenuto delle attività indicative dello svolgimento della funzione “Centrale Unica di Committenza” alla luce di approfondimenti operativi intercorsi;

Ritenuto di approvare l'allegato A contenente la disciplina operativa per lo svolgimento delle verifiche dell'effettivo esercizio associato delle funzioni comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 e dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 18 dicembre 2025;

Esperita la procedura di cui all'articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 e dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;
2. Di individuare il Settore "Affari istituzionali e delle autonomie locali cultura della legalità sicurezza e polizia locale politiche per la partecipazione. Ufficio ed osservatorio elettorale" della Direzione Generale della Giunta regionale quale struttura regionale competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione;
3. Di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 12 febbraio 2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
Francesca BARUCCI

Il Direttore Generale
Paolo PANTULIANO

Allegato A

1. Oggetto

- 1.1. Il presente allegato disciplina, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, termini e modalità per lo svolgimento delle verifiche di effettività dell'esercizio associato da parte delle unioni di comuni delle funzioni rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011.
- 1.2. Il presente allegato disciplina inoltre, ai sensi dell'articolo 82, comma 6 bis della l.r. 68/2011, termini e modalità per lo svolgimento delle verifiche di effettività dell'esercizio associato da parte delle unioni di comuni delle ulteriori funzioni per i comuni potenzialmente beneficiari dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.
- 1.3. Il presente allegato individua, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, per ogni funzione di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b) della legge medesima, gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio.
- 1.4. Di seguito, nel presente allegato, per "articolo 90" si intende l'articolo 90 della legge regionale 68/2011, per "articolo 82" si intende l'articolo 82 della l.r. 68/2011.

2. Disposizioni generali

- 2.1. Il presente allegato detta la disciplina di dettaglio integrativa delle disposizioni dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 relative allo svolgimento delle verifiche di effettività dell'esercizio associato ed alla revoca dei contributi concessi alle unioni ai sensi dell'articolo 90.
- 2.2. La verifica dell'effettività si svolge, in maniera selettiva, sul contenuto delle funzioni ed è limitata alle attività indicate, per ciascuna funzione, al paragrafo 8; è visionata o acquisita, a campione, la documentazione che dimostra, a seconda dei casi, che l'esercizio della funzione:
 - a) ha luogo per tutti i comuni per i quali, ai sensi dell'articolo 90, l'esercizio associato consente la concessione del contributo all'unione di comuni;
 - b) ha luogo per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo previsto dall'articolo 82.
- 2.3. Per le funzioni "protezione civile", "pianificazione urbanistica" e "piano strutturale intercomunale" la verifica ha luogo, inoltre, sulla base delle comunicazioni acquisite dai competenti uffici regionali, come specificato al paragrafo 8.
- 2.4. Per la funzione "Centrale unica di committenza la verifica del requisito della qualificazione ha luogo d'ufficio, sulla base dei dati pubblicati sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
- 2.5. Qualora nella fase istruttoria della documentazione acquisita durante la verifica la struttura regionale riscontri la necessità di approfondimenti, questi possono essere svolti attraverso gli atti pubblici disponibili sui siti internet dell'unione e dei comuni associati, che risultano, pertanto, rilevanti ai fini degli esiti della verifica.
- 2.6. Con la verifica è data dimostrazione dell'effettività dell'esercizio associato se:
 - a) le funzioni, i servizi e i compiti riconducibili a una funzione sono esercitati esclusivamente dall'unione di comuni;
 - b) non residuano in capo al singolo comune funzioni, servizi o compiti riconducibili alla funzione, salvo i casi in cui la normativa di settore stabilisce che determinati atti debbano comunque essere adottati da organi dei singoli comuni;
 - c) l'esercizio della funzione non è suddiviso tra l'unione e altre forme associative.
- 2.7. La verifica si considera altresì con esito positivo se l'unione dimostra che non vi è stata occasione per esercitare la funzione in concreto, poiché le attività e i compiti ad essa affidati non sono stati svolti né dall'unione né dai singoli comuni. Restano ferme le discipline specifiche individuate al successivo paragrafo 8.

- 2.8. Nella verifica di effettività, per le attività ricorrenti la documentazione non può essere anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente e, comunque, alla data dell'ultima verifica effettuata; per quelle non ricorrenti, quali l'adozione di piani o regolamenti, può anche essere antecedente.
- 2.9. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare le previste attività di verifica presso l'unione per assenza di rappresentanti dell'unione o per mancata esibizione della documentazione sufficiente o per ogni altra causa imputabile all'unione, ciascuna fase di verifica coinvolta è considerata a ogni effetto con esito negativo.
- 2.10. La struttura regionale non effettua, per il contributo dell'articolo 82, la verifica dell'effettività sull'esercizio della funzione fondamentale del catasto fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia. Fino a detta attivazione la funzione è considerata nel numero minimo delle funzioni per il quale è concesso il contributo.
- 2.11. In caso di verifica di atti, questa è effettuata su atti pubblici o atti visionabili in forma anonima.

3. Termini e modalità delle verifiche di effettività biennali delle funzioni dell'articolo 90.

- 3.1. L'articolo 91, comma 3, lettera a), della l.r. 68/2011 stabilisce che le verifiche sono effettuate d'ufficio e con cadenza biennale *“al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell'anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell'anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell'anno precedente, a condizione che l'unione richieda la verifica, entro e non oltre, il 1° marzo dell'anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b)”*.
- 3.2. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, *“le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell'effettività dell'esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stata accertata una pluralità di atti associativi per la medesima funzione. Nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica.”*
- 3.3. La fase iniziale delle verifiche di effettività biennali si svolge dal 1° marzo al 30 giugno. L'eventuale seconda fase della verifica è svolta dalla struttura regionale competente nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre.
- 3.4. A conclusione della verifica presso l'unione (iniziale o seconda fase) è redatto, per ciascuna funzione esercitata dall'unione, un verbale sottoscritto dal rappresentante dell'unione e dal funzionario della struttura regionale competente. Il verbale deve dare conto degli atti esaminati, delle funzioni, dei servizi e dei compiti svolti dall'unione per conto dei singoli comuni, secondo quanto disposto dal paragrafo 8.
- 3.5. La verifica iniziale è svolta dalla struttura regionale competente presso gli uffici della singola unione di comuni, previo sorteggio del mese in cui la verifica ha luogo e accordo sulla data di svolgimento; ove non sia raggiunto l'accordo, la struttura regionale comunica al presidente dell'unione la data della verifica.
- 3.6. Nel corso della verifica iniziale sono prese in considerazione tutte le funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 che risultano esercitate dall'unione, alla data della verifica.

- 3.7. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della verifica iniziale entro trenta giorni dallo svolgimento. Se è stato accertato l'effettivo esercizio di tutte le funzioni verificate, la verifica si conclude con esito positivo.
- 3.8. Se dalla verifica risulta che talune funzioni non sono effettivamente esercitate, con la comunicazione dell'esito della verifica la struttura regionale competente concede all'unione di comuni ulteriori dieci giorni per trasmettere eventuali elementi integrativi, anche successivi alla data della verifica in loco, che consentono di dimostrare l'effettività dell'esercizio della funzione.
- 3.9. Se gli elementi integrativi sono sufficienti a superare le criticità rilevate, la struttura regionale competente comunica all'unione che la verifica si conclude con esito positivo e non si procede con la seconda fase della verifica.
- 3.10. Se invece, decorso il termine di dieci giorni assegnato all'unione di comuni, non vengono trasmessi elementi integrativi o sono trasmessi oltre il termine concesso, si procede con la seconda fase della verifica.
- 3.11. Se gli elementi integrativi trasmessi non sono sufficienti a dimostrare il superamento di tutte le criticità rilevate durante la prima verifica e, pertanto, permangono ancora funzioni per le quali non risulta accertato l'effettivo esercizio, si procede con la seconda fase della verifica.
- 3.12. Se dalla verifica iniziale è stato accertato l'effettivo esercizio di tutte le funzioni esaminate ma risulta che l'unione beneficiaria dei contributi nell'anno precedente ha perso alla data stabilita per la verifica il requisito statutario del numero di funzioni necessario per accedere ai contributi, si apre la seconda fase della verifica.
- 3.13. Secondo quanto disposto dal comma 5, lettera b), dell'articolo 91, nei casi dei precedenti punti 3.10, 3.11 e 3.12 *“all'unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l'unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell'effettività; l'unione può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni”*.
- 3.14. La seconda fase della verifica può essere svolta dalla struttura regionale competente con le seguenti modalità:
 - a) presso l'unione, previo accordo sulla data di svolgimento; detta modalità è sempre adottata in caso di attivazione di nuova funzione dopo la prima fase di verifica;
 - b) mediante invio di documentazione integrativa;
 - c) mediante acquisizione d'ufficio della documentazione, presso le strutture regionali competenti per materia.
- 3.15. Nei casi dei precedenti punti 3.10, 3.11 e 3.12 la struttura regionale competente comunica all'unione che dovrà essere svolta la seconda fase della verifica, specifica con quali modalità tale verifica avrà luogo in relazione alle singole funzioni e ne stabilisce il termine di svolgimento. Nel caso la struttura ritenga necessaria la verifica in loco per funzioni già attive, nella comunicazione sarà indicato il periodo di massima nel quale la verifica avrà luogo, fermo restando che la data puntuale della verifica sarà individuata successivamente previo accordo con l'unione.
- 3.16. Nella comunicazione di cui al precedente punto 3.15 la struttura regionale evidenzia all'unione di comuni se, sulla base degli esiti negativi della verifica iniziale, l'unione non risulta esercitare il numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi dell'articolo 90, con l'eventuale possibilità di un procedimento di revoca del contributo concesso nell'anno precedente a conclusione della seconda fase di verifica.
- 3.17. La seconda fase della verifica sarà effettuata sulle funzioni per le quali nella verifica iniziale vi è stato un esito negativo, limitatamente alle attività che hanno determinato la precedente valutazione negativa. Se l'unione di comuni avrà attivato nuove funzioni entro

la data fissata per la seconda fase della verifica, dovrà darne comunicazione alla struttura regionale competente al fine di sottoporre le medesime a verifica di effettività in loco.

- 3.18. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della seconda fase della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento (da intendersi anche quale termine ultimo per la trasmissione della documentazione integrativa o per l'accertamento d'ufficio).
- 3.19. Se a conclusione della verifica biennale risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall'articolo 90, comma 1, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per l'invio di eventuali elementi integrativi, riconducibili non oltre la data della seconda verifica, sull'effettività dell'esercizio associato. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.

4. Termini e modalità delle verifiche di effettività biennali delle funzioni dell'articolo 82.

- 4.1. L'articolo 91, comma 7, della l.r. 68/2011 stabilisce che *“l'esercizio effettivo delle funzioni che l'unione esercita per conto dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, è accertato d'ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a)”*.
- 4.2. Se le funzioni esercitate per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo dell'articolo 82 coincidono con le funzioni rilevanti per l'articolo 90, si applicano le disposizioni del paragrafo 3. Per tali funzioni le comunicazioni previste dal paragrafo 3 sono trasmesse anche ai comuni potenzialmente beneficiari del contributo dell'articolo 82.
- 4.3. Le verifiche delle funzioni, diverse da quelle del punto 4.2, esercitate dall'unione per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo dell'articolo 82 si svolgono contestualmente alle verifiche delle funzioni rilevanti per l'articolo 90. Si applicano le disposizioni dei precedenti punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e la disciplina seguente.
- 4.4. Nel corso della verifica iniziale sono prese in considerazione tutte le funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 82 che risultano esercitate per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo alla data della verifica.
- 4.5. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni e ai comuni potenzialmente beneficiari del contributo l'esito della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento. La verifica procede con le stesse modalità previste per le funzioni rilevanti per l'articolo 90 indicate ai punti da 3.7 a 3.11.
- 4.6. La seconda fase della verifica per le funzioni esercitate per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo dell'articolo 82, diverse da quelle rilevanti per l'articolo 90, può essere svolta dalla struttura regionale competente con le seguenti modalità:
- a) mediante invio di documentazione integrativa, entro e non oltre il 15 settembre;
 - b) mediante acquisizione d'ufficio della documentazione, presso le strutture regionali competenti per materia, entro e non oltre il 15 settembre;
- 4.7. Se ricorrono i casi dei punti 3.10 e 3.11, la struttura regionale competente comunica all'unione che dovrà essere svolta la seconda fase della verifica, nella quale l'unione dovrà dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell'effettività, e specifica con quali modalità tale verifica avrà luogo in relazione alle singole funzioni.

- 4.8. Nella comunicazione del precedente punto 4.7 la struttura regionale competente evidenzia se sulla base degli esiti negativi della verifica iniziale, l'unione non risulta esercitare il numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso dei comuni potenzialmente beneficiari ai contributi dell'articolo 82. Se ricorre il caso, tale aspetto sarà rilevato anche nella comunicazione del punto 3.15.
- 4.9. La seconda fase della verifica sarà effettuata sulle funzioni per le quali nella verifica iniziale vi è stato un esito negativo, limitatamente alle attività che hanno determinato la precedente valutazione negativa.
- 4.10. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della seconda fase della verifica entro trenta giorni dal termine ultimo per la trasmissione della documentazione integrativa o per l'accertamento d'ufficio.

5. Termini e modalità delle verifiche di effettività su richiesta

- 5.1. Secondo quanto disposto dall'articolo 91 della l.r. 68/2011, nell'anno successivo alle verifiche biennali hanno luogo le verifiche di effettività su richiesta.
- 5.2. Le richieste devono essere presentate al Settore "Affari istituzionali e delle autonomie locali cultura della legalità sicurezza e polizia locale politiche per la partecipazione. Ufficio ed osservatorio elettorale" entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo alle verifiche biennali e sono possibili nei seguenti casi:
 - a) da parte dell'unione di comuni interessata, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi dell'articolo 90, lo svolgimento effettivo:
 1. di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo;
 2. di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell'anno successivo alle verifiche biennali, anche da unioni di nuova costituzione;
 - b) da parte del comune o dell'unione interessati, quando si tratta di accertare l'effettività dell'esercizio di una funzione rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 82 per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo.
- 5.3. Con la verifica di cui alla lettera a) del precedente punto 5.2 è accertato anche l'effettivo esercizio delle funzioni per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo dell'articolo 82 se le funzioni coincidono con quelle oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera.
- 5.4. A conclusione della verifica presso l'unione è redatto, per ciascuna funzione esercitata dall'unione, un verbale sottoscritto dal rappresentante dell'unione e dal funzionario della struttura regionale competente. Il verbale deve dare conto degli atti esaminati, delle funzioni, dei servizi e dei compiti svolti dall'unione per conto dei singoli comuni, secondo quanto disposto dal paragrafo 8.
- 5.5. Anche le verifiche su richiesta si svolgono *"in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell'effettività dell'esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stata accertata una pluralità di atti associativi per la medesima funzione"* (articolo 91, comma 4).
- 5.6. La verifica iniziale è svolta dalla struttura regionale competente presso gli uffici della singola unione di comuni, previo accordo sulla data di svolgimento.
- 5.7. La struttura regionale competente comunica all'unione gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento. Se è stato accertato l'effettivo esercizio di tutte le funzioni verificate, la verifica si conclude con esito positivo.
- 5.8. Se dalla verifica risulta che talune funzioni non sono effettivamente esercitate, con la comunicazione dell'esito della verifica la struttura regionale competente concede all'unione di comuni ulteriori dieci giorni per trasmettere eventuali elementi integrativi,

anche successivi alla data della verifica in loco, che consentono di dimostrare l'effettività dell'esercizio della funzione.

- 5.9. Se gli elementi integrativi sono sufficienti a superare le criticità rilevate, la struttura regionale competente comunica all'unione che la verifica si conclude con esito positivo.
- 5.10. Se invece, decorso il termine di dieci giorni assegnato all'unione di comuni, non vengono trasmessi elementi integrativi o sono trasmessi oltre il termine concesso, o gli elementi trasmessi non sono sufficienti a dimostrare il superamento delle criticità rilevate e l'effettivo esercizio delle funzioni, all'unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l'unione può dimostrare di aver svolto le attività necessarie per il raggiungimento dell'effettività dell'esercizio delle funzioni medesime.
- 5.11. La seconda fase della verifica può essere svolta dalla struttura regionale competente con le seguenti modalità:
 - a) presso l'unione, previo accordo sulla data di svolgimento;
 - b) mediante invio di documentazione integrativa;
 - c) mediante acquisizione d'ufficio della documentazione, presso le strutture regionali competenti per materia.
- 5.12. Nel caso del punto 5.10 la struttura regionale competente comunica all'unione e ai comuni interessati che dovrà essere svolta la seconda fase della verifica, specificando con quali modalità tale verifica avrà luogo in relazione alle singole funzioni e stabilendone il termine di svolgimento. Nel caso la struttura ritenga necessaria la verifica in loco, nella comunicazione sarà indicato il periodo di massima nel quale la verifica avrà luogo, fermo restando che la data puntuale della verifica sarà individuata successivamente previo accordo con l'unione.
- 5.13. La seconda fase della verifica sarà effettuata sulle funzioni per le quali nella verifica iniziale vi è stato un esito negativo, limitatamente alle attività che hanno determinato la precedente valutazione negativa.
- 5.14. La struttura regionale competente comunica all'unione e ai comuni interessati gli esiti dalla seconda fase della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento (da intendersi anche quale termine ultimo per la trasmissione della documentazione integrativa o per l'accertamento d'ufficio).

6. Termini e modalità delle verifiche di effettività nei casi di ingresso di un comune in unione

- 6.1. Nel caso in cui un comune entri a far parte di un'unione di comuni durante le verifiche biennali, dopo la chiusura con esito positivo della verifica iniziale per tutte le funzioni esaminate, l'unione di comuni può chiedere una nuova verifica, volta ad accertare l'effettivo esercizio per il nuovo comune delle funzioni già verificate con esito positivo per i restanti comuni. Non è consentita la verifica di funzioni nuove, attivate dopo la chiusura della verifica iniziale.
- 6.2. La verifica può essere chiesta dopo che l'ingresso del nuovo comune in unione ha avuto luogo e comunque non oltre il 1° settembre.
- 6.3. La verifica è svolta dalla struttura regionale competente presso gli uffici della singola unione di comuni, previo accordo sulla data di svolgimento.
- 6.4. A conclusione della verifica presso l'unione è redatto, per ciascuna funzione esercitata dall'unione, un verbale sottoscritto dal rappresentante dell'unione e dal funzionario della struttura regionale competente. Il verbale deve dare conto degli atti esaminati, delle funzioni, dei servizi e dei compiti svolti dall'unione per conto dei singoli comuni, secondo quanto disposto dal paragrafo 8.
- 6.5. La struttura regionale competente comunica all'unione gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento.

- 6.6. La verifica a richiesta è volta ad accertare l'esercizio da parte dell'unione per tutti i comuni del numero minimo di funzioni previste dall'articolo 90, comma 1, lettera b) della l.r. 68/2011, al fine di poter considerare l'unione nel procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90. La verifica non produce effetti ai fini della revoca dei contributi.
- 6.7. Anche nell'anno successivo alle verifiche biennali l'unione di comuni può chiedere una nuova verifica a seguito dell'ingresso di un comune in unione per le funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito positivo, al fine di accertare l'effettivo esercizio per il nuovo comune delle funzioni già verificate con esito positivo per i restanti comuni.
- 6.8. Anche nel caso del precedente punto 6.7 la richiesta può essere effettuata dall'unione dopo che l'ingresso del nuovo comune in unione ha avuto luogo e comunque non oltre il 1° settembre.
- 6.9. Per lo svolgimento della verifica del punto 6.8 si applicano le disposizioni previste per le verifiche a richiesta dai punti da 5.4 a 5.14.

7. Disposizioni per lo svolgimento della verifica di effettività in videoconferenza.

- 7.1. In tutti i casi in cui è prevista la verifica di effettività in presenza, comunque denominata ("in loco", "presso l'unione di comuni", "presso gli uffici della singola unione di comuni"), la struttura regionale competente può svolgere, in alternativa, la verifica in modalità videoconferenza.
- 7.2. La documentazione è acquisita via e-mail nel corso della videoconferenza o nei termini indicati nel verbale. Il verbale della riunione è predisposto dalla struttura regionale competente ed è sottoscritto dal funzionario o dai funzionari regionali partecipanti, previa trasmissione via e-mail ai rappresentanti dell'unione partecipanti, che possono richiedere modifiche entro il giorno successivo alla trasmissione; in caso di dissenso, questo è sommariamente indicato in calce al verbale medesimo.
- 7.3. Salvo quanto espressamente previsto dal presente paragrafo, allo svolgimento della verifica in videoconferenza si applicano le altre disposizioni contenute nel presente allegato relative alle verifiche di effettività, comunque denominate, che si svolgono in presenza.

8. Funzioni, servizi e compiti oggetto di verifica

- 8.1. **Funzione "Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali"**
 - a) gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali.
- 8.2. **Funzione "Gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale"**
 - a) reclutamento e concorsi;
 - b) trattamento giuridico del personale;
 - c) trattamento economico del personale.

Le attività e i compiti di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 costituiscono, inoltre, l'oggetto della verifica della funzione fondamentale "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" qualora ne sia previsto l'esercizio per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.

- 8.3. **Funzione fondamentale "Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale"**

- a) gestione e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza;
- b) gestione diretta o dei contratti per l'apertura delle biblioteche agli utenti;
- c) gestione diretta o dei contratti per l'apertura dei musei al pubblico.

8.4. Funzione fondamentale “Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”

- a) Piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della l.r. 65/2014:
 1. Se la funzione è sottoposta a verifica per la prima volta:
 - avvio del procedimento per la predisposizione del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014 e relativa trasmissione alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 65/2014. La struttura regionale competente provvede a verificare presso la struttura regionale competente per materia lo svolgimento delle attività di cui al presente punto; la documentazione può essere acquisita in sede di verifica solo se la trasmissione non è ancora stata acquisita dall'ufficio regionale competente per materia.
 2. Se la funzione è già stata sottoposta a verifica, ma il piano strutturale intercomunale non è stato ancora approvato, deve essere data dimostrazione dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quanto accertato nell'ultima verifica effettuata. A titolo esemplificativo: se è stato già accertato l'avvio del procedimento: attività propedeutica alla redazione del piano, approvazione della proposta di piano; se è stato adottato il piano: istruttoria delle osservazioni.
 3. Se il piano strutturale intercomunale è già stato approvato e divenuto efficace, deve essere data dimostrazione che, in presenza di attività successive all'approvazione (es: varianti), queste sono state effettuate dall'ufficio dell'unione di comuni.
 4. Nei casi dei precedenti punti 2 e 3, la struttura regionale competente può acquisire dagli uffici regionali notizia circa la sussistenza di atti trasmessi alla Regione inerenti il piano strutturale intercomunale oggetto di verifica.
- b) Costituzione di un ufficio comune cui competono:
 1. la predisposizione dei piani strutturali e loro varianti;
 2. la predisposizione dei piani operativi e loro varianti.La struttura regionale competente provvede ad acquisire dagli uffici regionali notizia circa la sussistenza di atti trasmessi alla regione, inerenti i comuni per i quali ha luogo la verifica.

8.5. Funzione “Piano strutturale intercomunale”

- a) Se la funzione è sottoposta a verifica per la prima volta:
 1. avvio del procedimento per la predisposizione del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014 e relativa trasmissione alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 65/2014. La struttura regionale competente provvede a verificare presso la struttura regionale competente per materia lo svolgimento delle attività di cui al presente punto; la documentazione può essere acquisita in sede di verifica solo se la trasmissione non è ancora stata acquisita dall'ufficio regionale competente per materia.
- b) Se la funzione è già stata sottoposta a verifica, ma il piano strutturale intercomunale non è stato ancora approvato, deve essere data dimostrazione dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quanto accertato nell'ultima verifica effettuata. A titolo esemplificativo: se è stato già accertato l'avvio del procedimento: attività

propedeutica alla redazione del piano, approvazione della proposta di piano; se è stato adottato il piano: istruttoria delle osservazioni.

- c) Se il piano strutturale intercomunale è già stato approvato e divenuto efficace, deve essere data dimostrazione che, in presenza di attività successive all'approvazione (es: varianti), queste sono state effettuate dall'ufficio dell'unione di comuni.
- d) Nei casi dei precedenti punti b) e c), la struttura regionale competente può acquisire dagli uffici regionali notizia circa la sussistenza di atti trasmessi alla Regione inerenti il piano strutturale intercomunale oggetto di verifica.

8.6. Funzione fondamentale “Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”

1. Attività in materia di pianificazione di protezione civile:

- a) predisposizione dei singoli piani di protezione civile dei comuni che hanno conferito la funzione all'unione. L'unione deve dimostrare di aver svolto le attività di predisposizione dei singoli piani e di aver terminato tali attività con la trasmissione dei piani ai singoli comuni ai fini della successiva adozione da parte delle relative Giunte comunali. Nel caso di adesione all'unione di un nuovo comune l'attività di cui al presente punto è richiesta decorsi sei mesi dall'avvio dell'esercizio della funzione di protezione civile per il nuovo comune aderente;
- b) predisposizione e adozione da parte del Consiglio dell'unione della “Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata”, concordata tra i comuni partecipanti. Nel caso di variazioni (in entrata o in uscita) dei comuni che hanno conferito la funzione all'unione è richiesta una revisione della presente sezione ed una conseguente nuova adozione decorsi sei mesi dall'avvenuta modifica della compagine associativa. Nella verifica successiva a quella in cui è stata accertata l'adozione della sezione ne è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio dell'unione;
- c) attività di revisione periodica dei singoli piani comunali. Secondo quanto disposto dalla disciplina regionale vigente, l'unione deve dimostrare di aver svolto attività di revisione periodica dei singoli piani comunali e della “Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata” almeno decorsi tre anni dalla relativa approvazione. In tal caso è richiesto lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti a) e b).

2. Attività di Centro Situazioni (Ce.Si):

- a) istituzione di un servizio di reperibilità H24 per le funzioni di protezione civile in forma associata, eventualmente anche integrato con altri servizi di reperibilità istituzionali di altre funzioni gestite in forma associata (es: polizia municipale);
- b) gestione dell'acquisizione delle comunicazioni del sistema di allertamento meteo di cui al DPCM 27/02/2004 e dalle successive attività previste nelle disposizioni regionali, e in particolare nel contatto con i Sindaci e nel supporto relativamente all'attività di valutazione dello scenario in atto durante gli eventi, nonché nella gestione di altre comunicazioni di allertamento eventualmente previste per altri rischi presenti nel territorio di competenza;
- c) ricezione, verifica e aggiornamento delle segnalazioni di criticità in atto o previste, al fine di mantenere un quadro costantemente aggiornato delle informazioni disponibili sulla situazione in atto, a supporto dei Sindaci.

3. Coordinamento dei primi soccorsi:

- a) svolgimento di attività a supporto dei comuni nel coordinamento dei primi soccorsi, secondo quanto previsto dalla vigente pianificazione comunale di protezione civile. Ai fini della verifica la struttura regionale competente provvederà ad acquisire preventivamente d'ufficio presso il Settore Protezione Civile regionale informazioni

circa il verificarsi di situazioni di emergenza nel periodo interessato dalla verifica. Nel caso vi siano state emergenze, l'unione deve dimostrare di aver svolto le attività a supporto dei comuni previste dal vigente piano di protezione civile comunale.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle vigenti discipline statali e regionali in materia di protezione civile, in particolare della deliberazione di Giunta regionale n. 911 del 1° agosto 2022 e del decreto n. 19247 del 29 settembre 2022.

8.7. Funzione fondamentale “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”

- a) servizi e interventi in favore delle famiglie:
 - 1. istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale; trasmissione dei dati all’INPS per l’erogazione degli assegni;
 - 2. istruttoria e adozione dei provvedimenti per la concessione di contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l’erogazione di agevolazioni per l’affitto a persone o nuclei familiari in stato di bisogno;
- b) servizi e interventi per l’infanzia e i minori:
 - 1. interventi di pronto intervento, accoglienza, protezione, assistenza e supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono, privi di assistenza familiare, non accompagnati o temporaneamente allontanati dal nucleo familiare.
- c) servizi e interventi di assistenza sociale per anziani:
 - 1. servizi di assistenza domiciliare;
 - 2. servizi di supporto (es: pasti a domicilio);
- d) servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti disabili:
 - 1. servizi di trasporto sociale;
 - 2. interventi di supporto all’inserimento lavorativo;
- e) servizi di assistenza sociale e di interazione di immigrati e nomadi:
 - 1. progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazione di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
- f) servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale:
 - 1. servizi di pronto intervento e prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;
 - 2. contributi di sostegno economico;
 - 3. servizi di supporto (es: mensa sociale, distribuzione di beni di prima necessità, servizi per l’igiene personale).

8.8. Funzione fondamentale “Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell’infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore”

- a) edilizia scolastica;
- b) trasporto scolastico;

c) mensa scolastica.

8.9. Funzione fondamentale “Polizia municipale e polizia amministrativa locale”

Costituzione di un corpo unico o comunque di un unico servizio di polizia municipale, così come previsto dalla legge 65/1986 e dalla l.r. 11/2020, di cui facciano parte tutti gli addetti di polizia municipale (trasferiti o comandati, a norma dell'articolo 18 della l.r. 11/2020) dei singoli comuni che svolgono i loro compiti nell'intero territorio dei comuni medesimi.

8.10. Funzione fondamentale “Servizi in materia statistica”

Svolgimento delle attività inerenti alle indagini statistiche dell'ISTAT previste nel Programma Statistico Nazionale.

In considerazione delle caratteristiche specifiche della funzione, si considera effettivo l'esercizio della funzione quando l'unione dà conto di aver svolto attività relative a indagini nell'anno della verifica; se nell'anno della verifica non sono stati individuati comuni campione, la verifica è effettuata per le attività dell'anno precedente e, se il PSN non ha previsto neanche in questo periodo alcuna rilevazione, la verifica ha esito positivo. Si considerano solo le rilevazioni successive alla data di attivazione dell'esercizio associato.

8.11. Funzione “Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica”

a) Procedure di valutazione di impatto ambientale:

1. costituzione di un ufficio comune che opera quale struttura operativa dei comuni associati in qualità di autorità competente per :
 - procedure di verifica di assoggettabilità;
 - procedure di valutazione di impatto ambientale.

b) Vincolo idrogeologico di competenza comunale (articolo 42, comma 5, l.r. 39/2000):

1. rilascio dell'autorizzazione;
2. espletamento delle attività amministrative conseguenti a procedimenti soggetti a dichiarazione ai sensi della normativa vigente (es: verifica documentale e legale, svolgimento di eventuali sopralluoghi di controllo).

c) Funzioni comunali in materia paesaggistica:

1. Pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica
 - nomina della commissione dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 in forma associata. Se la nomina non ha avuto luogo, la verifica si considera con esito positivo solo se non sono ancora decorsi 120 giorni dalla decorrenza dell'esercizio associato, nel rispetto dell'articolo 249 bis della l.r. 65/2014. In tal caso l'unione di comuni deve dimostrare di aver dato corso alle procedure per l'individuazione dei componenti della commissione associata;
 - rilascio dei pareri da parte della commissione associata.
2. Costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:
 - rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

8.12. Funzione “Sportello unico delle attività produttive”

1. Espletamento delle attività amministrative conseguenti a procedimenti soggetti a SCIA ai sensi della normativa vigente (es: verifica documentale e legale);
2. rilascio dell'autorizzazione unica;
3. rapporti con soggetti terzi ai fini dell'acquisizione di pareri endoprocedimentali.

8.13. Funzione “Centrale unica di committenza”

- a) Se la funzione è sottoposta a verifica per la prima volta, l'unione deve essere qualificata quale centrale di committenza da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la fase di affidamento di lavori, servizi e forniture per tutti i comuni associati. La verifica del possesso di tale requisito ha luogo d'ufficio, attraverso la consultazione della specifica sezione dell'elenco gestito e pubblicato da ANAC.
- b) A decorrere dalla verifica successiva a quella in cui è stato accertato il conseguimento della qualificazione di cui alla lettera a), la funzione si considera esercitata se permane tale qualificazione e se è data dimostrazione, in relazione al livello di qualificazione conseguito, dello svolgimento di attività di centralizzazione della committenza inerenti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture destinati ai comuni associati, relative a procedure di importo superiore alle soglie indicate dall'articolo 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023. In assenza di attività relative a procedure di importo superiore alle soglie per le quali il “Codice dei contratti pubblici” prevede l'obbligo di qualificazione, la funzione si considera esercitata se è data dimostrazione dello svolgimento di attività di centralizzazione della committenza inerenti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture destinati ai comuni associati relative a procedure di importo inferiore a tali soglie, ad eccezione delle procedure di affidamento diretto.

8.14. Funzione “Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)”

- a) Espletamento delle attività amministrative conseguenti a procedimenti soggetti a SCIA ai sensi della normativa vigente;
- b) rilascio del permesso a costruire;
- c) rapporti con soggetti terzi ai fini dell'acquisizione di pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati;
- d) ricezione delle CILA.

8.15. Funzione “Gestione dei servizi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)”

- a) Costituzione di un Ufficio per la transizione digitale (UTD) e nomina del Responsabile per la transizione digitale (RTD) in forma associata, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- b) gestione e sviluppo delle infrastrutture e delle reti dei comuni associati;
- c) assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro dei comuni associati;
- d) acquisizione di beni e servizi per i comuni associati.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 24)

Delibera N 39 del 26/01/2026

Proponente

DAVID BARONTINI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Giancarlo CAPPELLI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

art. 1-sexies del Decreto Legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 - Rilascio Intesa per Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'allacciamento entra-esce alla cabina primaria (C.P.) Zambra di e- Distribuzione dalla Linea 132 kV n. 807 "Certaldo-Poggibonsi" nel Comune di San Gimignano in provincia di Siena.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 1 sexies del Decreto Legge (D.L.) 29/08/2003 n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge 27/10/2003 n. 290, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica del competente ministero, comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;

Vista la legge 23/08/2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Visti:

- il D.L. 01/03/2021 n. 22 convertito con legge n. 55/2021, relativamente al trasferimento di competenze tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'istituto Ministero della Transizione Ecologica;
- il D.L. 11/11/2022 n. 173, convertito con legge n. 204/2022, per effetto del quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.);

Vista la legge regionale (l.r.) 24/02/2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia";

Visti il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 18/04/1994 n. 383 e la l.r. 10/11/2014 n. 65 in materia di governo del territorio e s.m.i.;

Vista la l.r. 08/01/2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Premesso che:

- la società Terna S.p.A. ha presentato al M.A.S.E. in data 20/09/2024, con nota prot. P20240101993, istanza per la costruzione e l'esercizio dell'allacciamento entra-esce alla Cabina Primaria (C.P.) Zambra di e-Distribuzione dalla Linea 132 kV n. 807 "Certaldo-Poggibonsi" nel Comune di San Gimignano in provincia di Siena;
- il M.A.S.E., a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 40455 del 04/03/2025 (prot. regionale n. 0154920 del 07/03/2025) ha comunicato formalmente l'avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, fornendo contestualmente a tutte le Amministrazioni/Enti e Società interessate dal procedimento, le informazioni in ordine all'accesso telematico utili a scaricare il progetto in questione;
- il progetto in questione, come riportato nella comunicazione di avvio del procedimento del M.A.S.E., non è soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) né a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 art. 6, comma 6 e comma 7. Allo stesso modo il proponente ha dichiarato allo stesso M.A.S.E. di non ritenere necessaria la presentazione della richiesta di valutazione preliminare (prescreening) ai sensi del comma 9 del medesimo articolo;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio e i Progetti Internazionali, con nota prot. n. 0003295 del 07/03/2025 (prot. regionale n. 0168108 del 13/03/2025), ha chiesto a questa Regione di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità/non conformità dell'opera proposta in relazione alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune interessato;
- il M.A.S.E. con nota Prot. n. 199998 del 28/10/2025 (prot. regionale n. 0847986 del 29/10/2025), ha comunicato il "preavviso di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria",

mettendo a disposizione tramite link le integrazioni pervenute dal proponente nonché segnalando che decorso infruttuosamente il termine di 15 giorni dalla data del sollecito, avrebbe proceduto all'acquisizione delle determinazioni di competenza degli enti e amministrazioni che non avessero trasmesso i pareri di propria competenza, in regime di "silenzio-assenso", disponendo la conclusione del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- con nota prot. n. 231530 del 05/12/2025 (prot. regionale n. 0961051 del 11/12/2025), il M.A.S.E. ha comunicato la chiusura positiva del procedimento con una serie di prescrizioni, richiedendo l'espressione dell'Intesa da parte della Regione Toscana;

Preso atto che:

- e-distribuzione S.p.A. ha richiesto a Terna S.p.A. una connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per la nuova C.P. di distribuzione dell'energia elettrica denominata "C.P. Zambra";
- la soluzione tecnica proposta prevede che la nuova connessione alla futura C.P. Zambra sia realizzata tramite un collegamento aereo in entra-esce realizzato con l'installazione di n. 1 nuovo sostegno (28der) in doppia terna da posizionarsi sotto linea all'elettrodotto esistente a 132 kV "Certaldo - Poggibonsi" n. 807. La lunghezza complessiva dell'intervento è di circa 0,4 km e non prevede demolizioni di sostegni o dei conduttori, che saranno traslati sul nuovo sostegno;
- per l'attuazione delle varianti descritte, verranno eseguite le seguenti attività: realizzazione delle opere di fondazione, montaggio del traliccio con i relativi armamenti, traslazione dei conduttori sul nuovo sostegno e tesatura delle due nuove campate di collegamento alla C.P. Zambra;

Preso atto altresì che nella nota 05/12/2025 di chiusura positiva del procedimento il MASE dà atto dell'acquisizione nella conferenza di servizi statale dei contributi:

- del Settore Genio Civile Valdarno Superiore di questa Regione, nota prot. 367804 del 21/05/2025, che specifica di non aver rilevato interferenze con il Reticolo Idrografico Regionale di cui alla l.r. n. 79/2012;
- di ARPAT - Area Vasta Sud – Settore Agenti Fisici, nota prot. 36524 del 02/05/2025, che, rilevando *che l'intervento in oggetto è conforme al DPCM 08/07/2023 per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico, ha espresso una valutazione positiva dell'intervento. Ha quindi prescritto la trasmissione delle seguenti informazioni (che potranno essere fornite anche in base alla configurazione finale della CP ZAMBRA, ancora non realizzata):*
 - *testa del nuovo sostegno 28der (da cui si evince l'angolo tra le terne in arrivo da CP);*
 - *cablaggio completo due nuovi tratti di linea, a partire dai tralicci interni alla CP "ZAMBRA" fino ai sostegni esistenti 27 e 28, corredato di tutte le caratteristiche elettriche e meccaniche, in base a quanto riportato al § 5.1.2 del DM 29/05/2008 "APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI";*
 - *stime dei campi a 1,5 m dal suolo in relazione alla effettiva altezza dei conduttori;*
 - *coordinate in formato gauss-boaga (Monte Mario Italy Zone 1) della posizione del nuovo traliccio 28der e dei tralicci di uscita dalla CP "ZAMBRA";*

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 25413 del 19/11/2024 questa Regione ha rilasciato autorizzazione unica, ai sensi della l.r. n. 39/2005, alla costruzione e all'esercizio della nuova cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV denominata "Zambra", in località Cusona nel comune di San Gimignano (SI), di cui il presente intervento costituisce il necessario allacciamento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;

Viste:

- la nota prot. n. 0189733 del 21/03/2025 del Settore "Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia" di questa Regione (ufficio referente per l'Intesa di cui al D.L. 29 agosto 2003, n. 239), con la quale si richiedeva al Comune e alla Provincia interessati:

- a) di esprimersi in merito all'accertamento di conformità urbanistica, ricordando che, nel caso di non conformità, l'autorizzazione in oggetto, laddove rilasciata, avrebbe costituito variante automatica;
- b) di esprimere le proprie determinazioni complessive in merito al progetto, compreso il parere sull'eventuale (laddove necessaria) variante e il parere generale in merito al progetto da parte degli enti locali, previsto dall'art. 4 della l.r. n. 39/2005 ai fini della predisposizione dell'atto di Intesa regionale;
- la nota del Comune di San Gimignano (SI) prot. n. 13197 del 10/06/2025 (prot. regionale n. 0454385 del 17/06/2025), con la quale viene rilevato che la previsione di un collegamento della cabina primaria al tratto di elettrodotto di cui trattasi, non costituisce variante urbanistica e, contestualmente, viene espresso nulla osta ai fini dell'Intesa regionale;
 - la nota prot. n. 0462285 del 18/06/2025 del Settore "Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia" di questa Regione, con la quale è stato fornito riscontro al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti circa l'esito di Conformità Urbanistica per l'opera in questione;

Considerato che dalla Provincia di Siena non sono pervenuti riscontri e osservazioni ai fini dell'Intesa in relazione al progetto in questione;

Richiamato che gli assensi di cui all'art. 120 del Regio Decreto n. 1775/1933 nonché quelli previsti da successiva legislazione sono demandati al procedimento unico del M.A.S.E., il quale al riguardo, con la nota del 05/12/2025 (prot. regionale n. 0961051 del 11/12/2025) ha chiuso positivamente la Conferenza di Servizi decisoria semplificata, richiedendo contestualmente l'Intesa alla Regione Toscana;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso e considerato, tenendo conto della necessità del rispetto dei termini di chiusura dell'iter autorizzativo già richiamati dal M.A.S.E.:

- di rilasciare l'Intesa, ai sensi del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 27/10/2003 n. 290 e s.m.i., necessaria ai fini dell'autorizzazione statale alla costruzione ed esercizio dell'intervento in progetto;
- di richiamare nell'Intesa la richiesta formulata da parte di ARPAT di cui alla sua nota del 02/05/2025 sopracitata, che il soggetto autorizzato dovrà provvedere a riscontrare, nella fase successiva all'autorizzazione statale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di esprimere l'Intesa di cui all'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003, convertito in legge dalla legge n. 290/2003, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente l'istanza di cui alle premesse, presentata dalla società Terna S.p.A. ed avente ad oggetto la costruzione ed esercizio dell'allacciamento entra-esce alla C.P. Zambra di e- Distribuzione dalla Linea 132 kV n. 807 "Certaldo-Poggibonsi" nel Comune di San Gimignano in provincia di Siena;
2. di richiamare che la società Terna S.p.A. dovrà provvedere a riscontrare, successivamente all'autorizzazione, la richiesta formulata da parte di ARPAT di cui alla sua nota del 02/05/2025 citata nelle premesse;
3. di dare atto che l'Intesa espressa conferma anche l'accertamento, già anticipato con nota regionale prot. n. 0462285 del 18/06/2025, della conformità/non conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, adempimento già previsto dall'art. 81 del DPR n. 616/1977 e dal DPR n. 383/1994;

4. di dare atto che l'Intesa è espressa sulla documentazione e gli elaborati progettuali che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. a) della Legge n. 241/1990 in ordine all'accesso telematico alle informazioni, risultano scaricabili dal link attivato dal M.A.S.E. con nota prot. regionale n. 0154920 del 07/03/2025. Resta fermo che, nell'eventualità di ulteriore modifica progettuale dell'istanza in oggetto, dovrà essere richiesta conferma della presente Intesa;
5. di fare salvo l'obbligo, da parte di Terna S.p.A., di acquisizione di ogni altro nulla osta o parere previsto dalle norme, nonché del rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica;
6. di trasmettere la presente deliberazione al M.A.S.E. per i successivi adempimenti di competenza e, per opportuna conoscenza, al Comune di San Gimignano e alla Provincia di Siena.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE
GIANCARLO CAPPELLI

IL DIRETTORE
ANDREA RAFANELLI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 28)

Delibera N 41 del 26/01/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Serena MODRIC

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Ridefinizione del termine di rendicontazione del secondo stato di avanzamento dei lavori relativo al bando per il contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023”, in particolare l'art. Art. 3 “Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico” che riconosce un aiuto in forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per un importo massimo complessivo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, quale sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi;

Vista la DGR n. 831 del 17/07/2023 con la quale, in attuazione della L.R. 44/2022, sono stati approvati criteri e modalità per l'accesso al contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico;

Visto il decreto dirigenziale n. 20508 del 21/09/2023 di approvazione del bando "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022", per la concessione di contributi destinati a sostenere le spese di investimento in favore delle imprese esercenti impianti di risalita o impianti e attrezzature di servizio agli stessi nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale della Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 27153 del 01/12/2023 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse;

Visto il successivo decreto dirigenziale n. 9912 del 29/04/2024 con il quale sono state finanziate le imprese ammesse a contributo con il decreto di cui al precedente capoverso, notificato con comunicazione del 14/05/2024;

Visto il paragrafo 8.1 “Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione” del bando approvato con il citato decreto dirigenziale n. 20508/2023 che prevede l'erogazione di un acconto del 50% entro 9 mesi dalla concessione del contributo stesso (I SAL- Stato Avanzamento Lavori) ed un acconto del 30% del contributo a seguito di presentazione di rendicontazione delle spese entro 18 mesi, quest'ultimo entro il 14/11/2025;

Preso atto che con DGR n. 660 del 26/05/2025 è stato prorogato al 14/10/2025 il termine di rendicontazione del “primo periodo di rendicontazione”, del bando approvato con il decreto dirigenziale n. 20508 del 21/09/2023, per l'erogazione dell'acconto del 50% del contributo concesso;

Tenuto conto che le scadenze del I SAL (Stato Avanzamento Lavori) e del II SAL (Stato avanzamento Lavori), a seguito della proroga concessa di cui al precedente capoverso, risultano quasi coincidenti;

Preso atto della comunicazione inviata da Federfuni lo scorso 9 gennaio nella quale le imprese associate, ammesse a contributo con il citato decreto n. 9912/2024, evidenziano la propria difficoltà a rispettare il termine di effettuazione delle spese ammesse a finanziamento per l'erogazione del II SAL (Stato Avanzamento Lavori), in considerazione delle criticità finanziarie legate al ritardo dei pagamenti dei contributi su altro bando ministeriale, e chiedono di poter

presentare un'unica rendicontazione finale del progetto (comprensiva di II SAL e SALDO) entro 30 giorni dal termine finale del 30/09/2026;

Ritenuto di accogliere, per le motivazioni evidenziate nel precedente capoverso, la richiesta di poter presentare un'unica rendicontazione finale del progetto (comprensiva di II SAL e SALDO) entro 30 giorni dal termine finale del 30/09/2026 previsto per il sostenimento delle spese di investimento ammesse, da parte dei soggetti beneficiari ammessi a contributo con decreto dirigenziale n. 27153 del 01/12/2023, senza possibilità di ulteriori proroghe ;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di prevedere, da parte dei soggetti ammessi a beneficiare del contributo di cui al bando approvato con decreto dirigenziale n. 20508 del 21/09/2023, la presentazione di una rendicontazione finale del progetto (comprensiva di II Stato Avanzamento Lavori e SALDO) entro 30 giorni dal termine finale del 30/09/2026 previsto per il sostenimento delle spese di investimento ammesse, senza possibilità di ulteriori proroghe.

2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
SERENA MODRIC

Il Direttore
ALBINO CAPORALE



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 37)

Delibera N 45 del 26/01/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Serena MODRIC

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

PR FESR 2021-2027. Bandi RS 2025. Proroga del termine per la presentazione delle domande.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 2017 n. 71 “*Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese*”;
- il Programma di Governo 2020–2025, approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 2 ottobre 2024, come aggiornato con Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR), approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2025, così come integrata con DCR n. 10 del 12/03/2025 e DCR n. 20 del 28/04/2025, ed in particolare:
 - il progetto PR 3 “*Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico del sistema produttivo*” - Obiettivo 2 - Sostenere processi di innovazione e transizione digitale e tecnologica delle imprese;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Reg. UE 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) n. 4787 del 15 luglio 2022 e firmato in data 19 luglio 2022, che, tra l’altro, prevede che gli interventi selezionati all’interno dell’Obiettivo Specifico 1.1 del PR FESR rispettino la coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3);
- il parere del NURV n.8/AC/2021, Autorità competente per la VAS PR FESR Toscana 2021-2027 nonché la relativa dichiarazione di sintesi e la valutazione di conformità del PR FESR Toscana 2021-2027 al principio DNSH;
- l’art. 5 del Reg. UE 2021/1060 in base al quale sono individuati gli Obiettivi Strategici sostenuti dai Fondi ed in particolare l’Obiettivo Strategico 1 “*un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)*”;
- l’art. 3 del Reg. UE 2021/1058 che per ciascun Obiettivo Strategico individuato dall’ art. 5 del Reg UE 2021/1060 stabilisce gli Obiettivi Specifici sostenuti dal FESR ed in particolare l’Obiettivo Specifico 1.1 “*sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate*” e l’obiettivo Specifico 1.3 “*Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI*” afferenti all’Obiettivo Strategico 1 sopra richiamato;
- l’art. 15 del Reg. UE 2021/1060, che stabilisce le Condizioni abilitanti - orizzontali e tematiche - relative agli Obiettivi Specifici attivati con il sostegno dei Fondi, prevedendone il necessario

soddisfacimento per l'intero periodo di programmazione, pena la mancata erogazione dei pagamenti relativi alle spese sostenute in riferimento ai relativi Obiettivi Specifici;

Visto il programma regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", approvato con Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03 ottobre 2022, come da presa d'atto della Giunta Regionale con deliberazione n.1173 del 17 ottobre 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1238 del 23 ottobre 2023, recante presa d'atto della Decisione della Commissione europea C(2022) n. 6979 del 12 ottobre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 721 del 9 giugno 2025 che approva la versione n. 4 del Programma Regionale FESR 2021-2027;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che individua la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) come strategia trasversale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1510 del 18 dicembre 2023 che approva il piano di lavoro 2024-2025 della Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) e suoi successivi aggiornamenti;

Dato atto, come indicato nei suddetti documenti, che la Regione Toscana per il periodo di programmazione 2021-2027 risponde a tre sfide strategiche quali la transizione digitale, la transizione ecologica e la coesione territoriale nonché la transizione generazionale;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2025 n. 11 "*Valorizzazione della Toscana diffusa*";

Tenuto conto che tra le iniziative per sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione di cui all'obiettivo specifico 1.1 del PR FESR 2021-2027 è prevista l'Azione 1.1.4 che sostiene gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale (come definite all'art. 2, punti 85) e 86) del Reg. UE 651/2014) delle imprese toscane, sostenendo la cooperazione tra MPMI e GI e tra imprese e organismi di ricerca, anche al fine di favorire la transizione ecologica;

Vista la DGR n. 1165 del 4 agosto 2025 "*Approvazione degli indirizzi per l'attivazione dei bandi R&S, di cui all'Azione 1.1.4.1 del PRFESR 2021-2027*", con cui si da attuazione alla suddetta azione 1.1.4.1 mediante l'attivazione dello strumento agevolativo "Bando R&S", articolato in due misure di intervento (di seguito bandi RS25):

- *Bando n. 1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo* ;

- *Bando n.2. Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI* ;

Preso atto che i bandi RS25, di cui ai DD n.17992 e 17993 del 11 agosto 2025, come modificati dal DD 24521 del 20 novembre 2025, prevedono un termine per la presentazione delle domande di agevolazione stabilito al giorno 2 febbraio 2026, ore 17.00;

Considerata l'opportunità di garantire condizioni temporali adeguate alla compiuta definizione di proposte progettuali strutturate e coerenti con il carattere strategico delle misure, in funzione del perseguimento degli obiettivi di rafforzamento del sistema regionale della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;

Ritenuto di ampliare la finestra temporale per la presentazione delle domande di agevolazione dei bandi RS25 prorogando il termine di presentazione delle domande, al fine di consentire a tutte le imprese interessate di cogliere questa importante e strategica opportunità agevolativa;

Ritenuto, pertanto, di incaricare il Settore responsabile dei bandiRS25 di assumere gli atti decretativi necessari per la proroga al 27 febbraio 2026, ore 17.00 del termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione sui bandi RS25;

Tutto quanto sopra premesso,

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di ampliare la finestra temporale per la presentazione delle domande di agevolazione dei bandi RS25 prorogando il termine di presentazione delle domande al fine di consentire a tutte le imprese interessate di cogliere questa importante e strategica opportunità agevolativa;
2. di incaricare il Settore responsabile dei bandi RS25 di assumere gli atti decretativi necessari per la proroga al 27 febbraio 2026, ore 17.00 del termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione sui bandi RS25;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis e 5 ter della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell' art. 18 della L.R. n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
SERENA MODRIC

Il Direttore
ALBINO CAPORALE



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 34)

Delibera N 46 del 26/01/2026

Proponente

DAVID BARONTINI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Art. 56 della l.r. 10/2010. Istanza di modifica della prescrizione u) del provvedimento di VIA (Determina Dirigenziale n. 160 del 05.02.2016 della Provincia di Prato), relativo all'impianto di gestione rifiuti non pericolosi ed inerti ubicato in Via del Ferro, loc. San Giorgio a Colonica, nel Comune di Prato (PO). Proponente: Varvarito Lavori S.r.l. Provvedimento conclusivo [ID: 2455]

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N° 1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato Tecnico

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A

Allegato Tecnico

a3ec998e734066ece5d6d5ee9eba537346f64a3f31fcd94116efab3a65ed6d37

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del decreto legislativo 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ed in particolare l'art.5 comma 1 lettera o) che definisce il provvedimento di VIA e l'allegato IV, punto 7.zb), afferente gli impianti di recupero di rifiuti inerti e non pericolosi;

la legge regionale 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare l'art.45 in materia di competenze della Regione e l'art.56 in materia di modifica di prescrizioni contenute nei provvedimenti in materia di VIA;

la deliberazione Giunta regionale n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

l'art.208 del decreto legislativo 152/2006, in materia di autorizzazione in procedura ordinaria degli impianti che gestiscono rifiuti;

il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche – Piano dell'economia circolare, approvato con deliberazione Consiglio regionale n.2/2025;

VISTA la legge regionale 22/2015, in materia di trasferimento delle competenze ambientali dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

VISTA la legge regionale 17/2016, che modifica la l.r. 10/2010, al fine – tra l'altro - di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015;

Visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo 152/2006;

PREMESSO che:

l'impianto per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti inerti e non pericolosi di Varvarito Lavori S.r.l., ubicato nel Comune di Prato, località San Giorgio a Colonica, in via del Ferro, ha ottenuto, con Determina Dirigenziale della Provincia di Prato n.160 del 05.02.2016, provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) favorevole ed autorizzazione ex art.208 del d.lgs. 152/2006;

in esito all'entrata in vigore della l.r.22/2015, le competenze in materia di VIA e di autorizzazione per l'impianto in oggetto sono transitate dalla Provincia di Prato alla Regione Toscana;

le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale per l'impianto in oggetto sono attualmente di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art.45 comma 1 della l.r.10/2010;

l'art.45 comma 2 della l.r.10/2010 stabilisce che il provvedimento di VIA è espresso dalla Giunta regionale;

il presente Atto ha ad oggetto la modifica di un provvedimento di VIA;

per l'impianto in oggetto, è in corso un procedimento di rinnovo con modifiche della vigente autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006;

VISTO che:

in data 22.05.2025 al n. 0372149, il proponente Varvarito Lavori S.r.l. (sede legale in via Aretina n. 167/B a Firenze; Partita IVA: 01500950488) ha presentato istanza di modifica della condizione ambientale (prescrizione u) di cui all'allegato alla Determina Dirigenziale della Provincia di Prato n. 160 del 05/02/2016. Tale condizione u) della Determina n.160/2016 recita:

“u) i cumuli di materiale stoccato all'interno dell'impianto non potranno avere un'altezza superiore a 4 metri in considerazione della presenza della recinzione costituita con rete di altezza di 2 metri e canne di bambù dai 3 ai 4 metri. La gestione dei cumuli dovrà essere tale da garantire la sicurezza degli operatori e non creare un aggravio dell'impatto ambientale determinato dalla dispersione delle polveri nell'ambiente circostante. Per quest'ultimo aspetto al ditta dovrà adottare i seguenti accorgimenti:

- nebulizzare il materiale durante le fasi di scarico dello stesso;
- bagnatura del materiale durante la fase di triturazione e vagliatura;
- copertura degli automezzi in transito da e per il sito;
- bagnatura dei cumuli polverulenti e bagnatura della pavimentazione interna dell'impianto con asfaltata.

L'approvvigionamento idrico per tali operazioni dovrà avvenire usando prioritariamente le acque meteoriche recuperate”;

il proponente, nell'istanza di cui al capoverso precedente:

- chiede la modifica della condizione ambientale u), al fine di consentire l'incremento in altezza dei cumuli da 4 a 8 m, per quanto attiene i rifiuti e le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto (*end of waste*), in stoccaggio nell'impianto;
- prevede l'implementazione della barriera vegetale al perimetro dell'impianto, porzione est;
- chiede l'eliminazione della misura di mitigazione, prevista al primo alinea della condizione u), consistente nella nebulizzazione del materiale durante le fasi di scarico dello stesso dai mezzi di trasporto;

il proponente ha allegato all'istanza specifica documentazione tecnica;

RILEVATO che:

il Settore regionale Valutazione di impatto ambientale, in merito alla suddetta istanza, ha svolto specifica istruttoria ed ha acquisito i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati, come risulta dall'Allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Atto (Allegato A);

sono stati acquisiti i contributi di:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- ARPAT;
- Azienda USL Toscana Centro;
- Publiacqua S.p.a.;
- Genio Civile Valdarno Centrale;

nell'ambito del procedimento di rinnovo della autorizzazione art.208 del d.lgs.152/2006, sono stati acquisiti i pareri dei competenti Uffici del Comune di Prato;

nessuno dei contributi istruttori e dei pareri acquisiti manifesta motivi che ostino all'accoglimento dell'istanza di modifica in esame;

l'istruttoria svolta dal Settore VIA regionale ha evidenziato la necessità di impartire al proponente alcune prescrizioni per la mitigazione ed il monitoraggio degli impatti, al fine di assicurare alla condizione ambientale u) – come modificata - un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale, rispetto alla originaria formulazione della condizione;

le attività di mitigazione e monitoraggio di cui al precedente capoverso riguardano le emissioni diffuse in atmosfera di polveri, la corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti, la tutela degli addetti ed utenti in termini di stabilità dei cumuli di materiali in stoccaggio e di qualità delle acque utilizzate per le bagnature antipolvere, la corretta gestione del rischio alluvione;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato Allegato Tecnico, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto;

RITENUTO quindi, per le motivazioni e le argomentazioni svolte in precedenza e nell'Allegato A al presente Atto, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, di accogliere - nei termini che seguono - la richiesta di modifica della condizione ambientale u) del provvedimento rilasciato con Determina n. 160 del 5.2.2016 della Provincia di Prato:

“u)

1. i cumuli di materiale stoccato all'interno dell'impianto non possono avere un'altezza superiore a 8 metri in considerazione della presenza della recinzione costituita con rete di altezza di 2 metri e della barriera vegetale – di altezza almeno pari a 8 m, che deve essere presente ed in buone condizioni vegetative al perimetro dell'impianto (area est), come descritto e rappresentato nelle relazioni e nelle tavole agli atti del procedimento avviato su istanza pervenuta il 22/05/2025, al n. 0372149. La gestione dei cumuli deve essere tale da garantire la sicurezza degli operatori e non creare un aggravio dell'impatto ambientale determinato dalla dispersione delle polveri nell'ambiente circostante.

Per quest'ultimo aspetto il proponente deve adottare i seguenti accorgimenti:

1.1 nebulizzare il materiale durante le fasi di scarico dello stesso;

1.2 bagnatura del materiale durante la fase di triturazione e vagliatura;

1.3 copertura degli automezzi in transito da e per il sito;

1.4 bagnatura dei cumuli polverulenti e bagnatura della pavimentazione interna dell'impianto.

L'approvvigionamento idrico per tali operazioni dovrà avvenire usando prioritariamente le acque meteoriche recuperate;

2. nell'ambito del procedimento di rinnovo autorizzativo art. 208 D.Lgs. 152/2006, avviato il 31.5.2024 e tuttora in corso, il proponente deve approfondire la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD), in particolare:

2.1 dettagliare la planimetria della rete di drenaggio al fine di rappresentare la continuità dell'intero percorso dei deflussi sino al recapito finale; dare evidenza della continuità di deflusso delle acque meteoriche dal piazzale fino alla canaletta di raccolta perimetrale; definire come, durante l'operatività dell'impianto, sarà garantita la continuità della rete di drenaggio;

2.2 rappresentare negli elaborati grafici le pendenze indicate nella documentazione integrativa, lungo le sezioni A-A e B-B; definire come il proponente garantirà, durante l'operatività dell'impianto, la separazione delle AMD provenienti dall'area R13/R13 dalle AMD dell'area EoW;

2.3 definire nel dettaglio le superfici delle aree R5 ed R13 e le modalità di separazione tra le aree di stoccaggio;

3. nell'ambito degli adempimenti di salute e sicurezza degli addetti e degli utenti di cui al d.lgs.81/2008, il proponente deve svolgere i seguenti approfondimenti:

3.1 accorgimenti che saranno adottati per garantire, con adeguato margine di sicurezza, la stabilità geotecnica dei cumuli di materiale stoccato in impianto, prendendo in esame le condizioni peggiori in termini di altezza, morfologia e pendenza dei cumuli, caratteristiche ed umidità del materiale, condizioni simiche, attività di deposito e prelievo dei materiali sul cumulo;

3.2 analisi del rischio per addetti ed utenti dovuto all'utilizzo, per le bagnature antipolvere, di acqua contaminata da percloroetilene;

4. il proponente deve proseguire le attività di monitoraggio ambientale delle polveri diffuse prodotte dall'impianto, prendendo in considerazione tutti i ricettori, le diverse condizioni di lavoro e le varie condizioni atmosferiche. A tal fine, nell'ambito del procedimento di rinnovo autorizzativo in corso, il proponente deve presentare specifico piano di monitoraggio. In esito ai dati di monitoraggio, il Settore VIA – sentite ARPAT ed USL - potrà aggiornare con proprio atto la suddetta misura di mitigazione u.1.1);

[La presente condizione u), punti da u.1) ad u.4), è Soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA e del Settore Autorizzazioni rifiuti che si avvarranno di ARPAT - per quanto attiene agli aspetti ambientali; della Azienda USL - per quanto attiene agli aspetti di tutela della salute e sicurezza di addetti, utenti e popolazione generale];

5. con riferimento alla gestione del rischio alluvione all'interno del perimetro dell'impianto, nell'ambito del procedimento di rinnovo autorizzativo in corso, con riferimento all'evento duecentennale, il proponente deve:

5.1 per quanto attiene alle aree destinate allo stoccaggio dei materiali in cumuli, dare evidenza che sarà conseguito un livello di rischio almeno pari a R2 senza aggravare il rischio al contorno, in applicazione della l.r. 41/2018;

5.2 per quanto attiene l'intero impianto, presentare un piano di gestione del rischio teso a garantire la tutela della sicurezza di addetti ed utenti, a prevenire il rilascio di sostanze inquinanti nelle acque esondate ed a prevenire danni alle cose presenti in impianto. Per i fini di cui alla presente condizione, il proponente deve tenere conto: dell'aggravio di rischio dovuto al maggior ingombro al suolo dei cumuli di materiali stoccati, allo stato modificato rispetto allo stato attuale; della presenza di vani o locali interrati.

[Circa la condizione u.5.1) si esprimerà il Comune di Prato in sede di procedimento di rinnovo autorizzativo. Per quanto riguarda la condizione u.5.2), il piano deve essere trasmesso alla USL – nell'ambito degli adempimenti di cui al d.lgs.81/2008; al Comune ed alla Provincia di Prato ai fini del recepimento all'interno dei rispettivi Piani di protezione Civile; copia della avvenuta trasmissione deve essere inviata al Settore VIA ed al Settore rifiuti];

RITENUTO inoltre opportuno formulare al proponente specifiche raccomandazioni al fine di incrementare la sostenibilità ambientale della gestione impiantistica, come riportate nell'Allegato A al presente Atto;

RITENUTO infine necessario richiamare al proponente le pertinenti norme e disposizioni di piano, emerse in sede istruttoria, come riportate nell'Allegato A al presente Atto;

A voti unanimi

DELIBERA

A) di accogliere, per le motivazioni e le argomentazioni svolte in precedenza e nell'Allegato A al presente Atto, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, la richiesta di modifica della condizione ambientale u) del provvedimento rilasciato con Determina Dirigenziale n. 160 del 5.2.2016 della Provincia di Prato;

B) di modificare la condizione ambientale u) della Determina provinciale n.160/2016 nel modo che segue:

“u)
1. i cumuli di materiale stoccato all'interno dell'impianto non possono avere un'altezza superiore a 8 metri in considerazione della presenza della recinzione costituita con rete di altezza di 2 metri e della barriera vegetale – di altezza almeno pari a 8 m, che deve essere presente ed in buone condizioni

vegetative al perimetro dell'impianto (area est), come descritto e rappresentato nelle relazioni e nelle tavole agli atti del procedimento avviato su istanza pervenuta il 22/05/2025, al n. 0372149. La gestione dei cumuli deve essere tale da garantire la sicurezza degli operatori e non creare un aggravio dell'impatto ambientale determinato dalla dispersione delle polveri nell'ambiente circostante.

Per quest'ultimo aspetto il proponente deve adottare i seguenti accorgimenti:

1.1 nebulizzare il materiale durante le fasi di scarico dello stesso;

1.2 bagnatura del materiale durante la fase di triturazione e vagliatura;

1.3 copertura degli automezzi in transito da e per il sito;

1.4 bagnatura dei cumuli polverulenti e bagnatura della pavimentazione interna dell'impianto.

L'approvvigionamento idrico per tali operazioni dovrà avvenire usando prioritariamente le acque meteoriche recuperate;

2. nell'ambito del procedimento di rinnovo autorizzativo art. 208 D.Lgs. 152/2006, avviato il 31.5.2024 e tuttora in corso, il proponente deve approfondire la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD), in particolare:

2.1 dettagliare la planimetria della rete di drenaggio al fine di rappresentare la continuità dell'intero percorso dei deflussi sino al recapito finale; dare evidenza della continuità di deflusso delle acque meteoriche dal piazzale fino alla canaletta di raccolta perimetrale; definire come, durante l'operatività dell'impianto, sarà garantita la continuità della rete di drenaggio;

2.2 rappresentare negli elaborati grafici le pendenze indicate nella documentazione integrativa, lungo le sezioni A-A e B-B; definire come il proponente garantirà, durante l'operatività dell'impianto, la separazione delle AMD provenienti dall'area R13/R13 dalle AMD dell'area EoW;

2.3 definire nel dettaglio le superfici delle aree R5 ed R13 e le modalità di separazione tra le aree di stoccaggio;

3. nell'ambito degli adempimenti di salute e sicurezza degli addetti e degli utenti di cui al d.lgs.81/2008, il proponente deve svolgere i seguenti approfondimenti:

3.1 accorgimenti che saranno adottati per garantire, con adeguato margine di sicurezza, la stabilità geotecnica dei cumuli di materiale stoccato in impianto, prendendo in esame le condizioni peggiori in termini di altezza, morfologia e pendenza dei cumuli, caratteristiche ed umidità del materiale, condizioni climatiche, attività di deposito e prelievo dei materiali sul cumulo;

3.2 analisi del rischio per addetti ed utenti dovuto all'utilizzo, per le bagnature antipolvere, di acqua contaminata da percloroetilene;

4. il proponente deve proseguire le attività di monitoraggio ambientale delle polveri diffuse prodotte dall'impianto, prendendo in considerazione tutti i ricettori, le diverse condizioni di lavoro e le varie condizioni atmosferiche. A tal fine, nell'ambito del procedimento di rinnovo autorizzativo in corso, il proponente deve presentare specifico piano di monitoraggio. In esito ai dati di monitoraggio, il Settore VIA – sentite ARPAT ed USL - potrà aggiornare con proprio atto la suddetta misura di mitigazione u.1.1);

[La presente condizione u), punti da u.1) ad u.4), è Soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA e del Settore Autorizzazioni rifiuti che si avvarranno di ARPAT - per quanto attiene agli aspetti ambientali; della Azienda USL - per quanto attiene agli aspetti di tutela della salute e sicurezza di addetti, utenti e popolazione generale];

5. con riferimento alla gestione del rischio alluvione all'interno del perimetro dell'impianto, nell'ambito del procedimento di rinnovo autorizzativo in corso, con riferimento all'evento duecentennale, il proponente deve:

5.1 per quanto attiene alle aree destinate allo stoccaggio dei materiali in cumuli, dare evidenza che sarà conseguito un livello di rischio almeno pari a R2 senza aggravare il rischio al contorno, in applicazione della l.r. 41/2018;

5.2 per quanto attiene l'intero impianto, presentare un piano di gestione del rischio teso a garantire la tutela della sicurezza di addetti ed utenti, a prevenire il rilascio di sostanze inquinanti nelle acque esondate ed a prevenire danni alle cose presenti in impianto. Per i fini di cui alla presente condizione, il proponente deve tenere conto: dell'aggravio di rischio dovuto al maggior ingombro al suolo dei cumuli di materiali stoccati, allo stato modificato rispetto allo stato attuale; della presenza di vani o locali interrati.

[Circa la condizione u.5.1) si esprimerà il Comune di Prato in sede di procedimento di rinnovo autorizzativo. Per quanto riguarda la condizione u.5.2), il piano deve essere trasmesso alla USL – nell'ambito degli adempimenti di cui al d.lgs.81/2008; al Comune ed alla Provincia di Prato ai fini del recepimento all'interno dei rispettivi Piani di protezione Civile; copia della avvenuta trasmissione deve essere inviata al Settore VIA ed al Settore rifiuti];

C) di confermare le altre condizioni ambientali riportate nell'Allegato alla Determina provinciale n.160/2016;

D) di formulare al proponente specifiche raccomandazioni al fine di incrementare la sostenibilità ambientale della gestione impiantistica, come riportate nell'Allegato A al presente Atto;

E) di richiamare al proponente le pertinenti norme e disposizioni di piano, emerse in sede istruttoria, come riportate nell'Allegato A al presente Atto;

F) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente Atto a Varvarito Lavori S.r.l.;

G) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente Atto alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

H) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI



Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

[ID: 2455] Art. 56 della l.r. 10/2010. Istanza di modifica della prescrizione u) del provvedimento di VIA (Determina Dirigenziale n. 160 del 05.02.2016 della Provincia di Prato), relativo all'impianto di gestione rifiuti non pericolosi ed inerti ubicato in Via del Ferro, loc. San Giorgio a Colonica, nel Comune di Prato (PO). Proponente: Varvarito Lavori S.r.l. Accoglimento.

Allegato Tecnico

Ottobre 2025

1. Premessa. Stato attuale dell'impianto

L'impianto per il trattamento di rifiuti inerti e non pericolosi della Società Varvarito Lavori S.r.l. ubicato nel Comune di Prato, località San Giorgio a Colonica, in via del Ferro, ha ottenuto, con Determina Dirigenziale della Provincia di Prato n.160 del 5.2.2016, provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) favorevole ed autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. 152/2006. L'autorizzazione è stata successivamente modificata ed integrata, da ultimo con Decreto regionale n.26848 del 05.12.2024.

L'impianto in esame rientra nel campo di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità; è stato sottoposto alla procedura di VIA in quanto così deciso con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Prato n. 276 del 1.2.2013, a seguito di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

In esito all'entrata in vigore della L.R. 22/2015, le competenze in materia di VIA e di autorizzazione per l'impianto in oggetto sono transitate dalla Provincia di Prato alla Regione.

Il perimetro d'impianto è catastalmente individuato come segue: Comune di Prato foglio n. 100, particelle n: 122, 123, 124, 125, 126 e 334. In direzione sud-est è presente l'abitato di San Giorgio a Colonica a circa 750 m di distanza; in direzione nord-ovest è presente l'abitato di Paperino a circa 650 m. In direzione est, ad una distanza minima di circa 250 metri, vi è il complesso industriale di Via del Ferro, caratterizzato per lo più da attività legate al settore tessile. Il recettore abitativo più vicino al perimetro dell'impianto in oggetto è posto a circa 300 m, direzione sud.

L'area del piazzale di lavorazione è totalmente pavimentata in stabilizzato rullato e compattato; risulta pavimentata in cemento l'area di ingresso dedicata al transito di mezzi pesanti; tutta l'area è asservita da una rete di raccolta delle acque meteoriche; lo scarico avviene in fosso campestre non facente parte del reticolo idrografico regionale (scarico al suolo, ai sensi della parte terza del d.lgs.152/2006). Il sito produttivo è dotato di un impianto di lavaggio ruote ad alta pressione, per i mezzi in uscita.

Tutto il perimetro dell'impianto è circondato da un fossato e da una fascia di canneto (bambù), che scherma quasi completamente la vista all'interno dell'attività produttiva, fino all'altezza di circa 4 m.

L'attività di gestione rifiuti che viene svolta nell'impianto in esame è finalizzata principalmente alla produzione di materie che cessano la qualifica di rifiuto (*end of waste* - EoW), a seguito di: operazioni di frantumazione e macinazione, vagliatura selezione granulometrica di rifiuti inerti; separazione della frazione metallica e di altre frazioni indesiderate; eventuale trattamento a calce e miscelazione con materiale inerte. La capacità massima dell'impianto, in termini di rifiuti inerti (da costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo, materiali lapidei, conglomerato bituminoso) avviati alle operazioni di messa in riserva e recupero R13 e R5, risulta di 450.000 Mg/anno, 1.500 Mg/giorno.

Per alcune tipologie di rifiuto (metalli, legno e plastica) è prevista la sola operazione di messa in riserva R13 (massimo stoccaggio istantaneo: 100 Mg), all'interno di cassoni scarrabili; la messa in riserva anticipa il loro recupero presso impianti terzi.

Il proponente, il 05.04.2024, ha presentato al Settore regionale Autorizzazioni rifiuti istanza di rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'impianto in oggetto. Sono previste le seguenti modifiche:

- 1) implementazione della barriera arborea a contorno dell'area di gestione rifiuti operazioni R13/R5 (nella porzione est dell'impianto), ad oggi costituita da un canneto. Nello specifico verrà aggiunta una seconda fascia di bambù, mantenendo comunque in essere la fascia esistente; l'altezza della nuova barriera vegetale sarà di 8 m;
- 2) Aumento dell'altezza massima dei cumuli di rifiuti e materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) in stoccaggio nell'impianto, da 4 a 8 m;
- 3) Aggiornamento del *layout* di impianto, in termini redistribuzione planimetria delle aree;
- 4) Aggiornamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche dilavanti, attraverso il potenziamento della sezione di disoleatura;
- 5) aggiornamento della procedura di gestione rifiuti in applicazione del D.M. 127/2024, che regola l'EoW dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Il procedimento di rinnovo autorizzativo è tuttora in corso.

Nell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs.152/2006 sono ricompresi: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione agli scarichi idrici; nulla osta acustico.

Lo scrivente Settore VIA, in merito al suddetto impianto, ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9-bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.r.10/2010, ha da ultimo espresso la valutazione preliminare del 11.02.2025 (n.0099926), circa le modifiche proposte in occasione di rinnovo dell'autorizzazione. La valutazione si è conclusa nel modo che segue:

“le modifiche sopra descritte 3), 4) e 5) non comportano il potenziamento dell'impianto né variazione al suo funzionamento; comportano variazione non significativa alle sue caratteristiche; non è prevedibile l'incremento significativo dei fattori di impatto dovuti alle attività dell'impianto; la modifica 3) è finalizzata a migliorare la logistica di impianto; la 4) a migliorare le prestazioni dell'impianto di trattamento delle AMD; la 5) ad adeguarsi ad una norma regolamentare; si ritengono dette misure non sostanziali ai fini VIA;

[...]

la modifica 1) non costituisce potenziamento dell'impianto o variazione al suo funzionamento, ed è finalizzata all'abbattimento di polveri e rumore in relazione al proposto incremento dell'altezza dei cumuli (modifica 2), tuttavia non né è stato verificato il corretto inserimento paesaggistico rispetto al PIT/PPR, in particolare con riferimento alla seconda invariante strutturale (rete degli ecosistemi) ed alla nuova visibilità dell'opera;

la modifica 2) non costituisce potenziamento dell'impianto o variazione al suo funzionamento; tuttavia ne costituisce variazione alla caratteristiche, in quanto – per ragioni gestionali - verrebbero realizzati cumuli (per rifiuti ed EoW) di maggiori dimensioni, con incremento in altezza da 4 a 8 m;

inoltre la modifica 2) non è coerente con la condizione ambientale (prescrizione) riportata alla lettera u) dell'Allegato tecnico alla D.D. della Provincia di Prato n.160 del 5.2.2016, recante provvedimento di VIA e di autorizzazione per l'impianto in oggetto. Detta condizione prescrive un'altezza massima di 4 m per i cumuli del materiale stoccato all'interno dell'impianto;

a tale proposito è quindi necessario che il proponente e gestore dell'impianto presenti al Settore scrivente istanza di modifica della suddetta condizione ambientale, ai sensi dell'art.56 della l.r. 10/2010, con i contenuti di cui alla d.g.r. 1083/2024, allegati A e B, nello stesso procedimento con riferimento alla modifica 1) relativa all'implementazione della barriera arborea potranno essere approfonditi e valutati le tematiche relative agli impatti paesaggistici sopra evidenziati al fine di escludere eventuali effetti negativi”.

2. Modifiche richieste

In data 22/05/2025 (al n. 0372149), il proponente ha presentato istanza di modifica della condizione ambientale (prescrizione) u) di cui all'allegato all'Atto della Provincia di Prato n. 160 del 05/02/2016. Tale prescrizione u) dell'Atto n.160/2016 recita:

“u) i cumuli di materiale stoccato all'interno dell'impianto non potranno avere un'altezza superiore a 4 metri in considerazione della presenza della recinzione costituita con rete di altezza di 2 metri e canne di bambù dai 3 ai 4 metri. La gestione dei cumuli dovrà essere tale da garantire la sicurezza degli operatori e non creare un aggravio dell'impatto ambientale determinato dalla dispersione delle polveri nell'ambiente circostante. Per quest'ultimo aspetto al ditta dovrà adottare i seguenti accorgimenti:

- nebulizzare il materiale durante le fasi di scarico dello stesso;*
 - bagnatura del materiale durante la fase di triturazione e vagliatura;*
 - copertura degli automezzi in transito da e per il sito;*
 - bagnatura dei cumuli polverulenti e bagnatura della pavimentazione interna dell'impianto con asfaltata.*
- L'approvvigionamento idrico per tali operazioni dovrà avvenire usando prioritariamente le acque meteoriche recuperate”.*

Il proponente, nella istanza di cui al capoverso precedente:

- chiede la modifica della condizione ambientale u), al fine di consentire l'incremento in altezza dei cumuli da 4 a 8 m, per quanto attiene i rifiuti e le materie EoW in stoccaggio nell'impianto;*
- prevede l'implementazione della barriera vegetale al perimetro dell'impianto, porzione est;*
- chiede l'eliminazione della misura di mitigazione, prevista al primo alinea della condizione u), consistente nella nebulizzazione del materiale durante le fasi di scarico dello stesso dai mezzi di trasporto.*

Si ritiene opportuno riportare anche la condizione z) dell'Atto provinciale n.160/2016, in quanto riferita alle cure colturali per la attuale siepe perimetrale in bambù dell'impianto:

“z) al fine di ridurre l'impatto visivo dell'impianto e migliorare il suo inserimento nel paesaggio circostante, la ditta dovrà provvedere al mantenimento della siepe di canna di bambù (Bambusoideae), già realizzata lungo tutto il perimetro dell'impianto, garantendo nel tempo le necessarie cure colturali e i relativi fabbisogni idrici”.

3. Articolazione dell'istruttoria svolta

Il procedimento di modifica della condizione ambientale u) dell'allegato all'Atto della Provincia di Prato n. 160 del 05/02/2016 è stato condotto in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 56 della L.R. 10/2010.

Il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da documentazione agli atti. Ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo.

L'impianto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV, parte seconda D.Lgs. 152/2006, punto 7. lettera zb); quindi le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale sono di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della L.R. 10/2010.

In data 05.06.2025, con nota n.416331, il Settore VIA ha comunicato l'avvio del procedimento; contestualmente ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale interessati.

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Publiacqua S.p.a. (prot. n. 0428203 del 10/06/2025);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (prot. n. 0449920 del 16/06/2025);
- Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0510323 del 01/07/2025);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n.0517678 del 02/07/2025);
- ARPAT (prot. n. 0527863 del 04/07/2025);
- Azienda USL Toscana Centro (prot. n. 0587321 del 21/07/2025).

Con note nn. 0552209 del 10/07/2025 e 0591138 del 22/07/2025, il Settore VIA ha richiesto al proponente alcuni chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione depositata all'avvio del procedimento.

In data 23/09/2025 (prot. 0752552), il proponente ha inviato la documentazione integrativa e di chiarimento.

In data 24/09/2025 (prot. 0756316), il Settore VIA ha richiesto un contributo tecnico istruttorio sulla documentazione integrativa e di chiarimento ai Soggetti competenti in materia ambientale.

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0776362 del 01/10/2025);
- Azienda USL Toscana Centro (prot. n. 0783837 del 06/10/2025);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato (prot. n. 0817690 del 17/10/2025);
- ARPAT (prot. n. 0818605 del 17/10/2025).

La documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento e dalla documentazione di integrazione e chiarimento.

3. Contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

Publiacqua Spa

La Società, tenuto conto della documentazione agli atti e rilevato che la ditta scarica le acque meteoriche dilavanti fuori pubblica fognatura, rileva che la pratica in oggetto non risulta di sua competenza.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato

La Soprintendenza, nel contributo di avvio procedimento, rileva che l'area in oggetto, pur non ricadendo in zona soggetta a vincoli paesaggistici, è posta al centro di un'ampia area a destinazione agricola che mantiene ancora, in parte, le originali caratteristiche paesaggistiche della pianura alluvionale di Firenze-Prato-Pistoia. In particolare, l'area in oggetto è posta al centro delle visuali che spaziano nella piana verso i rilievi collinari. La Soprintendenza evidenzia, altresì, che la realizzazione della barriera vegetale di altezza pari ai cumuli di materiali, costituita da piante di Bambù gigante, benché comporti la mitigazione della percezione visiva dei cumuli, costituisce una barriera fuori scala che in parte si sovrapporrebbe alla percezione del retrostante paesaggio collinare. Ritiene, quindi, che sarebbe auspicabile un'ulteriore mitigazione lungo i margini con andamento frastagliato, in modo da diminuire l'effetto di barriera continua e lineare, percepibile quale un'altissima recinzione, per quanto composta da specie vegetali. Nel contributo conclusivo, la Soprintendenza prende in esame la relazione di inserimento paesaggistico depositata dal proponente nell'ambito delle integrazioni e rileva che *“Il progetto modificato non ha realizzato un'ulteriore mitigazione ma ha semplicemente diversificato quella esistente tramite l'inserimento di piante di Laurus Nobilis all'interno del canneto. Si rileva la difficoltà ad agire lungo i margini stante la presenza del precedente canneto e probabilmente anche i limiti della proprietà, pertanto si conclude che la diversificazione attuata può essere sufficiente a perseguire l'obiettivo richiesto”*.

Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale

Il Settore, nel contributo di avvio procedimento, conferma il parere n.400714 del 16/07/2024, reso nell'ambito della Conferenza di Servizi del procedimento di rinnovo autorizzazione art. 208 D.Lgs. 152/2006. Il Settore rileva che l'impianto è fuori dalla fascia posta in sinistra idraulica, di larghezza di 10 m dal ciglio di sponda della Gora Bandita e che l'impianto ricade in area a pericolosità idraulica elevata P3 di PGRA. Comunica che non si rilevano procedimenti di competenza. Tuttavia, ricorda che:

- nel caso vi siano varianti al progetto che interessino la fascia di larghezza di 10 m dal ciglio di sponda della Gora Bandita, dovrà essere richiesto al Settore un parere o l'autorizzazione;
- qualora l'intervento preveda una variante agli strumenti urbanistici, dovrà essere depositata presso il Settore, per il relativo controllo, con le modalità e tempistiche definite nel D.P.G.R. 5/R/2020; sarà necessario effettuare, a supporto della variante, le indagini geologiche, idrauliche e sismiche di cui alle Direttive approvate con D.G.R. 31/2020.

Vista la condizione di rischio idraulico che interessa l'area di impianto, raccomanda al Comune di definire adeguate misure preventive, al fine di garantire il non superamento del rischio medio R2 di cui alla l.r. 41/2018, atte a regolarne l'accesso e l'utilizzo in caso di eventi alluvionali, da inserire nel Piano di Protezione Civile.

Nel contributo istruttorio conclusivo, il Settore conferma quanto sopra.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

L'Autorità segnala che, per il procedimento in esame, la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nulla osta dell'Ente. Tuttavia, segnala che con riferimento al PGRA l'area occupata dall'impianto di rifiuti ricade all'interno della classe di pericolosità da alluvione elevata (P3). Ai sensi dell'articolo 7 della disciplina di piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la normativa della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua). Ricorda, infine, che con riferimento al Piano di gestione delle acque – PGA, le opere in progetto non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal Piano.

ARPAT

ARPAT, nel contributo di avvio procedimento, esprime le proprie considerazioni sulle materie di competenza. Richiede integrazioni in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento; richiede, altresì, che la documentazione venga integrata con elaborati progettuali (planimetria e sezioni), che rappresentino l'effettiva area interessata dai singoli depositi alla altezza massima di 8 m e la loro possibilità di collocazione, mantenendone la separazione, consentendo la realizzazione di ripiani di lavorazione, delle

piste e rampe di accesso e della rete di deflusso delle acque meteoriche. In merito alla barriera vegetale di bambù gigante da impiantare lungo il perimetro dell'area dedita alle operazioni R5/R13, ARPAT osserva che il proponente non prevede alternative all'utilizzo di tale specie vegetale proposta, né accorgimenti per prevenirne la diffusione nelle aree circostanti. Tuttavia ricorda che l'Atto n.160/2016 della Provincia di Prato aveva già autorizzato l'utilizzo di canna di bambù per la realizzazione di una barriera di altezza dai 3 ai 4 metri; rileva che non sembrano emergere particolari ulteriori criticità ecologiche legate all'innalzamento della stessa barriera a verde fino a 8 m. In merito all'impatto acustico, ARPAT richiede che venga aggiornata la valutazione previsionale di impatto acustico, nelle condizioni di progetto, considerando l'altezza massima di 8 m e gli scenari transitori in cui i cumuli verranno gestiti con altezza variabile tra i 4 m e gli 8 m. In merito alla produzione e diffusione di polveri, ARPAT allega la relazione specialistica del Settore modellistica previsionale, in cui viene valutato lo studio presentato dal proponente, da cui emergono alcune inesattezze e carenze; ritiene, quindi, che il proponente effettui una nuova simulazione modellistica. Nel contributo conclusivo, ARPAT valuta la documentazione integrativa depositata dal proponente circa le componenti ambientali di competenza. In merito alle emissioni in atmosfera, ARPAT allega la valutazione specialistica del Settore modellistica in cui sono espresse osservazioni di dettaglio. Dalla relazione integrativa aggiornata dal proponente e dai risultati delle due nuove simulazioni degli scenari emissivi condotte dal proponente, non emergono criticità per quanto riguarda il rispetto dei limiti di qualità dell'aria fissati dal D.Lgs. 155/2010. Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, ARPAT evidenzia che la documentazione fornita dal proponente risulta ancora incompleta, tuttavia aspetti di maggior dettaglio potranno essere affrontati nell'ambito del procedimento di autorizzazione. In merito alla corretta gestione dei cumuli, non sono state fornite indicazioni sulle pendenze, le condizioni di stabilità e sul volume dei cumuli di altezza di 8 m: a tal proposito ARPAT rimanda alla valutazione del Dipartimento di prevenzione della ASL per quanto di competenza. Con riferimento all'impatto acustico, il proponente ha aggiornato la VIAc, inserendo due ulteriori simulazioni, oltre a quella già effettuata. L'analisi di tali valori permette di dedurre, per tutti gli scenari, anche con margine di cautela, il rispetto di tutti i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 (emissione ed immissione, sia assoluta che differenziale) in prossimità di ogni ricettore individuato, relativamente al periodo diurno all'interno del quale è compresa l'attività dell'azienda in oggetto. ARPAT esprime quindi valutazione tecnica positiva in merito all'impatto acustico con la raccomandazione di mettere sempre in atto gli accorgimenti gestionali riportati dal proponente nella documentazione. ARPAT prende infine atto di quanto dichiarato dal proponente in merito al potenziale impatto paesaggistico della barriera vegetale di bambù.

Azienda USL Toscana Centro

L'Azienda USL, nel contributo di avvio procedimento, sottolinea alcune criticità relative alla documentazione depositata dal proponente. In particolare, in merito alla valutazione delle emissioni di polveri, osserva che viene considerata solo la ricaduta delle polveri sui ricettori limitrofi, senza tenere conto delle emissioni totali dell'impianto e che relativamente ai ricettori dovrebbero essere considerati tutti gli insediamenti dove possono stazionare delle persone; ritiene inoltre possa essere necessario considerare anche le PM_{2,5}. Esprime, altresì, perplessità in merito al campionamento delle polveri all'interno dell'insediamento produttivo ed all'eliminazione della bagnatura nelle operazioni di scarico. Rileva infine incongruenze e lacune sulla bagnatura dei cumuli e sul trasporto dei materiali dalle aree di lavorazione ai cumuli di stoccaggio EoW. Nel contributo conclusivo, l'Azienda USL richiama quanto dichiarato dalla Società nella documentazione integrativa; ritiene opportuno che venga previsto un piano di monitoraggio, che prenda in considerazione i ricettori, tenendo conto delle varie condizioni di lavoro anche nelle diverse condizioni atmosferiche. Inoltre, evidenzia che nella documentazione sono presenti alcune considerazioni sulla sicurezza per la movimentazione dei mezzi sui cumuli: ritiene tuttavia più pertinente che le osservazioni al riguardo siano esplicitate nella pratica relativa all'autorizzazione ex art.208 D.Lgs. 152/2006.

Comune di Prato

Nell'ambito del procedimento di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione art.208 d.lgs.152/2006, il Comune di Prato ha espresso i seguenti pareri:

- parere del 3.5.2024 dell'Area Transizione ambientale e resilienza urbana. Presi in esame gli aspetti urbanistici, il Comune ritiene ammissibile il rinnovo della autorizzazione, con le medesime condizioni dell'Atto provinciale n. 160/2016;
- parere del 11.6.2024 del Servizio Sviluppo economico SUEAP e tutela dell'ambiente, nel quale si comunica che l'area interessata non è sottoposta a vincolo paesaggistico;
- parere del 8.7.2024 del Servizio Sviluppo economico SUEAP e tutela dell'ambiente, nel quale si segnala

che la richiesta non riveste elementi di natura edilizia su cui esprimersi.

Nell'ambito del presente procedimento il Comune di Prato non ha inviato alcun contributo tecnico istruttorio.

4. Valutazioni istruttorie

Con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni Distretto Appennino Settentrionale (PGRA 2021 – 2027), l'impianto risulta ricadere in pericolosità da alluvione P3 (elevata). Il proponente evidenzia che il Piano Strutturale del Comune di Prato (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 59/2024) indica che il battente idraulico dell'area di impianto, in caso di alluvione con tempo di ritorno pari a 200 anni, è inferiore a 20 cm.

Poiché la diminuzione del rischio alluvione può essere ottenuta sia tramite la riduzione della pericolosità, sia intervenendo sugli elementi danneggiabili, al fine di conseguire un livello di rischio almeno pari a R2, senza incrementare il rischio al contorno in applicazione della l.r. 41/2018, il proponente segnala che, in caso di emissione di bollettini per condizioni di allerta da rischio idraulico di colore arancione o rossa, provvederà a ricoverare, a fine giornata, i mezzi meccanici ad una quota di almeno un metro al di sopra del piano di campagna. Ciò garantirà un effetto di difesa locale che consente di evitare che le eventuali acque di esondazione possano entrare in contatto con i mezzi e creare un fenomeno di dilavamento.

In merito all'interazione di un'eventuale battente inferiore a 20 cm con i cumuli di inerti e le strutture, non ravvede conseguenze in termini di danni significativi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche.

Il proponente, infine, ritiene che l'innalzamento dei cumuli da 4 a 8 metri di altezza non alteri l'ingombro a terra dei cumuli e non determini l'alterazione del battente idrico. A tale proposito, al fine di garantire la stabilità delle scarpate, si rileva che, con l'incremento dell'altezza del cumulo, è necessario aumentare la superficie di base, anche considerando un sostegno perimetrale della base del cumulo, realizzato tramite barriera New-Jersey.

Con riferimento alla componente rumore, il proponente, nell'ambito delle documentazione integrativa, ha presentato la valutazione di impatto acustica aggiornata. In relazione al Piano comunale di classificazione acustica - PCCA del Comune di Prato, l'impianto in oggetto è inserito in parte in Classe III (aree di tipo misto), mentre i ricettori ricadono in Classe II (aree prevalentemente residenziali), III e IV (aree ad intensa attività umana). Oltre alla situazione in essere (lavorazioni con cumuli di altezza massima pari a 4 m), la cui valutazione di impatto acustico è stata già assentita, sono state effettuate due ulteriori simulazioni:

- cumuli alti 8 m, in cui le altezze delle pale sono state indicate pari a 6 m, al fine di simulare le operazioni di sistemazione del cumulo;

- cumuli di altezza intermedia (tra 4 m e 8 m): in questo caso sono stati valutati cumuli di altezza pari a 6 m con altezze delle pale indicate pari a 4 m, al fine di simulare le operazioni di sistemazione del cumulo.

A fini cautelativi, le simulazioni hanno previsto l'accensione contemporanea di tutti i macchinari e la presenza del traffico e, nella modellazione delle barriere esistenti fraposte tra le sorgenti e i ricettori (come i cumuli stessi) si è considerato un'altezza massima di 4 metri. L'impatto di ciascuna fase è stato valutato all'interno di una zona a ridosso dei n.7 ricettori specificamente individuati. I risultati della rumorosità prodotta nelle simulazioni sono riportati sia in forma grafica che in forma tabellare, da cui si deduce per tutti gli scenari, anche con margine di cautela, il rispetto di tutti i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 (emissione ed immissione, sia assoluta che differenziale) in prossimità di ogni ricettore individuato, relativamente al periodo diurno all'interno del quale è compresa l'attività dell'azienda in oggetto.

E' necessario che vengano messi sempre in atto i seguenti accorgimenti gestionali, proposti dal proponente:

- i macchinari che non vengono utilizzati devono essere tenuti spenti; i macchinari presenti in impianto devono essere mantenuti sempre efficienti;

- non devono essere eseguite lavorazioni differenti da quelle legittimamente autorizzate (come ad esempio la manutenzione dei mezzi);

- tutte le attività svolte in impianto devono essere svolte ponendo attenzione nel minimizzare la produzione e propagazione di vibrazioni;

- l'altezza di caduta del materiale dalla benna della pala di caricamento al cassone scarrabile deve essere limitata al minimo consentito dai mezzi utilizzati.

Con riferimento al paesaggio, l'area dove insiste l'impianto in esame ricade nella Scheda d'Ambito n.6 Firenze-Prato-Pistoia del PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico) e, pur

non ricadendo in zona soggetta a vincoli paesaggistici, è posta al centro di un'ampia area a destinazione agricola che mantiene ancora parzialmente le originali caratteristiche paesaggistiche della pianura alluvionale di Firenze-Prato-Pistoia. Secondo gli strumenti urbanistici comunali vigenti, l'area in oggetto si trova all'interno della Unità Territoriale Organica Elementare UTOE 12 – Fontanelle, Paperino, San Giorgio, Santa Maria, Castelnuovo. Dal punto di vista della disciplina del territorio, l'area ricade all'interno del Territorio Rurale e nel perimetro del Parco Agricolo della Piana. Una porzione dell'area in cui insiste l'impianto è classificata come "ambito di tutela delle aree prefluviali e delle aree umide".

Dalla relazione di inserimento paesaggistico presentata dal proponente, emerge che allo stato attuale, tutto il perimetro dell'impianto è circondato da un fossato e da canneto (bambù), che scherma quasi completamente la vista all'interno dell'attività produttiva, fino all'altezza di circa 4 m. Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico legato all'innalzamento dei cumuli da 4 m a 8 m, viene proposta una nuova e ulteriore barriera vegetale lungo il perimetro dell'area dedicata alle operazioni R5/R13 e dell'area di stoccaggio EoW granulato di conglomerato bituminoso (porzione est dell'impianto), in aggiunta a quella esistente. Come specie è stato scelto il bambù gigante (*Dendrocalamus giganteus*). Nella relazione integrativa di inserimento paesaggistico, aggiornata a settembre 2025, il proponente prevede che la fascia di bambù gigante sarà intervallata da piante di alloro (*Luarus nobilis*). La soluzione progettuale si propone di migliorare l'inserimento dell'impianto nel tessuto agricolo esistente attraverso la creazione di un margine frastagliato ed ecologicamente vario, in modo tale da diminuire la percezione di barriera nei confronti del paesaggio collinare circostante e, al contempo, di schermare l'attività produttiva all'interno del sito.

Con riferimento alla componente atmosfera, il proponente ha presentato in sede istanza la Relazione Tecnica Emissioni in Atmosfera, aggiornata, poi, a settembre 2025, a seguito della richiesta di integrazioni. Al fine di valutare l'emissione in termini di inquinamento da traffico dovuto alla circolazione dei mezzi pesanti lungo i tracciati predefiniti, nonché dai mezzi cingolati, sono state effettuate delle valutazioni sulle concentrazioni a terra degli inquinanti CO, NOx, Benzene, PM10 e PM2.5. Sono state, inoltre, valutate le emissioni in termini di particolato fine PM10 e PM2.5, dovute alle attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti. Il gestore individua le sorgenti di polveri, sia diffuse che convogliate, presenti all'interno del cantiere; effettua una stima del rateo emissivo di ciascuna sorgente seguendo quanto indicato dall'Allegato 2 del PRQA (Piano regionale della qualità dell'aria).

Sono state, quindi, considerate due condizioni di lavoro:

- a) Scenario standard: presenza di un flusso al di sotto delle condizioni indicate in Tabella n. 1 della suddetta Relazione (numero viaggi/giorno in input all'impianto pari a 93);
- b) Scenario eccezionale, legato alla presenza di un flusso al di sotto di 192 automezzi (192 andata - 192 ritorno), ma maggiore della condizione a), per sporadiche giornate all'anno (10-20 giorni/anno).

La modellizzazione per il calcolo del rateo emissivo si basa su situazioni di contemporaneità di attività lavorative, realmente compatibili con la gestione del sito. L'emissione complessiva di tutte le attività dell'area del cantiere è, con le opportune mitigazioni previste, pari a:

- 1.824,23 g/h per il PM10 e 246,39 g/h per il PM2,5, nelle condizioni standard;
- 2.223,91 g/h per il PM10 e 286,36 g/h per il PM2,5, nello scenario eccezionale.

È stata quindi svolta la simulazione modellistica della dispersione delle polveri in atmosfera, applicando il codice numerico di dispersione CALPUFF MODEL SYSTEM. Sono stati individuati n.8 ricettori, tra cui il proponente segnala il ricettore R8 come attività industriale.

Nella Relazione integrativa è stata svolta una simulazione in cui è stato elaborato uno scenario denominato "Rappresentativo" in cui è stato dato atto delle giornate caratterizzate da una potenzialità di lavoro "Standard" (circa 250 giorni/anni) e da una potenzialità "Sporadica" (circa 50 giorni/anno). Fermo restando i ratei emissivi già definiti in precedenza, è stato implementato un particolare scenario, all'interno del software di calcolo Calpuff, in cui sono stati ipotizzati giorni di lavoro con potenzialità "Sporadica" suddivisi nei periodi di maggior intensità in relazione alle attività che ipoteticamente possono essere svolte nei cantieri esterni e quindi contribuire al conferimento di materiale.

Il proponente ha effettuato due simulazioni, una per gli inquinanti PM10 e PM2.5, una per gli inquinanti NO2, CO, Benzene; le sorgenti considerate sono tutte di tipo areale.

I risultati presentati non evidenziano criticità per quanto riguarda il rispetto dei limiti di qualità dell'aria fissati dal D.Lgs. 155/2010.

Il proponente segnala, altresì, che, in ottemperanza all'Atto della Provincia di Prato n.160/2016, è stato attuato un monitoraggio per conoscere il quadro complessivo della situazione ambientale e territoriale presente nell'area oggetto di intervento in una fase preliminare l'attivazione del progetto (*ante operam*), durante la realizzazione dello stesso (in corso d'opera) ed al termine dei lavori (*post operam*). Il

monitoraggio ha comportato l'esecuzione di rilevazioni del contenuto di PM10 nell'aria con cadenza semestrale per 8 anni consecutivi. Il rilevamento ha sempre avuto una durata di circa 8 h corrispondente alle ore di svolgimento delle attività. Dai risultati analitici del monitoraggio è sempre stato evidenziato il rispetto del limite di attenzione per il particolato PM10 fissato a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Pertanto, il proponente conclude che le opere di mitigazione, quali umidificazione delle piste e dei cumuli, sono risultate efficaci. Il proponente richiama le linee guida Arpat facenti parte del PRQA, che, per questi casi, offrono la possibilità di effettuare una valutazione modellistica che produca una quantificazione dell'impatto da confrontare con i valori limite di legge per la qualità dell'aria in alternativa al monitoraggio: viste le conclusioni dello studio delle ricadute e tenuto conto degli esiti del monitoraggio svolto sino adesso, ritiene non necessario effettuare ulteriori monitoraggi sull'area in esame in materia di emissioni diffuse di polveri.

Tuttavia, come rilevato dall'Azienda USL Toscana Centro, si ritiene necessario che venga proseguito il monitoraggio, con riferimento all'assetto produttivo previsto allo stato modificato, che prenda in considerazione i ricettori interessati, le diverse condizioni di lavoro e le varie condizioni atmosferiche.

Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, il proponente, in sede di istanza, fornisce una planimetria e due sezioni:

- sezione A-A che divide l'area operazioni R5/R13 e l'area di deposito EoW;
- sezione B-B, ortogonale alla sezione A-A, che interessa principalmente l'area deposito EoW.

In merito, sono state richieste al proponente integrazioni, in quanto l'istruttoria aveva evidenziato quanto segue:

"- dalla planimetria non è evidente la continuità dei deflussi conseguenti alle pendenze dei piazzali e la connessione con la rete scolante, in particolare con la canaletta di raccolta delle AMD esterna al perimetro dell'impianto; la planimetria deve rappresentare la rete di drenaggio completa e rappresentare la continuità dell'intero percorso dei deflussi sino al recapito finale;

- le pendenze di progetto sembrano troppo ridotte, in particolare lungo la sezione B-B, cioè nelle opposte direzioni di deflusso delle acque determinate dalla linea di separazione tra area R5/R13 e deposito EoW; sarebbe opportuno che la ditta relazionasse su come intende garantire operativamente tale separazione delle acque meteoriche durante l'esercizio dell'impianto e le eventuali variazioni delle lavorazioni e degli stoccaggi;

- per le aree di deposito R5 ed R13 non sono indicati in planimetria i valori delle rispettive superfici e le stesse aree sono rappresentate l'una adiacente all'altra; non sono previste delle fasce che separano tali aree di deposito che dovrebbero essere in continuità con il piazzale consentendo il deflusso delle acque meteoriche verso la canaletta di raccolta perimetrale; di fatto i cumuli per come sono rappresentati sembrano costituire una barriera ai deflussi. Da quanto rappresentato nella planimetria infatti ci si può attendere, in occasione di importanti eventi di pioggia, che l'acqua meteorica possa ristagnare in tutta l'area compresa tra la dorsale A-A ed i cumuli disposti in continuità. Ulteriore aspetto da chiarire riguarda l'ostacolo ai deflussi che può essere rappresentato dalla presenza dei blocchi di cemento perimetrali interposti tra la barriera esterna esistente e quella nuova interna di bambù gigante;

- non sono documentate le condizioni di progetto dei cumuli di 8 m di altezza, in particolare non sono stati prodotti elaborati e sezioni che mostrino, data l'altezza e la pendenza di progetto in condizioni di stabilità, quale sia la base ed il relativo volume di stoccaggio".

Con la documentazione integrativa, il proponente fornisce la tavola rappresentante la Planimetria aggiornata, in cui si riscontra:

- la rappresentazione con frecce azzurre delle linee di deflusso delle acque secondo le pendenze verso la canaletta di raccolta, tramite "discontinuità tra cumuli";
- indicazioni delle pendenze incrementate lungo le sezioni A-A (da 1,0 a 1,5%) e B-B (da 0,5 a 0,9 %); tuttavia, le sezioni rappresentate non sono aggiornate con le nuove pendenze.

- nella legenda si indica, inoltre, che *"le fosse in terra hanno lo scopo di far defluire le AMD dal piede dei cumuli interno piazzale verso il perimetro esterno dove confluiranno sulla canaletta perimetrale. Le fosse non hanno una posizione fissa, ma varieranno in funzione del posizionamento e delle dimensioni dei rifiuti".*

Nella Relazione integrativa il proponente dichiara altresì che tutte le AMD dell'area R13/R5 confluiscono nella canaletta perimetrale che si sviluppa lungo il lato esterno dell'impianto con immissione nel pozzetto di raccolta e rilancio posto all'angolo sudovest dell'area R13/R5. Da questo punto le acque raccolte verranno pompate verso l'impianto per essere trattate in continuo. Per effetto delle pendenze del piazzale, a questo primo tratto della canaletta arriveranno solo le acque dilavanti dell'area R13/R5. Al fine di garantire un regolare e rapido deflusso delle acque, cumuli adiacenti saranno distanziati fra loro, in modo che le AMD raccolte nella zona interna R13/R5 possano raggiungere agevolmente la canaletta perimetrale. Poco a valle

del pozzetto di rilancio sopra richiamato, si sviluppa invece la seconda porzione della canaletta perimetrale (la quale non è continua rispetto alla precedente) fino ad arrivare al punto di immissione nelle vasche di prima pioggia poste all'angolo sud-ovest dell'impianto. Questa porzione di canaletta raccoglie tutte le AMD della restante parte dell'impianto (escluse quelle dilavanti l'area R13/R5) che non hanno necessità di essere trattate in continuo.

In merito all'area R5/R13, il proponente fornisce l'ampiezza complessiva dell'area di deposito a disposizione dello stoccaggio e trattamento, pari a circa 8.950 m², mentre informa che l'area occupata dal trattamento R5 corrisponde all'ingombro di ciascun impianto di frantumazione/vagliatura e dei cumuli sotto al nastro. Detta area risulta molto contenuta (circa 100 m²) e la sua posizione può variare in quanto si predilige il posizionamento dell'impianto nei pressi dei cumuli. Il proponente dichiara altresì che lo stoccaggio non avviene con la creazione di un solo cumulo, ma da più cumuli differenziati per tipologia di EER e, vista l'estrema profondità dell'area (circa 90 m), è possibile stoccare più cumuli distanziati tra di loro e sfalsati, tali da costituire una barriera visiva, ma distanziati in modo da non impedire lo scorrimento delle acque; informa, altresì, che i blocchi in cemento sono distanziati fra di loro e posizionati su superfici volutamente irregolari in modo da creare aree di deflusso tra un blocco ed un altro ed al di sotto degli stessi.

Il proponente infine ipotizza le dimensioni di un cumulo piramidale per le materie EoW, considerando il volume massimo indicato dalla normativa pari a 3000 m³. Con riferimento ai cumuli di rifiuti in messa in riserva, segnala che possono avere dimensioni volumetriche ben più ampie di quelli composti da EoW.

In accordo con ARPAT, dato atto delle elaborazioni presentate dal proponente nell'ambito del presente procedimento, si ritengono necessari alcuni approfondimenti di dettaglio circa la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, in sede di procedimento di rinnovo autorizzazione art.208 d.lgs.152/2006.

Con riferimento alla stabilità geotecnica dei cumuli allo stato modificato, in termini di sicurezza dei lavoratori (addetti ed utenti), il proponente segnala che, per la movimentazione dei mezzi sui cumuli, può essere necessaria la formazione di rampe per lo scarico in sommità; le rampe avranno una pendenza massima del 10%, una larghezza di 6 m e saranno adeguatamente compattate. Tuttavia, vista l'importanza di assicurare stabilità dei cumuli, si rendono necessari specifici approfondimenti geotecnici, in sede di elaborazioni finalizzate alla tutela di addetti ed utenti, ai sensi del d.lgs.81/2008.

Con riferimento alla contaminazione della falda da percloroetilene (concentrazione di 1,8 microg/l), in termini di tutela della salute di addetti ed utenti, il proponente comunica che l'acqua prelevata dal pozzo autorizzato nell'area di impianto viene impiegata ai fini di bagnatura delle strade, dei piazzali e dei cumuli, per la riduzione del sollevamento delle polveri; il proponente ritiene non si rilevino criticità nel suo impiego, anche in presenza di operatori in zona, in ragione delle concentrazioni della sostanza presenti nelle acque emunte.

L'acqua di pozzo non viene impiegata per i servizi igienici e le docce, per i quali viene utilizzata esclusivamente l'acqua dell'acquedotto.

5. Conclusioni

Viste:

- la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;
- la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;
- il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;
- il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;
- la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;
- l'art.208 del D.Lgs.152/2006, in materia di autorizzazione in procedura ordinaria degli impianti che gestiscono rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 Giugno 2024, n. 127, in materia di cessazione dalla qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti;
- il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche – Piano dell'economia circolare, approvato con deliberazione Consiglio regionale n.2/2025;

Vista la L.R. 22/2015, in materia di trasferimento delle competenze ambientali dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti nell'ambito del presente procedimento ed i pareri del Comune di Prato, acquisiti nel procedimento di rinnovo autorizzativo in corso;

Considerato quanto segue:

- oggetto del presente procedimento è la modifica di una condizione ambientale impartita dalla Provincia di Prato (allora competente in materia), nel provvedimento di VIA dell'impianto di recupero rifiuti inerti e speciali non pericolosi in oggetto;
- la motivazione della richiesta modifica è inquadrabile tra le esigenze di carattere tecnico gestionale della Società che gestisce l'impianto;
- gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);
- in ottemperanza alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 deve essere data priorità nella gestione dei rifiuti alle attività di recupero rispetto allo smaltimento;
- tuttavia, la gestione dei rifiuti deve essere svolta assicurando la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla modifica della condizione ambientale u) dell'Atto provinciale n.160 del 05/02/2016, ma ha evidenziato la necessità di impartire al proponente alcune prescrizioni per la mitigazione ed il monitoraggio degli impatti, al fine di assicurare alla condizione ambientale u) – come modificata - un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale, rispetto alla originaria formulazione della condizione;
- le attività di mitigazione e monitoraggio di cui al precedente alinea riguardano le emissioni di polveri diffuse, la corretta gestione delle AMD, la tutela degli addetti ed utenti in termini di stabilità dei cumuli e di qualità delle acque utilizzate per le bagnature antipolvere, la corretta gestione del rischio alluvione;

per le motivazioni e le argomentazioni svolte in precedenza, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, **si ritiene accoglibile - nei termini che seguono - la richiesta di modifica della condizione ambientale u)** del provvedimento rilasciato con Atto n. 160 del 05/02/2016 della Provincia di Prato:

Formulazione attuale :

“u) i cumuli di materiale stoccato all'interno dell'impianto non potranno avere un'altezza superiore a 4 metri in considerazione della presenza della recinzione costituita con rete di altezza di 2 metri e canne di bambù dai 3 ai 4 metri. La gestione dei cumuli dovrà essere tale da garantire la sicurezza degli operatori e non creare un aggravio dell'impatto ambientale determinato dalla dispersione delle polveri nell'ambiente circostante. Per quest'ultimo aspetto al ditta dovrà adottare i seguenti accorgimenti:

- nebulizzare il materiale durante le fasi di scarico dello stesso;
 - bagnatura del materiale durante la fase di triturazione e vagliatura;
 - copertura degli automezzi in transito da e per il sito;
 - bagnatura dei cumuli polverulenti e bagnatura della pavimentazione interna dell'impianto con asfaltata.
- L'approvvigionamento idrico per tali operazioni dovrà avvenire usando prioritariamente le acque meteoriche recuperate”.*

Formulazione modificata :

“u)

1. i cumuli di materiale stoccato all'interno dell'impianto non possono avere un'altezza superiore a 8 metri in considerazione della presenza della recinzione costituita con rete di altezza di 2 metri e della barriera vegetale – di altezza almeno pari a 8 m, che deve essere presente ed in buone condizioni vegetative al perimetro dell'impianto (area est), come descritto e rappresentato nelle relazioni e nelle tavole agli atti del procedimento avviato su istanza pervenuta il 22/05/2025, al n. 0372149. La gestione dei cumuli deve essere tale da garantire la sicurezza degli operatori e non creare un aggravio dell'impatto ambientale determinato dalla dispersione delle polveri nell'ambiente circostante.

Per quest'ultimo aspetto il proponente deve adottare i seguenti accorgimenti:

- 1.1 nebulizzare il materiale durante le fasi di scarico dello stesso;*
 - 1.2 bagnatura del materiale durante la fase di triturazione e vagliatura;*
 - 1.3 copertura degli automezzi in transito da e per il sito;*
 - 1.4 bagnatura dei cumuli polverulenti e bagnatura della pavimentazione interna dell'impianto.*
- L'approvvigionamento idrico per tali operazioni dovrà avvenire usando prioritariamente le acque*

meteoriche recuperate;

2. nell'ambito del procedimento di rinnovo autorizzativo art. 208 D.Lgs. 152/2006, avviato il 31.5.2024 e tuttora in corso, il proponente deve approfondire la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD), in particolare:

2.1 dettagliare la planimetria della rete di drenaggio al fine di rappresentare la continuità dell'intero percorso dei deflussi sino al recapito finale; dare evidenza della continuità di deflusso delle acque meteoriche dal piazzale fino alla canaletta di raccolta perimetrale; definire come, durante l'operatività dell'impianto, sarà garantita la continuità della rete di drenaggio;

2.2 rappresentare negli elaborati grafici le pendenze indicate nella documentazione integrativa, lungo le sezioni A-A e B-B; definire come il proponente garantirà, durante l'operatività dell'impianto, la separazione delle AMD provenienti dall'area R13/R13 dalle AMD dell'area EoW;

2.3 definire nel dettaglio le superfici delle aree R5 ed R13 e le modalità di separazione tra le aree di stoccaggio;

3. nell'ambito degli adempimenti di salute e sicurezza degli addetti e degli utenti di cui al d.lgs.81/2008, il proponente deve svolgere i seguenti approfondimenti:

3.1 accorgimenti che saranno adottati per garantire, con adeguato margine di sicurezza, la stabilità geotecnica dei cumuli di materiale stoccato in impianto, prendendo in esame le condizioni peggiori in termini di altezza, morfologia e pendenza dei cumuli, caratteristiche ed umidità del materiale, condizioni simiche, attività di deposito e prelievo dei materiali sul cumulo;

3.2 analisi del rischio per addetti ed utenti dovuto all'utilizzo, per le bagnature antipolvere, di acqua contaminata da percloroetilene;

4. il proponente deve proseguire le attività di monitoraggio ambientale delle polveri diffuse prodotte dall'impianto, prendendo in considerazione tutti i ricettori, le diverse condizioni di lavoro e le varie condizioni atmosferiche. A tal fine, nell'ambito del procedimento di rinnovo autorizzativo in corso, il proponente deve presentare specifico piano di monitoraggio. In esito ai dati di monitoraggio, il Settore VIA – sentite ARPAT ed USL - potrà aggiornare con proprio atto la suddetta misura di mitigazione u.1.1);

[La presente condizione u), punti da u.1) ad u.4), è Soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA e del Settore Autorizzazioni rifiuti che si avvarranno di ARPAT - per quanto attiene agli aspetti ambientali; della Azienda USL - per quanto attiene agli aspetti di tutela della salute e sicurezza di addetti, utenti e popolazione generale];

5. con riferimento alla gestione del rischio alluvione all'interno del perimetro dell'impianto, nell'ambito del procedimento di rinnovo autorizzativo in corso, con riferimento all'evento duecentennale, il proponente deve:

5.1 per quanto attiene alle aree destinate allo stoccaggio dei materiali in cumuli, dare evidenza che sarà conseguito un livello di rischio almeno pari a R2 senza aggravare il rischio al contorno, in applicazione della l.r. 41/2018;

5.2 per quanto attiene l'intero impianto, presentare un piano di gestione del rischio teso a garantire la tutela della sicurezza di addetti ed utenti, a prevenire il rilascio di sostanze inquinanti nelle acque esondate ed a prevenire danni alle cose presenti in impianto. Per i fini di cui alla presente condizione, il proponente deve tenere conto: dell'aggravio di rischio dovuto al maggior ingombro al suolo dei cumuli di materiali stoccati, allo stato modificato rispetto allo stato attuale; della presenza di vani o locali interrati.

[Circa la condizione u.5.1) si esprimerà il Comune di Prato in sede di procedimento di rinnovo autorizzativo. Per quanto riguarda la condizione u.5.2), il piano deve essere trasmesso alla USL – nell'ambito degli adempimenti di cui al d.lgs.81/2008; al Comune ed alla Provincia di Prato ai fini del recepimento all'interno dei rispettivi Piani di protezione Civile; copia della avvenuta trasmissione deve essere inviata al Settore VIA ed al Settore rifiuti].

Si ritiene inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale della gestione impiantistica:

- programmare il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere e dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

- per quanto riguarda i rifiuti in uscita dall'impianto in esame, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;
- massimizzare il riutilizzo in impianto delle AMD, al fine di ridurre i prelievi idrici da pozzo;
- adottare le buone pratiche ambientali per la gestione degli impianti che recuperano rifiuti inerti, di cui alle linee guida SNPA 89/16-CF "*Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti*";
- monitorare lo sviluppo delle piantagioni di bambù gigante ed intervenire al fine di evitarne la diffusione nei terreni adiacenti.

Si ritiene infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

- quanto previsto dal Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto Appennino settentrionale, richiamato dall'Autorità di bacino nel contributo in premessa al presente allegato;
- quanto richiamato dal Genio Civile, in materia idraulica, nel contributo in premessa;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti;
- le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;
- i seguenti accorgimenti gestionali individuati dal proponente al fine di limitare la produzione di rumore e vibrazioni:
 - i macchinari che non vengono utilizzati verranno tenuti spenti e saranno mantenuti sempre efficienti;
 - non verranno eseguite lavorazioni estranee a quelle legittimamente autorizzate (come ad esempio manutenzioni mezzi);
 - tutte le attività, nelle diverse fasi di lavorazione, saranno svolte ponendo attenzione nel minimizzare la produzione e propagazione di vibrazioni;
 - l'altezza di caduta del materiale dalla benna della pala di caricamento al cassone scarrabile sarà limitata al minimo consentito dai mezzi utilizzati;
- assicurare le necessarie cure colturali, ivi inclusa la sostituzione delle piante morte, alla barriera vegetale esistente lungo l'intero perimetro dell'impianto ed alla barriera vegetale di nuovo impianto, prevista nella porzione est;
- fatto salvo quanto stabilito per la condizione u), rispettare le altre condizioni ambientali dell'Atto provinciale n.160/2016.

Si dà atto che:

- il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione dei nuovi interventi previsti e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Titolare di incarico di E.Q.
Dott. Lorenzo Galeotti

firmato digitalmente

La Responsabile
Settore VIA
Arch. Carla Chiodini

firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 35)

Delibera N 47 del 26/01/2026

Proponente

DAVID BARONTINI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Modifica Art. 56 LR. 10/2010 Modifica della prescrizione relativa agli aspetti di valutazione di impatto ambientale contenuta nel provvedimento conclusivo di PAUR - DGR. n. 576/2021 relativo al progetto di "recupero volumetrico delle aree intere al comparto Ecofor service Spa" ubicato in loc. Gello nei comuni di Pontedera, Cascina e Casciana Terme Lari. Proponente Ecofor Service Spa. [ID 2537] Provvedimento conclusivo.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N° 1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Rapporto Istruttorio

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A_

Rapporto Istruttorio

1bb1acc26bd8868b4e5564cd4023d0c4eacc5ea51dd268e5519b03ce3fcc2f80

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- il Dlgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- la LR 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- la LR 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”* ed in particolare l'art. 56 *“Modifica di prescrizioni”*.

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di:

- G.R. 1196 del 01/10/2019 - *“LR 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;
- G.R. 1083 del 30/09/2024 - *“LR. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*.

PRESO ATTO che:

- con DGR. n. 576 del 24.05.2021 è stato concluso il procedimento di PAUR relativo al progetto *“recupero volumetrico delle aree intere al comparto Ecofor service Spa, mediante la costruzione di un nuovo lotto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi”* ubicato in località Gello nei Comuni di Pontedera (PI), Cascina (PI) e Casciana Terme Lari (PI), proposto dalla Società Ecofor service SpA subordinatamente al rispetto di un'unica prescrizione relativa agli aspetti di valutazione di impatto ambientale e con la formulazione di alcune raccomandazioni.

La prescrizione riportata a pag. 20 dell'allegato tecnico 1 al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla DGR. n. 576/2021, costituito dal verbale della Conferenza di Servizi del 15/04/2021 prevedeva che:

1) *“ai fini dell'impatto sulla componente paesaggio, gli interventi previsti dalla documentazione progettuale relativamente alle alberature come da elaborato “relazione fasce alberate – proposta progettuale” trasmesso in data 01/03/2021, dovranno essere completati entro due anni dal rilascio del PAUR.”*

con competenza al controllo attribuita ai Comuni di Pontedera (PI), Cascina (PI) e Casciana Terme Lari (PI);

- con DGR. n. 860 del 24.07.2023 è stata modificata la prescrizione n.1 della DGR. 576/2021 come di seguito riportato:

1) *“ai fini dell'impatto sulla componente paesaggio, gli interventi previsti dalla documentazione progettuale relativamente alle alberature come da elaborato “relazione fasce alberate – proposta progettuale” trasmesso in data 01/03/2021, dovranno essere completati entro quattro anni dal rilascio del PAUR”;*

con competenza al controllo attribuita ai Comuni di Pontedera (PI), Cascina (PI) e Casciana Terme Lari (PI).

PRESO ATTO, altresì, che:

- con DGR. n. 551 del 05/05/2025 è stato concluso il procedimento di PAUR relativo ad un ulteriore progetto di *“recupero volumetrico delle aree intere al comparto ecologico ubicato in loc. Gello”*, ubicato in Comune di Pontedera (PI), proposto dalla Società Ecofor service SpA subordinatamente al rispetto di un'unica prescrizione relativa agli aspetti di valutazione di impatto ambientale, inerenti il deposito delle terre e rocce da scavo, e con la formulazione di alcune raccomandazioni.

VISTO che, la proponente ECOFOR SERVICE SPA (con sede legale: in Via dell'Industria snc, nel Comune di Pontedera (PI), P.IVA: 00163020506), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 06/10/2025 (prot. n. 0785727), perfezionata in data 20/10/2025 (prot. 0821214), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) la modifica ex art. 56 LR. 10/2010

dell'unica prescrizione (prescrizione n. 1) ai fini VIA riportata a pag. 20 dell'allegato 1 al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale - DGR. n. 576/2021 - così come modificato dalla DGR. n. 860/2023, in particolare richiede l'aggiornamento del progetto mediante integrazione con il progetto esecutivo di inserimento paesaggistico "*Realizzazione di fasce alberate finalizzate all'inserimento paesaggistico in aree contermini al comparto Ecofor Service ubicato in località Gello, Comuni di Cascina, Casciana Terme Lari, Pontedera, in provincia di Pisa*". In particolare la Società ECOFOR chiede con la suddetta istanza, la dislocazione di limitate porzioni di fasce alberate realizzate o in fase di finalizzazione di realizzazione definitiva denominate "A" e "B", situate nel Comune di Cascina (PI).

RILEVATO che:

- la modifica richiesta riguarda la dislocazione di 144 alberature dalle fasce alberate previste dal progetto esecutivo 2022. Nello specifico i contenuti riportati all'interno del capitolo 3 *Ricaduta degli interventi di dislocazione delle piantagioni* nel Comune di Cascina, e relativi paragrafi, permettono di comprendere come il progetto, nonostante la riduzione di due fasce alberate (lettere A e B), mantenga la sua finalità complessiva (fasce alberate dalla lettera A alla lettera E) di inserimento paesaggistico e mitigazione visiva verso il comparto dalle visuali analizzate e prese in considerazione all'interno degli studi effettuati nel corso degli anni.

- il proponente motiva la propria richiesta al fine di rispondere alla necessità espressa dal Comune di Cascina (PI) con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 15/04/2025 di dislocare alcune delle piantagioni previste per la mitigazione degli impatti all'interno del territorio comunale. Il progetto prevede una "mitigazione diffusa", volta non soltanto alla riduzione degli impatti visivi diretti, ma anche al miglioramento percettivo e ambientale dell'insieme territoriale. Pur non svolgendo una funzione di schermatura visiva puntuale rispetto al corpo discarica, queste piantagioni assumono quindi un ruolo significativo nel rafforzare la continuità della copertura vegetale e nel riequilibrare la percezione complessiva del paesaggio comunale. L'incremento della dotazione arborea contribuisce infatti a migliorare la qualità dell'aria, aumentando il comfort urbano grazie all'ombreggiamento di aree fruite e fruibili e, più in generale, a riqualificare ecologicamente e paesaggisticamente le aree di margine urbano. Inoltre, l'inserimento di nuovi filari e gruppi arborei consolida la rete ecologica locale, favorendo la biodiversità e la connessione tra ambiti naturali e antropizzati, rafforzando così l'identità verde del territorio.

- la società proponente richiede un'ulteriore differimento della prescrizione 1 dell'allegato 1 alla DGRT 576/2021, in quanto la ditta ha difficoltà di reperimento (sia sul territorio regionale che nazionale) delle alberature mancanti, sia per le caratteristiche intrinseche richieste nel procedimento di VIA, sia per il numero degli esemplari.

VISTO il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A), ed in particolare che:

- ravvisata l'adeguatezza formale della documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza, in data 06/10/2025 e perfezionata in data 20/10/2025, il Settore VIA ha avviato il procedimento finalizzato alla eventuale modifica della prescrizione n. 1 di cui a pag.20 dell'Allegato Tecnico 1, costituito dal verbale della Conferenza di Servizi del 15/04/2021 dell'allegato 1 al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale - DGR. n. 576/2021, come modificato con DGR. n. 860/2023;

- nel corso del procedimento sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, del Settore programmazione grandi infrastrutture di trasporto viabilità regionale, del Comune di Cascina, del Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR, del Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici e di Arpat.

- il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti, per un importo di € 2.100,14, come da attestazione agli atti.

PRESO ATTO che l'esame istruttorio svolto sul progetto, previa verifica della fondatezza della richiesta del proponente di modifica della prescrizione, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili, conclude evidenziando che la modifica in oggetto non determina un aumento dei fattori di impatto.

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni e le conclusioni espresse nel sopracitato Rapporto Istruttorio, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A), tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del Dlgs. 152/2006.

A voti unanimi

DELIBERA

1) di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa e in conformità a quanto verificato e documentato dagli esiti istruttori formulati dal Settore "VIA – VAS" nel Rapporto istruttorio datato Luglio 2023, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), la richiesta di modifica ex art. 56 LR 10/2010 della prescrizione n. 1 riportata a pag. 20 dell'allegato 1 al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale - DGR. n. 576/2021 – così come modificata con DGR. n. 860 del 24/07/2023 di conclusione del procedimento di PAUR relativo al progetto di "*recupero volumetrico delle aree intere al comparto Ecofor service Spa, mediante la costruzione di un nuovo lotto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi*" ubicato in località Gello nei Comuni di Pontedera (PI), Cascina (PI) e Casciana Terme Lari (PI), proposto dalla Società Ecofor service SpA (con sede legale: in Via dell'Industria sn, nel Comune di Pontedera (PI); P.IVA: 00163020506);

2) di modificare la prescrizione di cui al punto 1 del presente dispositivo come segue:

- prescrizione di cui alla DGR 860/2023 di modifica della DGR 576/2021

1) *ai fini dell'impatto sulla componente paesaggio, gli interventi previsti dalla documentazione progettuale relativamente alle alberature come da elaborato "relazione fasce alberate – proposta progettuale" trasmesso in data 01/03/2021, dovranno essere completati entro quattro anni dal rilascio del PAUR;*

- prescrizione come modificata con la presente deliberazione

1) *ai fini dell'impatto sulla componente paesaggio, gli interventi previsti dalla documentazione progettuale relativamente alle alberature come da elaborato "relazione fasce alberate - proposta progettuale" trasmesso in data 01/03/2021, dovranno essere **dislocati, in parte, all'interno di 4 aree di intervento collocate nella porzione Est e Nord-Est del Comune di Cascina in conformità alla Delibera di Giunta n. 63 del 15/04/2025.** Tali interventi dovranno essere completati entro sei anni dal rilascio del PAUR;*

3) di confermare i Comuni di Pontedera, Cascina e Casciana Terme Lari quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento della prescrizione modificata;

4) di precisare che eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie, dovranno essere preventivamente valutate secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di VIA;

5) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla società ECOFOR SERVICE Spa;

6) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

7) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5, 5bis e 5 ter della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della LR 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS



Regione Toscana
Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: Modifica Art. 56 LR. 10/2010 Modifica della prescrizione relativa agli aspetti di valutazione di impatto ambientale contenuta nel provvedimento conclusivo di PAUR – DGR. n. 576/2021 *relativo al progetto di “recupero volumetrico delle aree intere al comparto Ecofor service Spa”* ubicato in loc. Gello nei comuni di Pontedera, Cascina e Casciana Terme Lari. Proponente Ecofor Service SpA.

ALLEGATO A
RAPPORTO ISTRUTTORIO

Gennaio 2026



Indice generale

1 Premessa.....	3
2 Articolazione dell'istruttoria svolta.....	4
3 Documentazione presentata dal Proponente.....	5
4 Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.....	5
4.1 Settore Genio Civile Valdarno Inferiore:.....	5
4.2 Settore programmazione grandi infrastrutture di trasporto viabilità regionale:.....	6
4.3 Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR:.....	6
4.4 Comune di Cascina:.....	6
4.5 Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici:.....	7
4.6 ARPAT.....	7
5 Valutazioni istruttorie.....	7
6 Conclusioni.....	8



1 Premessa

Con DGR. n. 576 del 24.05.2021 è stato concluso il procedimento di PAUR relativo al progetto *“recupero volumetrico delle aree intere al comparto Ecofor service Spa”* proposto dalla Società Ecofor service SpA subordinatamente al rispetto di un'unica prescrizione relativa agli aspetti di valutazione di impatto ambientale e con la formulazione di alcune raccomandazioni.

La proponente ECOFOR SERVICE SPA (con sede legale: in Via dell'Industria sn, nel Comune di Pontedera (PI); P.IVA: 00163020506), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 06/10/2025 (prot. n. 0785727), perfezionata in data 20/10/2025 (prot. 0821214), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) la modifica ex art. 56 LR. 10/2010 dell'unica prescrizione (prescrizione n. 1) ai fini VIA riportata a pag. 20 dell'allegato 1 al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale - DGR. n. 576/2021 - così come modificato dalla DGR. n. 860/2023, in particolare richiede l'aggiornamento del progetto mediante integrazione con il progetto esecutivo di inserimento paesaggistico *“Realizzazione di fasce alberate finalizzate all'inserimento paesaggistico in aree contermini al comparto Ecofor Service ubicato in località Gello, Comuni di Cascina, Casciana Terme Lari, Pontedera, in provincia di Pisa”*. In particolare la Società ECOFOR chiede con la suddetta istanza, la dislocazione di limitate porzioni di fasce alberate realizzate o in fase di finalizzazione di realizzazione definitiva denominate “A” e “B”, situate nel Comune di Cascina (PI).

Il proponente ha motivato la propria richiesta al fine di rispondere alla necessità espressa dal Comune di Cascina (PI) con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 15/04/2025 di dislocare alcune delle piantagioni previste per la mitigazione degli impatti all'interno del territorio comunale. Il progetto esecutivo *“Proposta progettuale per la dislocazione delle fasce alberate nel comune di cascina (PI)”*, allegato alla presente istanza, riguarda, inoltre, la proposta per la dislocazione delle fasce alberate nel Comune di Cascina (PI) all'interno di 4 aree di intervento collocate nella porzione Est e Nord-Est dello stesso Comune. La Società proponente richiede, inoltre, una ulteriore proroga di altri due anni per il completamento del progetto di realizzazione di fasce alberate.

L'impresa ECOFOR SERVICE SPA, esercisce una discarica per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi, in loc. Gello nei Comuni di Pontedera (PI), Cascina (PI) e Casciana Terme Lari (PI).

Il progetto oggetto del procedimento di PAUR conclusosi con DGR. n. 576/2021 prevedeva la modifica dell'esistente impianto di trattamento mediante il recupero volumetrico delle aree interne al comparto Ecofor Service, attraverso la costruzione di un nuovo lotto di ampliamento della discarica, denominato LOTTO 4. Nell'ambito del PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006, oltre al rilascio del provvedimento di VIA sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'Allegato IX alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. che sostituisce le seguenti:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio per gli impianti di smaltimento rifiuti;
- Permesso a costruire.

E' opportuno ricordare che con DGR. n. 551 del 05/05/2025 è stata espressa - nell'ambito del PAUR ex Dlgs. 152/2006 art.27 bis - pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al *“Progetto Recupero volumetrico delle aree interne al comparto ecologico ubicato in loc. Gello”*, per la realizzazione di un ulteriore lotto di ampliamento della discarica in parola (lotto 5). Nell'ambito del procedimento suddetto è stato raccomandato al proponente *“l'individuazione e la successiva realizzazione, di piantumazioni in aree pubbliche del Comune di Cascina, da definire in accordo con il Comune stesso.”*

Per quanto riguarda l'istanza di modifica oggetto del presente procedimento, si riporta di seguito il testo della prescrizione n. 1 di cui all'allegato 1 alla DGR. n. 576/2021, così come modificata con DGR. n. 860 del 24/07/2023:



1) ai fini dell'impatto sulla componente paesaggio, gli interventi previsti dalla documentazione progettuale relativamente alle alberature come da elaborato "relazione fasce alberate – proposta progettuale" trasmesso in data 01/03/2021, dovranno essere completati entro quattro anni dal rilascio del PAUR; (la prescrizione è soggetta a controllo da parte dei comuni di Pontedera, Cascina e Casciana Terme Lari.)

Il proponente, nella documentazione allegata all'istanza, oggetto del presente procedimento, chiede che tale prescrizione sia cambiata con la seguente formulazione:

1) "ai fini dell'impatto sulla componente paesaggio, gli interventi previsti dalla documentazione progettuale relativamente alle alberature come da elaborato "relazione fasce alberate - proposta progettuale" trasmesso in data 01/03/2021, dovranno essere dislocati, in parte, all'interno di 4 aree di intervento collocate nella porzione Est e Nord-Est del Comune di Cascina in conformità alla Delibera di Giunta n. 63 del 15/04/2025. Tali interventi dovranno essere completati entro sei anni dal rilascio del PAUR (la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte dei comuni di Pontedera, Cascina e Casciana Terme Lari)".;

l'istanza reca in allegato la documentazione a supporto della stessa.

L'intervento prevede la dislocazione di 144 alberature dalle fasce alberate previste dal progetto esecutivo 2022. Nello specifico i contenuti riportati all'interno del capitolo 3 *Ricaduta degli interventi di dislocazione delle piantagioni* nel Comune di Cascina, e relativi paragrafi, permettono di comprendere come il progetto, nonostante la riduzione di due fasce alberate (lettere A e B), mantenga la sua finalità complessiva (fasce alberate dalla lettera A alla lettera E) di inserimento paesaggistico e mitigazione visiva verso il comparto dalle visuali analizzate e prese in considerazione all'interno degli studi effettuati nel corso degli anni.

Nell'ambito del pacchetto di interventi previsto dal progetto sopra citato, la piantagione dei 144 alberi dislocati all'interno del Comune di Cascina è stata localizzata in aree sub-urbane, selezionate in modo da contribuire alla strategia complessiva di mitigazione legata a tutto il territorio comunale, messa in atto dal Comune sulla base di un più ampio quadro conoscitivo del territorio.

Tale scelta si inserisce in una logica di "mitigazione diffusa", volta non soltanto alla riduzione degli impatti visivi diretti, ma anche al miglioramento percettivo e ambientale dell'insieme territoriale. Pur non svolgendo una funzione di schermatura visiva puntuale rispetto al corpo discarica, queste piantagioni assumono quindi un ruolo significativo nel rafforzare la continuità della copertura vegetale e nel riequilibrare la percezione complessiva del paesaggio comunale. L'incremento della dotazione arborea contribuisce infatti a migliorare la qualità dell'aria, aumentando il comfort urbano grazie all'ombreggiamento di aree fruite e fruibili e, più in generale, a riqualificare ecologicamente e paesaggisticamente le aree di margine urbano. Inoltre, l'inserimento di nuovi filari e gruppi arborei consolida la rete ecologica locale, favorendo la biodiversità e la connessione tra ambiti naturali e antropizzati, rafforzando così l'identità verde del territorio.

Il proponente ritiene pertanto che la modifica proposta, pur introducendo una diversa localizzazione per una parte delle piantagioni originariamente previste, mantenga coerenza con le finalità generali di mitigazione e risponda in modo efficace agli obiettivi di inserimento paesaggistico nel senso più ampio della disciplina.

2 Articolazione dell'istruttoria svolta

Il procedimento di modifica della prescrizione è stato condotto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 56 della LR. 10/2010.

Ravvisata l'adeguatezza formale della documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza, in data 22/10/2025 (prot. 0828647), il Settore VIA ha avviato il procedimento finalizzato alla eventuale modifica della prescrizione n. 1 di cui a pag.20 dell'Allegato Tecnico 1, costituito dal verbale della Conferenza di Servizi del 15/04/2021 - Allegato 1 al provvedimento conclusivo di pronuncia di



compatibilità ambientale - DGR. n. 576/2021

Contestualmente all'avvio del procedimento ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti competenti in materia ambientale interessati, ricordando che l'istruttoria è volta a verificare la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, nonché la perdurante sussistenza della compatibilità ambientale del progetto (comma 2 art. 56 della LR.10/2010).

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (Prot. 0849442 del 30/10/2025)
- Settore programmazione grandi infrastrutture di trasporto viabilità regionale (prot. 0878598 del 11/11/2025);
- Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR (prot. 0865402 del 05/11/2025);
- Comune di Cascina (prot. 0907215 del 20/11/2025);
- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0909455 del 21/11/2025);
- Arpat (prot. 0912585 del 24/11/2025).

In data 03/10/2025 il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti, per un importo di € 2.100,14, come da attestazione agli atti.

Il proponente ha inoltre assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 123/2025.

3 Documentazione presentata dal Proponente

In allegato all'istanza di modifica della prescrizione, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

EL 01 – Relazione tecnica

EL 02 – Fotoinserimenti ante-post interventi;

T 01 – Stato di fatto-generale;

T 02 – Stato di fatto-fascia A;

T 03 – Stato di fatto-fascia B;

T 04 – Stato di fatto-fascia C;

T 05 – Stato di fatto-fascia D;

T 06 – Stato di fatto-fascia E;

T 07 – Stato di progetto-generale;

T 08 – Stato di progetto-fascia A;

T 09 – Stato di progetto-fascia B;

T 10 – Stato di progetto-fascia D;

4 Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

4.1 Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

nel contributo istruttorio del 30/10/2025 rileva quanto segue:

"In merito agli aspetti autorizzativi/concessori ai sensi del RD. 523/1904 e della LR. 80/2015 si prescrive che le alberature previste in progetto siano poste a distanza maggiore di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede d'argine del corso d'acqua appartenente al reticolo idrografico e di gestione ex LR. 79. Tuttavia è necessario presentare istanza sul portale Sidit front end per autorizzare le alberature ricadenti in fascia di rispetto dei 10 m del corso d'acqua".

4.2 Settore programmazione grandi infrastrutture di trasporto viabilità regionale

nel contributo istruttorio del 11/11/2025 rileva tra l'altro quanto segue:

- ...dalla localizzazione delle opere in questione in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di



trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale, tenuto conto anche di quanto riportato nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I) e prorogato dall'art. 94 della LR. 15/2017, si precisa quanto segue:

A. Strade regionali

Non si riscontrano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza, tuttavia si segnala che l' "Area E" descritta nella "Relazione tecnica – fasce alberate" pare localizzata nelle immediate vicinanze della S.G.C. FiPiLi, pertanto si segnala l'opportunità di coinvolgere la Città Metropolitana di Firenze, quale Ente gestore dell'infrastruttura stradale, non presente nell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale a cui è stato richiesto il parere, per le valutazioni di competenza.

B. Infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale

Non si evidenziano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM.

C. Infrastrutture ferroviarie

Non si evidenziano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in riferimento agli ambiti ferroviari esistenti o previsti nel PRIIM.

Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n. 88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie."

4.3 Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR

nel contributo istruttorio del 05/11/2025 rileva quanto segue:

"Sulle aree oggetto dei lavori non risulta attualmente attivo alcun procedimento di bonifica ai sensi della parte IV titolo V del Dlgs. 152/2006, come riscontrabile dalla consultazione del portale SISBON.

Preme, altresì precisare che il sistema regionale SISBON, si identifica quale "strumento informativo" e di supporto all'Anagrafe disciplinata dall'art. 251, comma 1, Dlgs. 152/2006 e svolge una funzione ricognitiva dei siti in Anagrafe ove in concreto sussistano i requisiti di legge e quindi, al fine di un quadro di riferimento esaustivo, occorre riferirsi concretamente a quanto agli atti dei rispettivi Comuni interessati dall'intervento, competenti in materia ai sensi della LR. 35/2024.

Pertanto nel rinviare comunque ai Comuni interessati dall'intervento, gli eventuali nuovi elementi conosciuti, nulla da segnalare per quanto di competenza ai sensi della parte IV- titolo V del D.lgs. 152/2006.

Si ritiene utile rilevare che le terre e rocce di scavo prodotte in fase di cantiere per la realizzazione delle opere previste dovranno essere gestite ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e DPR 120/2017) e qualora si dovessero presentare problematiche inerenti al ritrovamento di terreni e/o acque inquinanti, dovranno essere attivate le procedure di messa in sicurezza e bonifica del D.Lgs. 152/06.

Al solo scopo di fornire elementi utili per gli approfondimenti riferiti alle possibili suddette problematiche, si precisa che l'inserimento di una area nell'elenco dei siti da bonificare determina le condizioni di vincolo e/o limitazione all'esecuzione degli interventi e opere ai sensi dell'art. 13 della L.r 25/1998. In considerazione della tipologia di opere previste, qualora si verifici, a seguito di successivi accertamenti, la presenza di aree oggetto di procedimento di bonifica vi indichiamo la possibile applicazione dell'art. 242-ter del Dlgs. 152/06 e sua norma tecnica applicativa di cui alla d.g.r.t. n. 157 del 21/02/2022 -Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242 ter "Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica" del Dlgs. 152/2006", come tra l'altro previsto nella la modulistica regionale, riferita alla richiesta di titolo abilitativo alla realizzazione (permesso a costruire) di cui alla LR. 65/2014."

4.4 Comune di Cascina

nel contributo istruttorio del 20/11/2025, esprime parere favorevole alla modifica della prescrizione oggetto del presente procedimento.



4.5 Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

rileva che il progetto non attiene a materie di competenza del Settore.

4.6 ARPAT

rileva che il progetto non attiene a materie di competenza dell'Agenzia.

5 Valutazioni istruttorie

Si prende atto che la Società Ecofor Service Spa ha completato il 1° stralcio degli interventi di piantumazione inerente le aree denominate B, C ed E, così come definite negli elaborati di progetto esecutivo. La principale differenza che si riscontra tra lo stato di fatto del progetto esecutivo realizzato e quanto previsto nel progetto esecutivo redatto nell'anno 2022 riguarda il set delle specie vegetali effettivamente messe a dimora all'interno delle fasce che si fonda su due fattori principali:

- il primo è legato alla reale disponibilità sul mercato vivaistico al momento della fornitura: alcune specie previste nel progetto esecutivo del 2022 non erano reperibili in tempi compatibili con il cronoprogramma dei lavori, oppure erano disponibili in quantità insufficienti o con caratteristiche non conformi agli standard richiesti (dimensioni, impalcato, stato fitosanitario, epoca di trapianto);
- il secondo fattore ha riguardato invece valutazioni tecniche svolte in loco durante l'anno di effettiva realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle caratteristiche pedologiche del terreno e alle condizioni climatiche attese nell'area di piantagione.

Le piantagioni previste dal 2° stralcio del progetto esecutivo dell'anno 2022 erano pari a 534 alberi messi a dimora. Le piantagioni effettive realizzate durante l'anno 2024 hanno riguardato 197 alberi.

La differenza che si riscontra tra lo stato di fatto del progetto esecutivo realizzato e il progetto esecutivo redatto nell'anno 2022 riguarda i numeri e le specie vegetali messe a dimora.

La motivazione della modifica del set delle specie vegetali messe a dimora riguarda sostanzialmente i medesimi fattori sopra esposti relativamente alle piantagioni del 1° stralcio.

Gli interventi oggetto di dislocazione riguardano porzioni limitate di fasce alberate realizzate o in fase di finalizzazione di realizzazione definitiva. La modifica al progetto esecutivo di inserimento paesaggistico, consistente nell'eliminazione di alcune porzioni delle fasce alberate previste, comporta una ricaduta di entità trascurabile rispetto agli obiettivi di mitigazione visiva del comparto impiantistico. La mancata realizzazione di brevi tratti dei filari non compromette in modo significativo l'efficacia complessiva dell'intervento, che mantiene la propria coerenza progettuale e la capacità di integrare l'impianto nel contesto paesaggistico, assicurando il raggiungimento delle finalità di schermatura e attenuazione dell'impatto visivo previste dal progetto originario. Una volta realizzati gli interventi, sarà di fondamentale importanza la corretta gestione degli impianti arborei.

Le cure culturali negli anni successivi la realizzazione degli impianti arborei garantirà l'affermazione degli interventi realizzati e uno sviluppo regolare e duraturo degli stessi. In conclusione la dislocazione delle fasce alberate sopra citate in aree diverse da quelle individuate dalla lettera A alla lettera E del progetto esecutivo del 2022 non compromette la finalità di inserimento paesaggistico e di mitigazione visiva del comparto industriale.

Si rileva inoltre che l'ulteriore richiesta di differimento della prescrizione 1 dell'allegato 1 alla DGRT 576/201, risulta necessaria in quanto la ditta ha difficoltà di reperimento (sia sul territorio regionale che nazionale) delle alberature mancanti, sia per le caratteristiche intrinseche richieste nel procedimento di VIA, sia per il numero degli esemplari.

6 Conclusioni

In esito all'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti



prevedibili, verificata la fondatezza della richiesta del proponente di modifica della prescrizione, **si propone:**

- **di accogliere** la richiesta di modifica ex art. 56 LR. 10/2010 della prescrizione n. 1 riportata a pag. 20 dell'allegato 1 al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale - DGR. n. 576/2021, così come modificata con DGR. n. 860 del 24/07/2023, con la quale si chiedeva che gli interventi previsti dalla documentazione progettuale relativamente alle alberature come da elaborato “*relazione fasce alberate - proposta progettuale*” trasmesso in data 01/03/2021, dovevano essere completati entro quattro anni dal rilascio del PAUR.

In particolare la Società ECOFOR chiede con la suddetta istanza, la dislocazione delle fasce alberate nel Comune di Cascina (PI) all'interno di 4 aree di intervento collocate nella porzione Est e Nord-Est dello stesso Comune. La Società proponente richiede, inoltre, una ulteriore proroga di altri due anni per il completamento del progetto di realizzazione di fasce alberate, trasmettendo in allegato l'elaborato tecnico a supporto della richiesta e pertanto di modificare la prescrizione n. 1 di cui all'allegato n.1 della Delibera Regionale suddetta, come segue:

1)“*ai fini dell'impatto sulla componente paesaggio, gli interventi previsti dalla documentazione progettuale relativamente alle alberature come da elaborato “relazione fasce alberate - proposta progettuale” trasmesso in data 01/03/2021, dovranno essere dislocati, in parte, all'interno di 4 aree di intervento collocate nella porzione Est e Nord-Est del Comune di Cascina in conformità alla Delibera di Giunta n. 63 del 15/04/2025. Tali interventi dovranno essere completati entro sei anni dal rilascio del PAUR*

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte dei comuni di Pontedera, Cascina e Casciana Terme Lari)”

- **di precisare** che eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie, dovranno essere preventivamente valutate secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di VIA.

Il Funzionario titolare di incarico di E.Q.
Ing. Alessio Nenti

Firmato digitalmente

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

Firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 36)

Delibera N 48 del 26/01/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Serena MODRIC

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

PR FESR 2021-2027 Bandi Innovazione strategica moda, Filiere Smart e Vetrina Toscana
HACCP - termine ultimo presentazione domande

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;
- il Programma di Governo 2020–2025, approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020 ed il Programma di Governo 2025-2030 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 19 novembre 2025 n. 1;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 31 luglio 2025, come aggiornato con Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR), approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, ed in particolare:
 - il progetto PR 3 “Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico del sistema produttivo” - Obiettivo 2 - Sostenere processi di innovazione e transizione digitale e tecnologica delle imprese;
 - il progetto PR 2 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione” - Obiettivo 1 - Incrementare la competitività del sistema regionale delle imprese ;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Reg. UE 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) n. 4787 del 15 luglio 2022 e firmato in data 19 luglio 2022, che, tra l’altro, prevede che gli interventi selezionati all’interno dell’Obiettivo Specifico 1.1 del PR FESR rispettino la coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3);
- il parere del NURV n.8/AC/2021, Autorità competente per la VAS PR FESR Toscana 2021-2027 nonché la relativa dichiarazione di sintesi e la valutazione di conformità del PR FESR Toscana 2021-2027 al principio DNSH;
- l’art. 5 del Reg. UE 2021/1060, in base al quale sono individuati gli Obiettivi Strategici sostenuti dai Fondi ed in particolare l’Obiettivo Strategico 1 “un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e

intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)";

- l'art. 3 del Reg. UE 2021/1058, che per ciascun Obiettivo Strategico individuato dall' art. 5 del Reg UE 2021/1060 stabilisce gli Obiettivi Specifici sostenuti dal FESR ed in particolare l'Obiettivo Specifico 1.1 *“sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate”* e l'obiettivo Specifico 1.3 *“Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI”* afferenti all'Obiettivo Strategico 1 sopra richiamato;
- l'art. 15 del Reg. UE 2021/1060, che stabilisce le Condizioni abilitanti - orizzontali e tematiche - relative agli Obiettivi Specifici attivati con il sostegno dei Fondi, prevedendone il necessario soddisfacimento per l'intero periodo di programmazione, pena la mancata erogazione dei pagamenti relativi alle spese sostenute in riferimento ai relativi Obiettivi Specifici;

Visto il programma regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", approvato con Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03 ottobre 2022, come da presa d'atto della Giunta Regionale con deliberazione n.1173 del 17 ottobre 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1238 del 23 ottobre 2023, recante presa d'atto della Decisione della Commissione europea C(2022) n. 6979 del 12 ottobre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 721 del 9 giugno 2025 che approva la versione n. 4 del Programma Regionale FESR 2021-2027;

Dato atto, come indicato nei suddetti documenti, che la Regione Toscana per il periodo di programmazione 2021-2027 risponde a tre sfide strategiche quali la transizione digitale, la transizione ecologica e la coesione territoriale nonché la transizione generazionale;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2025 n. 11 *“Valorizzazione della Toscana diffusa”*;

Tenuto conto che tra le iniziative per sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione di cui all'obiettivo specifico 1.1 del PR toscana FESR 2021-2027 sono previste:

- l'Azione 1.1.3 che sostiene i processi d'innovazione delle PMI, mediante l'acquisizione di servizi qualificati con particolare attenzione al tema della digitalizzazione dei processi produttivi ed investimenti di carattere strategico o sperimentale su specifici ambiti tecnologici, filiere produttive e per obiettivi di sostenibilità (economica, sociale e ambientale);
- l'Azione 1.1.4, Sub.Azione 1.1.4.1, che sostiene gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale (come definite all'art. 2, punti 85) e 86) del Reg. UE 651/2014) delle imprese toscane, sostenendo la cooperazione tra imprese e tra imprese e organismi di ricerca, anche al fine di favorire la transizione ecologica;

Tenuto conto, altresì, che tra le iniziative per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI di cui all'obiettivo specifico 1.3 del PR Toscana FESR 2021-2027, sono previste:

- l'Azione 1.3.1 che sostiene i progetti di internazionalizzazione delle MPMI attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi di informazione, orientamento, affiancamento, consulenza, promozione ivi compresa la partecipazione a fiere internazionali;
- l'Azione 1.3.2, Sub-Azione 1.3.2.1, che sostiene gli investimenti produttivi delle PMI;

Visti gli interventi attivati sulle suddette misure con le deliberazioni:

- n. 331 del 17 marzo 2025 relativa agli indirizzi del bando “Vetrina Toscana e HACCP” successivamente approvato con decreto 9235/2025
- n. 666 del 26 maggio 2025 come integrata con deliberazione n.1113/2025 relative agli indirizzi del bando “Innovazione strategica moda” successivamente approvato con decreto 14186/2025 e s.m.i.
- n. 925 del 7 luglio 2025 come integrata con deliberazione n. 1198/2025 relative agli indirizzi del bando Filiera smart successivamente approvato con decreto 19021/2025 e s.m.i.

Preso atto dell’andamento dei suddetti strumenti di sostegno alle imprese attivati nel corso del 2025 mediante procedure a sportello e multiagezione, anche in combinazione tra loro;

Ritenuto opportuno fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sui suddetti bandi, al fine di consentire l’analisi delle risorse impiegate e, con successivo atto, disporre l’eventuale riapertura dei termini ovvero la tempestiva riallocazione delle risorse residue, garantendone in ogni caso l’impiego per le medesime destinazioni originarie;

Ritenuto di fissare tale termine al 30 aprile 2026;

Tutto quanto sopra premesso,

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di fissare al 30 aprile 2026 il termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sui seguenti bandi

- “Vetrina Toscana e HACCP” di cui alla deliberazione 331/2025 ed approvato con decreto 9235 del 28 aprile 2025
- “Innovazione strategica moda” di cui alla deliberazione Giunta regionale n.666/2025 e s.m.i. ed approvato con decreto 14186 del 17 giugno 2025 e s.m.i
- “Filiera smart” di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 925/2025 e s.m.i. ed approvato con decreto 19021 del 08 agosto 2025 e s.m.i.;

2. di dare atto che, all’esito della suddetta scadenza, si procederà alla verifica dello stato di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai suddetti bandi e si potrà disporre l’eventuale riapertura dei termini oppure la riallocazione delle risorse residue, garantendone in ogni caso l’impiego per le medesime destinazioni originarie.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis e 5 ter della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’ art. 18 della L.R. n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
SERENA MODRIC

Il Direttore
ALBINO CAPORALE



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 33)

Delibera N 50 del 26/01/2026

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Simona VOLTERRANI

Direttore Giovanni PALUMBO

Oggetto:

strutture di supporto agli organi di governo della Regione - determinazioni XII legislatura.

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Requisiti personale TD
B	Si	Dotazione personale
C	Si	Trattamento economico_emolumento

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO

Allegati n. 3

- A* *Requisiti personale TD*
65e196cef17fb19790e241b9a800b6078420d38c2b9d5878a8daf728cc64fe47
- B* *Dotazione personale*
cc618256c746921007b792ba7712aabb42ae9a33b9930207e5b53186398bc0e3
- C* *Trattamento economico_emolumento*
932488ed047ff5f4b989230455f8e00e53fa8f48c5be2d3521fb81abdd88efe6

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 14 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare il comma 2, laddove si dispone che per l'esercizio delle loro funzioni i ministri si avvalgono di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, cui sono assegnati dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, con trattamento economico accessorio per il personale disciplinato dal CCNL consistente in un unico emolumento sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;

VISTO l'articolo 3 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, in particolare il comma 1, con il quale si dispone che le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, il sopra richiamato art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto, e che agli uffici di diretta collaborazione possa essere assegnato proprio personale di ruolo, applicando gli istituti di cui al comma 2 della norma e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti, e che sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni medesime in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;

VISTO e RICHIAMATO il CAPO VI della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 recante disposizioni in merito all'ordinamento delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione;

VISTO l'articolo 40, comma 1, della L.R. n. 1/2009 che prevede che "il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di Gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne" ed altresì l'articolo 41, comma 1, secondo cui gli incarichi di responsabile di tali strutture sono disposti con decreto del Presidente stesso;

VISTO l'articolo 40, comma 1, della L.R. n. 1/2009 per cui il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all'interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all'articolo 43 della LR n.1/2009, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui sopra e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico; il relativo incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, con trattamento economico pari a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10;

VISTO l'articolo 44, comma 6 bis, della L.R. n. 1/2009 che dispone che "nell'ambito del personale di cui all'articolo 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali", con trattamento economico onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 42, comma 8;

VISTO l'articolo 44, comma 1 bis, della L.R. n.1/2009 relativo all'assegnazione all'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale del personale che svolge mansioni di autista;

VISTO l'articolo 40, comma 2, della L.R. n. 1/2009, che prevede che "il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne" ed altresì l'articolo 41, comma 1, secondo

cui gli incarichi di responsabile di tali strutture sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati;

VISTO l'articolo 40, comma 2 bis, della L.R. n. 1/2009 che prevede che il Sottosegretario alla presidenza disponga di un ufficio di segreteria organizzativa, con incarico di responsabile disposto con la stessa deliberazione di Giunta di cui all'articolo 41, comma 1, per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne, che non si sovrappone con l'ufficio di segreteria di cui dispone il gruppo consiliare cui il Sottosegretario stesso appartiene in qualità di consigliere regionale, precisando, al successivo comma 4, che alla sopracitata struttura di segreteria organizzativa venga assegnata una unità di personale in meno rispetto alla dotazione massima delle strutture di supporto al Vicepresidente della Giunta regionale e a ciascun componente della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 40, comma 4, della L.R. n. 1/2009 che dispone: "Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni con la Legge 122/2010 e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma";

VISTI gli stanziamenti sui capitoli del bilancio regionale 2026-2028 relativi alle spese per il trattamento economico e gli oneri riflessi del personale assegnato alle strutture di supporto agli organi di governo della Regione;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta regionale n. 1340 del 2 novembre 2020, avente ad oggetto "*Determinazione ai sensi dell'articolo 40 della Legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2009 della dotazione organica, dei budget di spesa per il personale a tempo determinato delle Strutture di supporto agli organi di governo della Regione e delle indennità di cui all'articolo 45*" per la XI legislatura, e successive modifiche e integrazioni, con specifico riferimento a dotazione organica, emolumento e rapporto lavorativo del personale che svolge le mansioni di autista;

VISTO l'articolo 1, comma 545, della Legge 160/2019 con il quale si dispone che le limitazioni relative al personale a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, primo periodo, del DL 78/2010 non si applicano alle regioni in regola con l'obbligo di riduzione della spesa del personale di cui al comma 557 della legge n. 296/2006, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta nel 2009;

VISTO l'articolo 40, comma 4 bis, della legge regionale n. 1/2009, che dispone che al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 43 si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del D.L. 78/2010;

VISTO l'articolo 44, comma 1, della LR n. 1/2009 che dispone che "il personale assegnato alle strutture di cui all'articolo 40 può essere scelto: a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana; b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, oppure mediante comando alla Regione; c) tra i soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale";

VISTO quanto disposto all'articolo 44, comma 1.1, della L.R. n. 1/2009 che prevede che il personale assegnato alla struttura di supporto al Sottosegretario alla presidenza possa essere scelto esclusivamente tra il personale di cui alle lettere a) e b) del sopracitato comma 1;

VISTI inoltre i commi 5 e 5 bis dell'articolo 44 della L.R. n. 1/2009 che dettano disposizioni in merito alla quantificazione del personale a tempo determinato, escluso il responsabile, delle strutture di supporto, prevedendo che per gli uffici di segreteria lo stesso non possa essere superiore al 50% dei posti assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, e per l'ufficio di gabinetto del Presidente che sia definito escludendo altresì il contingente del personale con mansioni di autista;

VISTO il comma 6 dell'articolo 44 della L.R. n. 1/2009 che dispone che "entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti";

RITENUTO opportuno pertanto determinare, ai sensi del sopracitato articolo 44, comma 6, della L.R. n. 1/2009, in particolare i requisiti di accesso per il reclutamento del personale a tempo determinato, come riportati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, dando mandato agli uffici della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro di procedere alle assunzioni di personale non dirigente con inquadramento nelle diverse aree del sistema di classificazione del vigente CCNL del comparto "Funzioni Locali" in conformità alle dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti definiti, rese dagli interessati ai sensi del Decreto Presidente Repubblica del 18 luglio 2000, n. 445, anche coprendo ciascun posto a tempo determinato della specifica dotazione di ogni struttura di supporto mediante rapporti di lavoro a tempo parziale al 50%, fermo restando il rispetto della spesa annua del posto medesimo;

VISTO l'articolo 42, comma 8, della L.R. n. 1/2009 che dispone che la Giunta regionale determina il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto, secondo quanto previsto ai successivi commi 9 e 10 e all'art. 43, comma 5;

VISTO l'articolo 45 della L.R. n. 1/2009, che dispone che "al personale di cui all'articolo 44, fatta eccezione per i relativi responsabili, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico";

RITENUTO di determinare il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo negli importi definiti, con esclusione degli oneri riflessi e con erogazione in 13 mensilità, nell'allegato C, parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO altresì di confermare gli emolumenti di cui al sopra citato articolo 45 della L.R. n. 1/2009 per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato delle strutture di supporto inquadrato nelle aree contrattuali, anche in tal caso con esclusione degli oneri riflessi e con erogazione in 13 mensilità, nella misura fissata nella stessa deliberazione GR n. 1340/2020 e ss.mm.ii., eccezion fatta per il personale con mansioni di autista e per l'addetto dell'ufficio di segreteria del Presidente con funzioni di segreteria particolare del Presidente stesso, ridefiniti in ragione dell'impegno lavorativo richiesto, anche in giornate festive e prefestive, e del supporto alle funzioni di rappresentanza istituzionale, come parimenti riportato in dettaglio nell'allegato C;

RITENUTO di confermare l'assegnazione all'ufficio di gabinetto del Presidente, e su formale incarico di quest'ultimo, di personale appartenente all'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, per la gestione dei rapporti istituzionali nazionali e locali, la cura dei rapporti con le istituzioni degli Enti Locali della Toscana e l'organizzazione dei lavori relativi ai tavoli di coordinamento interistituzionale, definendone l'emolumento di cui al già citato articolo 45 della

L.R. n. 1/2009, in funzione della peculiarità delle attività svolte, nella misura riportata nell'allegato C;

CONSIDERATO di provvedere, così come disposto dall'articolo 40, comma 4, della L.R. n. 1/2009, alla determinazione del numero dei dipendenti da assegnare complessivamente alle strutture di supporto agli organi di governo, come riportato nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione, fermo restando il limite di spesa per il personale a tempo determinato;

VALUTATO in particolare, anche in conseguenza dell'introduzione della figura del Sottosegretario alla presidenza, che sia necessario rafforzare il servizio auto con autista a supporto della Giunta Regionale aumentando di n. 2 unità la dotazione organica di relativo personale dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, rispetto a quanto definito nella precedente XI legislatura con la deliberazione n. 1340/2020 come modificata con successiva deliberazione n. 1059/2021;

RITENUTO, infine, di quantificare lo stanziamento utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 40, comma 4, della L.R. n. 1/2009, quale spesa annua massima potenziale, in € 3.145.188,31, al lordo di oneri e IRAP, tenuto conto degli incrementi dei tabellari correlati ai rinnovi contrattuali per il personale non dirigente del comparto "Funzioni locali" intervenuti nel corso della precedente XI legislatura ed in considerazione altresì della dotazione organica come ridefinita in allegato B, comprensiva per la presente XII legislatura anche dell'ufficio di segreteria organizzativa del Sottosegretario alla presidenza, dando atto dell'automatico adeguamento ai contratti dello stesso comparto "Funzioni locali" che dovessero occorrere successivamente all'adozione del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- secondo le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi integralmente richiamate:

1. di determinare, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1, la dotazione organica dell'ufficio di Gabinetto e dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale, degli uffici di segreteria del Vicepresidente, del Sottosegretario alla presidenza e di ciascun componente della Giunta regionale, secondo l'articolazione dettagliata nell'allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

2. di determinare, parimenti ai sensi dell'articolo 40, comma 4, della L.R. n. 1/2009, lo stanziamento utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato, quale spesa annua massima potenziale, in € 3.145.188,31, al lordo di oneri e IRAP, fermo restando l'automatico adeguamento ai rinnovi contrattuali del personale non dirigente del comparto "Funzioni locali" che dovessero intervenire successivamente all'adozione del presente provvedimento;

3. di determinare, ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della L.R. n. 1/2009, i requisiti di accesso per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di supporto agli organi di governo, come riportati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, dando mandato agli uffici della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro di procedere alle assunzioni di personale non dirigente con inquadramento nelle aree del sistema di classificazione del vigente CCNL del personale non dirigente del comparto "Funzioni Locali", anche coprendo ciascun posto a tempo determinato della specifica dotazione di ogni struttura di supporto mediante rapporti di lavoro a tempo parziale al 50%, fermo restando il rispetto della spesa annua del posto medesimo;

4. di dare atto della determinazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 8, della L.R. n. 1/2009, del trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo nonché dei consiglieri, ed altresì dell'emolumento da corrispondere al personale assegnato alle medesime strutture ai sensi dell'articolo 45 della stessa legge regionale, negli importi, al netto degli oneri riflessi e con erogazione in 13 mensilità, riportati in dettaglio nell'allegato C, parte integrante della del presente provvedimento;

5. di demandare l'organizzazione interna e l'allocazione del personale a successivi atti del Responsabile della struttura speciale di supporto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
SIMONA VOLTERRANI

Il Direttore
GIOVANNI PALUMBO

Allegato A

Requisiti di accesso per il personale a tempo determinato

1) possesso dei seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (U.E.); oppure cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- godimento dei diritti civili e politici;
- età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali e non essere collocato in quiescenza, a qualunque titolo, e non aver raggiunto il limite ordinamentale per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati, ai sensi delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti/aree;

2) possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienza:

- Capo Gabinetto o Responsabile Segreteria: diploma di laurea ed esperienza attinente alle funzioni da svolgere, compresa quella di amministratore, non inferiore ad un anno ovvero diploma di scuola secondaria superiore con esperienza, compresa quella di amministratore, non inferiore a tre anni;
- Portavoce: giornalista o comunque in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento di compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
- Consigliere: diploma di laurea e esperienza attinente, compresa quella di amministratore, non inferiore ad un anno, in ambiti delle politiche regionali, oppure altro titolo di studio ed esperienza, compresa quella di amministratore, non inferiore a cinque anni, in ambiti delle politiche regionali;
- Addetto ufficio segreteria di area Funzionari ed EQ: diploma di laurea ed esperienza professionale attinente non inferiore a sei mesi;
- Addetto ufficio segreteria di area Istruttori: diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza professionale attinente non inferiore a sei mesi;
- Addetto ufficio segreteria di area Operatori esperti: licenza della scuola dell'obbligo e abilitazione ovvero specializzazione professionale se richieste ed esperienza professionale attinente non inferiore a sei mesi.

Allegato B

Dotazione massima di personale da assegnare alle strutture di supporto degli organi di governo della Regione

struttura di supporto	area contrattuale e tipologia rapporto lavoro/incarico	nr. posti
Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale	Responsabile (art. 41 L.R. n. 1/2009)	1
	Portavoce (art. 43 L.R. n. 1/2009)	1
	Consiglieri (art. 44, c. 6 bis L.R. n. 1/2009)	7
	personale regionale con contratto a tempo indeterminato o di altra Pubblica Amministrazione, personale a tempo determinato – non superiore all'area Istruttori - con mansioni di autista (art. 44, c. 1 bis L.R. n. 1/2009)	20
	personale con contratto a tempo determinato di area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettera c) L.R. n. 1/2009) con responsabilità nella gestione dei rapporti istituzionali nazionali e locali, nella cura dei rapporti con le istituzioni degli Enti Locali della Toscana e organizzazione dei lavori relativi ai tavoli di coordinamento interistituzionale	2
	personale con contratto a tempo determinato non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettera c) L.R. n. 1/2009)	5
	personale regionale con contratto a tempo indeterminato o di altra Pubblica Amministrazione non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettere a), b) L.R. n. 1/2009)	7
Ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale	Responsabile (art. 41 L.R. n. 1/2009)	1
	personale con contratto a tempo determinato non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettera c) L.R. n. 1/2009)	2
	personale regionale con contratto a tempo indeterminato o di altra Pubblica Amministrazione non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettere a), b) L.R. n. 1/2009)	3
Ufficio di segreteria del Vicepresidente della Giunta regionale	Responsabile (art. 41 L.R. n. 1/2009)	1
	personale con contratto a tempo determinato non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettera c) L.R. n. 1/2009)	1
	personale regionale con contratto a tempo indeterminato o di altra Pubblica Amministrazione non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettere a), b) L.R. n. 1/2009)	3
Ufficio di segreteria del Sottosegretario alla Presidenza	Responsabile (art. 41 L.R. n. 1/2009)	1
	personale regionale con contratto a tempo indeterminato o di altra Pubblica Amministrazione non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettere a), b) L.R. n. 1/2009)	4
Ufficio di segreteria Assessore alla Sanità ed al Sociale	Responsabile (art. 41 L.R. n. 1/2009)	1
	personale con contratto a tempo determinato non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettera c) L.R. n. 1/2009)	2
	personale regionale con contratto a tempo indeterminato o di altra Pubblica Amministrazione non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettere a), b) L.R. n. 1/2009)	3
Uffici di segreteria dei componenti Giunta regionale (Assessori – nr. 6) (*)	Responsabile (art. 41 L.R. n. 1/2009)	1
	personale con contratto a tempo determinato non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettera c) L.R. n. 1/2009)	1
	personale regionale con contratto a tempo indeterminato o di altra Pubblica Amministrazione non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettere a), b) L.R. n. 1/2009)	3
TOTALE		95

(*) entità da considerarsi per ciascun ufficio di segreteria

Per ciascun posto della dotazione di personale delle aree contrattuali a tempo determinato di ogni struttura di supporto, l'assunzione potrà avvenire anche a tempo parziale al 50%, fermo restando l'invarianza della spesa annua riferita al posto medesimo (es. 1 posto della dotazione = 2 assunzioni part-time).

Le posizioni in dotazione destinate a personale a tempo determinato potranno essere coperte anche con personale regionale con contratto a tempo indeterminato o di altra Pubblica Amministrazione non superiore all'area Funzionari ed EQ (art. 44, c. 1 lettere a), b) L.R. n. 1/2009)

Allegato C

**Emolumenti personale strutture di supporto organi di governo della Regione
Trattamento economico Responsabili, Portavoce e Consiglieri**

Struttura	area contrattuale/incarico e/o funzione	emolumento, con esclusione degli oneri e Irap ed erogazione in 13 mensilità, personale delle aree (art. 45 L.R. n. 1/2009)	trattamento economico Responsabili, Portavoce e Consiglieri, con esclusione oneri e Irap ed erogazione in 13 mensilità	
<i>Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale</i>	Responsabile (art. 42, comma 9, L.R. n. 1/2009)		94.089,84	
	Portavoce (art. 43, comma 5, L.R. n. 1/2009)		87.439,82	
	Consigliere fascia 1 (art. 44, comma 6 bis, L.R. n. 1/2009) (*)		59.000,00	
	Consigliere fascia 2 (art. 44, comma 6 bis, L.R. n. 1/2009) (*)		43.000,00	
	Area Funzionari ed EQ con responsabilità nella gestione dei rapporti istituzionali nazionali e locali, nella cura dei rapporti con le istituzioni degli Enti Locali della Toscana e organizzazione dei lavori relativi ai tavoli di coordinamento interistituzionale	18.587,12 (1 unità)		
		16.587,12 (1 unità)		
	Area Funzionari ed EQ	12.587,12		
	Area Istruttori	10.784,02		
	Area Operatori esperti	10.067,46		
	Area Operatori esperti/Area Istruttori con funzioni di autista assegnato al Presidente della Giunta Regionale	26.500,00		
Area Operatori esperti/Area Istruttori con funzioni di autista	21.500,00			
<i>Ufficio segreteria del Presidente della Giunta regionale</i>	Responsabile (art. 42, comma 10, L.R. n. 1/2009)		87.439,82	
	Area Funzionari ed EQ	15.587,12		
	Area Istruttori	13.784,02		
	Area Operatori esperti	13.067,46		
	Area Operatori esperti con funzioni di segreteria particolare del Presidente	16.547,05		
<i>Ufficio segreteria del Vicepresidente della Giunta regionale</i>	Responsabile (art. 42, comma 10, L.R. n. 1/2009)		87.439,82	
	Area Funzionari ed EQ	12.068,16		
	Area Istruttori	10.267,53		
	Area Operatori esperti	9.551,10		
<i>Ufficio segreteria del Sottosegretario alla Presidenza</i>	Responsabile (art. 42, comma 10, L.R. n. 1/2009)		87.439,82	
	Area Funzionari ed EQ	12.068,16		
	Area Istruttori	10.267,53		
	Area Operatori esperti	9.551,10		
<i>Uffici segreteria dei componenti della Giunta regionale (Assessori)</i>	Responsabile (art. 42, comma 10, L.R. n. 1/2009)		87.439,82	
	Area Funzionari ed EQ	12.068,16		
	Area Istruttori	10.267,53		
	Area Operatori esperti	9.551,10		

(*) Il trattamento economico dei consiglieri, con esclusione di qualsiasi altro beneficio economico, è determinato tenuto conto della rilevanza dei compiti richiesti



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2026 (punto N 32)

Delibera N 51 del 26/01/2026

Proponente

EUGENIO GIANI
 DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Michele MAZZONI

Direttore Michele MAZZONI

Oggetto:

Art. 11 bis Legge regionale nr. 77/2004 - Approvazione interventi su opere di interesse pubblico e rilevanza strategica per l'anno 2026.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

98d37a9fb905f13444fcfb3c277f9e34361ffe7af2df6a6daa1d915f09997e9

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 1° agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo Allegato I.5, nei quali si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

RICHIAMATA la Legge Regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)";

VISTO il Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n.77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 "Legge forestale della Toscana");

RICHIAMATI in particolare gli artt. 11 comma 2 e 11Bis della L.R. 27 dicembre 2004, n. 77;

DATO ATTO che la sopra citata Legge Regionale 27 dicembre 2004, n. 77 prevede, ai sensi del sopra citato art. 11, che la Giunta regionale predisponga con delibera, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare nel corso del periodo di riferimento;

PREMESSO che la Regione Toscana è chiamata a realizzare opere di interesse pubblico a servizio dei cittadini sul territorio regionale in vari ambiti;

DATO ATTO che molte di queste opere rivestono una rilevanza strategica in quanto perseguono finalità quali: l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi ai cittadini, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed economico-finanziarie, l'interoperabilità delle strutture dirette a fornire un servizio pubblico, l'efficientamento delle infrastrutture regionali, la riduzione dei costi e della manutenzione delle stesse, e la messa in sicurezza del territorio;

RICHIAMATO l'art. 24 della Legge regionale nr 88/1998 che definisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), istituito dalla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM"), come lo strumento di programmazione regionale che definisce gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare;

RICHIAMATO l'art. 3 della legge regionale 55/2011 che, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/2015, indica il PRIIM quale strumento della programmazione regionale, che individua i documenti attinenti gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la

finalizzazione delle risorse disponibili finalizzati alla realizzazione di grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale, la qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico, le azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria, gli interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana, le azioni trasversali per l'informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.

VISTO il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2014, prorogato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2024, n.32;

RICHIAMATO il Documento di Monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) approvato con Decisione di Giunta del 16 giugno 2025 nr. 31 che sul versante delle infrastrutture, ha approvato la realizzazione di 14 opere di viabilità regionale, attualmente in corso o con gara avviata, per un importo di oltre 136 mln, tra cui il nuovo Ponte sull'Arno tra Signa e Lastra a Signa per 71,5 mln aggiudicato nell'agosto 2023, ed ulteriori opere ritenute strategiche per l'Amministrazione regionale, tra le quali la linea tramviaria 2.2 che collegherà l'aeroporto di Peretola a Sesto Fiorentino, estendendo l'attuale linea T.2 per 6,8 km con 11 nuove fermate e l'estensione della tramvia da Careggi verso l'Ospedale Pediatrico Meyer, che prevede un tracciato di circa 940-950 mt che collegherà l'attuale capolinea presso l'AOU di Careggi, attraverso viale Pieraccini, fino al Meyer;

RICHIAMATA la Legge regionale n. 80/2015 che definisce le norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri;

Richiamato in particolare l'art.3 (Documento operativo per la difesa del suolo) della l.r.80/2015, il quale stabilisce che nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), e tale documento viene approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno e con riferimento all'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 11 della sopra citata legge dove si definiscono le funzioni di programmazione esercitate mediante il documento operativo per la difesa del suolo che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale ed in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), definisce puntualmente opere, interventi e risorse, ivi comprese le opere idrauliche idrogeologiche che, essendo direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale, sono attribuite alla competenza dei comuni;

RITENUTO necessario completare l'individuazione di tali opere anche in ulteriori ambiti come quello del patrimonio immobiliare edilizio;

CONSIDERATO inoltre che, come stabilito dal sopra citato comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 27 dicembre 2004 nr. 77, nel piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale è contenuto l'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione ai sensi dell'articolo 11Bis della Legge regionale 27 dicembre 2004 nr. 77, altresì già richiamato;

CONSIDERATO che per le opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica sugli immobili della

Regione la Legge regionale 27 dicembre 2004 nr. 77 prevede un procedimento semplificato di approvazione dei progetti in conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire, sia la loro rapida esecuzione, sia mantenere un allineamento cronologico fra la programmazione economica in bilancio e gli interventi necessari a dare l'opera compiuta, il cui mancato rispetto determinerebbe un aggravio per la finanza pubblica;

VISTO che il sopra citato l'art. 11Bis della Legge regionale 27 dicembre 2004 nr. 77, definisce le opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione, quelle dirette a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

- a) efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende;
- b) ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed economico-finanziarie, nonché il miglioramento dell'interoperabilità delle strutture dirette a fornire un servizio pubblico;
- c) efficientamento funzionale degli immobili del patrimonio regionale, la riduzione dei costi e della manutenzione degli stessi;

VISTO che gli interventi descritti nell'Allegato A della presente delibera perseguono almeno una delle finalità previste dal suddetto articolo;

CONSIDERATA la necessità di inserire nell'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica, ai sensi dell'art. 11Bis sopra richiamato, gli interventi di cui all'Allegato A al fine di garantire, sia la loro rapida esecuzione, sia mantenere un allineamento cronologico fra la programmazione economica in bilancio e gli interventi necessari a dare l'opera compiuta, il cui mancato rispetto determinerebbe un aggravio per la finanza pubblica;

VISTO il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 23 gennaio 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di dichiarare opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione Toscana gli interventi descritti nell'Allegato A, ai sensi dell'articolo 11 bis della legge regionale 27 dicembre 2004 nr. 77;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore
Michele MAZZONI

Allegato A - Opere interesse pubblico e di rilevanza strategica

1) Complesso Immobiliare ex Ospedale pediatrico Meyer, via Luca Giordano 13 - Firenze

Adeguamento ed efficientamento per l'utilizzo ad uffici per la Pubblica Amministrazione

CUP: D12H22000670002

CUI: L01386030488202200003

Con decreto dirigenziale n. 13885 del 26/06/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di adeguamento degli edifici 1 e 2 dell'area ex Meyer a Firenze.

Il progetto si propone di ottimizzare il funzionamento degli uffici, con una particolare attenzione alla riduzione dei costi, perseguendo anche l'obiettivo di dismettere progressivamente le sedi attualmente in affitto. Tale strategia rappresenta non solo un'opportunità per migliorare l'efficienza economica, ma anche per riorganizzare gli spazi e le funzioni, rispondendo alle esigenze di un'organizzazione moderna e sostenibile;

L'intervento mira a trasformare gli edifici oggetto del progetto in ambienti che tutelino il benessere dei lavoratori, promuovendo una partecipazione attiva e una maggiore produttività. Questo risultato sarà ottenuto grazie alla realizzazione di spazi modulari e flessibili, capaci di adattarsi nel tempo a nuove esigenze e funzioni. La riorganizzazione degli spazi interni non sarà solo funzionale, ma anche orientata alla valorizzazione del complesso immobiliare, preservando e mettendo in risalto le sue caratteristiche storiche e architettoniche;

Parallelamente, il progetto prevede un'attenzione particolare alla componente strutturale degli edifici, con verifiche e interventi mirati al miglioramento della loro sicurezza e funzionalità. L'efficientamento energetico rappresenta un aspetto centrale, attraverso l'impiego di sistemi impiantistici ad alta efficienza che contribuiranno a una significativa riduzione dei consumi energetici. Gli spazi saranno progettati e realizzati per garantire la salubrità, sia in termini di qualità dell'aria che di scelta dei materiali impiegati, con un approccio che considera il loro ciclo di vita e la sostenibilità ambientale;

Infine, il progetto non trascura la riqualificazione delle aree esterne, per integrarle armoniosamente con le nuove funzioni degli edifici e offrire un contesto esteticamente e funzionalmente migliorato. Ogni scelta progettuale sarà guidata dalla ricerca della qualità e dalla necessità di rispondere alle esigenze future, trasformando questi spazi in un modello di efficienza, sostenibilità e attenzione al benessere delle persone.

2) Centro Direzionale di Novoli,
via di Novoli 26 - Firenze

Riqualificazione ed ampliamento del Centro Direzionale della Giunta Regionale Toscana in via di Novoli 26.

CUP: D12H22000670002

CUI: L01386030488202200005

Con decreto dirigenziale n. 22588 del 10/10/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la riqualificazione ed ampliamento del Centro Direzionale della Giunta Regionale Toscana in via di Novoli 26;

la Giunta Regionale con la DGR n. 1244 del 29.11.2021 ha disposto di procedere alla riqualificazione ed ampliamento del centro direzionale di Novoli, per soddisfare le proprie esigenze funzionali ed economiche;

la Regione ha da tempo avviato un processo di riorganizzazione delle proprie sedi, con l'obiettivo di incrementare l'utilizzo degli immobili di proprietà, migliorare la logistica e favorire l'accorpamento delle strutture. Questo approccio mira a ottimizzare il funzionamento degli uffici e a ridurre i costi di funzionamento, anche attraverso la dismissione delle sedi attualmente in affitto e concentrando l'attenzione sulla riqualificazione ed ampliamento del polo di Novoli già punto di riferimento per la Regione;

l'ampliamento del polo direzionale offrirà l'opportunità di riunire sia il personale sia gli organi politici, favorendo lo scambio delle informazioni e l'integrazione fra organi politici e tecnici. Al contempo ciò potrà permettere un miglior utilizzo di altre sedi di proprietà, come Palazzo Sacratì Strozzi, per attività consone alla loro localizzazione nel centro storico ed alla loro storicità;

la riqualificazione con ampliamento ha come obiettivo prioritario quello di rendere massima l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende, anche attraverso la valutazione delle prestazioni rese in relazione al fabbisogno, ai fini dell'individuazione delle condizioni migliorabili; da cui l'accorpamento dei servizi in aree ben servite ed accessibili, per la vicinanza ad una pluralità di mezzi pubblici;

la riqualificazione e l'ampliamento del polo di Novoli, concepito come centro tecnologico di riferimento, favorirà la raccolta e la conservazione di tutti i dati rilevati dalla Regione Toscana, la condivisione degli stessi ed il trattamento per migliorare l'utilità pubblica delle informazioni. L'efficientamento energetico e l'adozione di moderni sistemi impiantistici (in particolare per gli edifici esistenti) garantiranno una rilevante riduzione dei consumi energetici, sia delle strutture esistenti che di quelle in ampliamento attraverso lo sfruttamento sempre più importante di energie rinnovabili in linea con le politiche di rispetto dell'ambiente.

3) Villa di Careggi viale Gaetano Pieraccini 17 - Firenze

Lavori di consolidamento e restauro della villa medicea di Careggi – Viale Gaetano Pieraccini 17 - Firenze

CUP: D16J20001450003

CUI: L01386030488202100008

La villa fa parte dei beni nelle disponibilità del patrimonio immobiliare della Regione Toscana, il complesso immobiliare riveste assoluta rilevanza storica essendo lo stesso una delle ville più importanti del periodo mediceo e per questo la villa è stata dichiarata bene culturale con D.S.R. 16/12/2003; dal 2013 è inserita tra le ville tutelate dall'UNESCO essendo una delle ville che testimoniano l'influenza culturale dei Medici.

Attualmente sono in corso importanti lavori di consolidamento e restauro che hanno visto negli anni trascorsi alcuni importanti interventi quali il rifacimento delle facciate e della copertura, il recupero delle superfici affrescate ed il restauro del giardino storico.

Altri interventi sono attualmente in corso e più precisamente quelli del secondo lotto che riguardano il consolidamento dei solai, il restauro e recupero dei locali interni e la realizzazione dei nuovi impianti.

In fase di progettazione il terzo lotto che prevede il rifacimento di parte dei muri perimetrali e dei fabbricati accessori quali la ex foresteria e le due guardanie all'ingresso.

Altro intervento in fase di realizzazione è il recupero della Limonaia che una volta completata sarà destinata al supporto delle attività previste all'interno della villa.

Il restauro di un bene storico non è soltanto un intervento di conservazione del passato, ma rappresenta un investimento strategico per il futuro, il restauro può generare importanti ricadute positive: favorisce l'attrattività, stimola l'indotto locale e può creare nuove opportunità occupazionali, sia durante i lavori sia nella successiva gestione del bene restaurato.

Un patrimonio storico valorizzato diventa spesso un motore di sviluppo sostenibile, capace di attrarre investimenti ed iniziative culturali, inoltre sul piano sociale, un bene storico restituito alla collettività può trasformarsi in uno spazio di aggregazione, di educazione e di scambio culturale migliorando la qualità della vita dei cittadini, promuovere la partecipazione attiva alla vita del territorio. L'area ospedaliera in cui la villa è inserita potrà anch'essa essere determinante per l'utilizzo della villa per funzioni in qualche modo di supporto per i malati e le loro famiglie

Infine, il restauro contribuisce anche alla riqualificazione urbana e ambientale: contrastare il degrado, recuperare aree dismesse e valorizzare il paesaggio urbano rende le città e i borghi più vivibili, sicuri e attrattivi.

4) Villa Basilewsky
via Filippo Strozzi 36 - Firenze

Ristrutturazione e riorganizzazione della Villa Basilewsky e adiacente Edificio in C.A.

CUI: L01386030488202600006

Villa Basilewsky e l'edificio adiacente in cemento armato si trovano in un'area di grande valore urbano, lungo il margine dei viali ottocenteschi, tra viale Filippo Strozzi, via Lorenzo il Magnifico e viale Giovanni Milton/Largo Martiri delle Foibe. Questo complesso rappresenta una risorsa strategica per la riorganizzazione e il potenziamento delle sedi regionali.

La presenza della villa storica, con il relativo parco di pertinenza, offre l'opportunità di realizzare nuovi spazi di lavoro in grado di accogliere in modo integrato funzioni direzionali e servizi, sostenendo la scelta di valorizzare gli immobili di proprietà. Tale impostazione consente, nel tempo, di ridurre il ricorso a sedi in affitto e di migliorare complessivamente l'efficienza logistica dell'amministrazione.

La collocazione in una zona centrale e ben collegata favorisce un'accessibilità agevole per cittadini, imprese e personale, contribuendo a rendere più efficace e funzionale l'azione amministrativa.

Inoltre, il valore storico e culturale della Villa, tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, rende l'intervento anche un'importante operazione di conservazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, con benefici significativi anche sul piano dell'immagine istituzionale.

La compresenza di edifici con caratteristiche diverse permette una programmazione flessibile e graduale degli spazi, capace di rispondere in modo modulare alle esigenze organizzative della Regione nel medio e lungo periodo. L'intervento punta inoltre a creare ambienti di lavoro più confortevoli, sicuri e coerenti con gli standard contemporanei.

In questo contesto, la Regione promuove una trasformazione attenta al rispetto dei valori architettonici e paesaggistici del complesso, con ricadute positive attese sul decoro, sulla fruibilità e sulla qualità urbana di un'area di primaria importanza per Firenze e per l'intero territorio toscano.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1124 - Data adozione: 26/01/2026

Oggetto: [ID 2534] D.Lgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di completamento delle reti di distribuzione delle acque derivate dalla diga di Montedoglio a servizio dei comprensori della Valtiberina Toscana - distretti 4D-6A-6C, nei Comuni di Anghiari e Sansepolcro (AR), proponente: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/01/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD001325

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

il regolamento adottato con D.P.G.R. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che con delibera di Giunta regionale n. 1516 del 18.12.2023 e successivi decreti regionali n. 27641 del 21.12.2023 e n. 9764 del 09.05.2025 è stata finanziata la progettazione esecutiva dell'intervento "Completamento delle opere irrigue in Valtiberina dello schema di distribuzione dall'invaso del Montedoglio. Distretti irrigui n. 4d, 6a e 6c" CUP CIPE: C65H23003800002 (Ente Attuatore: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana);

Premesso inoltre che:

il proponente Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, con istanza acquisita al protocollo regionale in data 02.10.2025 (n. 778673) e perfezionata in data 18.11.2025 (n. 897187), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della l.r. 10/2010, relativamente progetto di completamento delle reti di distribuzione delle acque derivate dalla diga di Montedoglio a servizio dei comprensori della Valtiberina Toscana - distretti 4D-6A-6C, nei Comuni di Anghiari e Sansepolcro (AR); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010 come da nota di accertamento agli atti;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 1 lettera d) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006: "*i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari*"; è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

al fine di consentire la completa realizzazione ed il collaudo delle opere previste dal progetto, il proponente ha richiesto un termine di efficacia del provvedimento di verifica pari a 8 anni, in quanto non risulta ancora reperito il finanziamento per la realizzazione delle opere;

in data 20.11.2025 la documentazione depositata dal proponente, insieme ad un avviso al pubblico, è stata pubblicata sul sito web regionale, fatte salve le esigenze di riservatezza; contestualmente il Settore VIA ha richiesto (nota prot. 906487), i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 20.11.2025;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 20.11.2025, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Centria Reti Gas Srl (prot. 931789 del 01.12.2025);
- Terna Rete Italia Spa (prot. 933836 del 01.12.2025 e prot. 983999 del 18.12.2025);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (prot. 979513 del 17.12.2025);
- Nuove Acque Spa (prot. 981755 del 18.12.2025);
- Autorità idrica Toscana (prot. 1001337 del 24.12.2025);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (prot. 979513 del 17.12.2025);
- ARPAT (prot. 36822 del 20.01.2026);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto - Gestione Programmazione LEADER - Usi Civici (prot. 912107 del 24.11.2025);
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 964285 del 12.12.2025);
- Settore VAS e VincA (prot. 971478 del 15.12.2025);
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 976589 del 16.12.2025);
- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 987684 del 19.12.2025);
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 976589 del 16.12.2025);
- Settore Autorità di gestione FEASR (prot.999016 del 23.12.2025);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 02.10.2025 come perfezionata in data 18.11.2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

gli interventi di cui al presente progetto sono relativi alle opere di completamento delle reti irrigue di distribuzione acque derivate dalla diga di Montedoglio a servizio dei comprensori dell'Alto Tevere Toscano, con specifico riferimento ai distretti irrigui 4D, 6A e 6C, ricadenti nei comuni di Sansepolcro e di Anghiari; il proponente specifica che gli interventi costituiscono l'anello di saldatura finale con tutti gli altri interventi già realizzati ed operativi nei Comuni di Sansepolcro, Anghiari e nei comprensori limitrofi della Regione Umbria specificatamente nel Comune di Citerna;

le nuove reti di distribuzione andranno definitivamente a sostituire gli attuali precari attingimenti per uso irriguo costituiti esclusivamente da approvvigionamenti da falda per un complessivo di n. 48 pozzi aziendali trivellati ad una profondità media di 45m con prelievo da falda profonda;

nel dettaglio:

- è prevista la posa in opera complessiva di una estensione lineare di condotte per circa 39.000 m costituite da tubazione in materiali plastici, PVC e polietilene con annesse apparecchiature idrauliche di sezionamento quali saracinesche, sfiati, idranti di derivazione, misuratori di portata ecc; sulla base di precedenti esperienze, il proponente stima la posa in opera completa di circa m.500 di tubazioni/giorno;
- la posa in opera delle condotte richiederà l'esecuzione di scavi per un volume complessivo di mc. 38.000 utilizzando il materiale di risulta accantonato bordo scavo per il successivo ritombamento e chiusura definitiva delle condotte. La profondità massima di scavo in relazione alle sezioni delle tubazioni varierà da una profondità massima di mt. 2 dal piano di campagna ad una profondità minima di 1,50 m;
- lo stralcio di completamento definitivo nei distretti irrigui di cui sopra interesserà una superficie lorda di 710 ha, di cui 553 ha di superficie netta irrigabile;
- nei distretti irrigui 6A e 6C alimentati dal serbatoio di compenso n. 6 - realizzato a monte della frazione di Fighille in Comune di Citerna - si procederà alla sostituzione dell'esistente condotta in PRFV, con tubazioni in PEAD PN16, riconnettendo tale nuova distribuzione dal serbatoio fino all'intersezione con le condotte irrigue di fondo valle già realizzate in Comune di Citerna, e predisponendo l'allaccio alle nuove condotte dei distretti irrigui 6A e 6C del comprensorio toscano in Comune di Sansepolcro. La sostituzione delle condotte in PRFV non più utilizzabili consentirà anche una ripartizione operativa gestionale fra i comprensori umbro-toscani;

- il distretto irriguo 4D alimentato dal serbatoio di compenso n. 4 in Comune di Anghiari, risulta configurarsi come il completamento sinergico degli altri distretti già realizzati 4A - 4B e 4C; in tale comparto gli interventi più significativi di carattere strutturale, riguarderanno n.2 attraversamenti della Statale n.73 Senese-Aretina;

gli interventi per il superamento della viabilità di varia tipologia, S.S. n.73, strade provinciali e comunali, verrà effettuato con trivellazione orizzontale controllata (TOC), garantendo il mantenimento della viabilità in esercizio;

non sono previsti attraversamenti su corsi d'acqua demaniali;

il proponente segnala che le opere di progetto non ricadono all'interno di Aree naturali protette, di Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir);

con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015, il progetto interessa la Scheda d'Ambito n. 12 "Casentino e Val Tiberina";

sono presenti aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 42/2004: lett. c) *i fiumi, torrenti e corsi d'acqua*, lett. g) *i territori coperti da foreste e da boschi*;

rispetto al *Piano di gestione del rischio alluvioni dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale* (PGRA), gli interventi proposti ricadono parzialmente in aree a pericolosità media e bassa da alluvioni fluviali P2 e P1;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

Centria Reti Gas Srl, nel contributo del 01.12.2025 (prot. 931789), rileva interferenze con condotte - sia di media che di bassa pressione - della rete distribuzione gas metano in gestione; segnala che in fase di progettazione esecutiva sarà necessario procedere alla tracciatura delle tubazioni ed in caso di necessità procedere poi alla risoluzione delle interferenze;

Terna Rete Italia Spa, nei contributi del 01.12.2025 e del 18.12.2025 (rispettivamente prot. 933836 e prot. 983999), non rileva la presenza di interferenze con asset di proprietà della Società: esprime pertanto nulla osta alla realizzazione dell'opera;

Nuove Acque Spa nel contributo del 18.12.2025 (prot. 981755), rileva interferenze con condotte sia della rete acquedottistica che di quella fognaria indicando le modalità per la loro risoluzione

l'Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 24.12.2025 (prot. 1001337), evidenzia la necessità di un confronto con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, al fine di valutare le interferenze delle opere in progetto con i servizi pubblici di acquedotto e fognatura;

il *Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto - Gestione Programmazione LEADER - Usi Civici*, nel contributo del 24.11.2025 (prot. 912107), rileva che nessuna delle aree coinvolte dal progetto è interessata da usi civici;

il *Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale* nel contributo del 12.12.2025 (prot. 964285), non rileva interferenze con le strade regionali esistenti o previste nel PRIIM; rileva che l'area di intervento si trova in adiacenza alla Strada Statale n.73 Senese-Aretina e che ANAS Spa - quale Ente gestore dell'infrastruttura stradale - risulta già coinvolto nel procedimento. Il progetto non risulta interferire con infrastrutture ferroviarie del demanio statale, tuttavia segnala che eventuali indicazioni sul ripristino del collegamento Arezzo-Sansepolcro, richiamato nel PRIIM, che potrebbe interferire con le opere di condotte idrauliche previste nel progetto, potranno essere meglio precisate dal Settore regionale Trasporto Pubblico Locale su Ferro e Marittimo.

Ricorda infine che *"le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti*

di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie e la rete ferroviaria statale da RFI S.p.A.”;

Il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo del 16.12.2025 (prot. 976589), rileva che “considerato che con decreto n. 25864 del 25/11/2024 sono state autorizzate ai sensi del R.D. 523/1904 le interferenze delle opere di progetto con il corso d’acqua Gavina di Mocaia, per quanto di competenza, si comunica il parere favorevole”.

Il Settore, per quanto attiene agli aspetti relativi agli utilizzi delle acque pubbliche, espone quanto segue:

“[...] come illustrato nello Studio preliminare di fattibilità ambientale, con l’attuazione del progetto di completamento delle reti irrigue derivate dalla Diga di Montedoglio potranno cessare gli attuali utilizzi agricoli delle risorse idriche di falda e superficiali di carattere precario, che potranno ora usufruire di un approvvigionamento idrico certo e costante. Il completamento definitivo dell’opera comporterà quindi un impatto positivo sull’utilizzo delle risorse idriche superficiali e sotterranee del territorio dell’Alto Tevere Toscano.

A tal proposito questo Settore, competente in materia di concessioni di acque pubbliche, rileva che l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana è titolare della concessione di derivazione di acque superficiali dal fiume Tevere, con opera di presa ubicata presso la briglia di Gorgabuia, per l’alimentazione della Reglia dei Mulini di Anghiari, rilasciata con Del. G.R.T. n. 8631 del 12/11/1975 e oggetto di successiva richiesta di rinnovo con variante, che però per vari motivi non è stata portata a conclusione. Tale derivazione era funzionale all’irrigazione di un originario comprensorio irriguo di 1428 ettari, ridottosi nel tempo con la successiva realizzazione della rete di distribuzione irrigua derivante da Montedoglio e per questo destinata alla cessazione/revoca al momento del completamento degli impianti oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità.

In riferimento quindi alla pregressa corrispondenza tra gli Enti – e richiamata in particolare l’ultima nota prot. 471411 del 05/12/2022, ad oggi priva di riscontro (all. 1) – si coglie l’occasione del presente procedimento per fare presente che, in assenza di tempestive osservazioni, questo Settore procederà d’ufficio alla determinazione del quantitativo massimo derivabile dal fiume Tevere per la Reglia dei Mulini di Anghiari. Tale determinazione riguarderà sia l’attuale regime transitorio, sia il periodo successivo alla revoca della concessione di derivazione, prevista al completamento delle opere del distretto irriguo”;

Il Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, nel contributo del 19.12.2025 (prot. 987684), esprime posizione favorevole alla realizzazione del progetto. Richiama le norme a tutela delle aree boscate, come definite dalla l.r. 39/2000 e dal d.p.g.r. 48/r/2003: in caso di trasformazione boschiva il proponente deve quantificare ed individuare la superficie interessata nonché quantificare ed individuare i terreni nudi in possesso e proprietà del proponente, indicando la superficie da destinare a eventuale rimboscimento compensativo. In tal caso il proponente dovrà predisporre idoneo progetto; in mancanza di terreni nudi da rimboschire il proponente dovrà provvedere al pagamento delle somme corrispondenti a compensazione.

Per quanto riguarda invece gli interventi di taglio della vegetazione (non classificabili come trasformazione boschiva ai sensi della legge forestale l.r. 39/2000) il proponente dovrà provvedere a quantificarne ed individuare gli esemplari che saranno oggetto di taglio ed estirpazione a seguito di tutte le singole parti componenti il progetto.

Il Settore, con riferimento alla gestione della risorsa idrica ricorda le modalità di inserimento dei dati irrigui nel Sistema informativo nazionale nonché quanto previsto dall’Accordo di Programma afferente la gestione della risorsa idrica di Montedoglio e fornisce una raccomandazione per il proponente, come riportato nelle conclusioni del presente atto;

il Settore regionale Autorità di gestione FEASR nel contributo del 23.12.2025 (prot.999016), esprime posizione favorevole, suggerendo due raccomandazioni per il proponente a tutela delle attività agricole, che sono riportate nelle conclusioni del presente atto;

ARPAT, nel contributo del del 20.01.2026 (prot. 36822), esaminata la documentazione allegata all’istanza, ritiene che il progetto non appare tale da determinare impatti ambientali significativi e negativi ulteriori rispetto a quelli già valutati e gestiti nell’ambito del sistema irriguo di Montedoglio. Formula tuttavia alcune considerazioni ed osservazioni.

Rileva che l’area d’intervento ricade, in parte, in un contesto territoriale che comprende siti interessati da procedimenti di bonifica iscritti nell’anagrafe SISBON (tra cui: AR-1167, AR-1025, AR-1235, AR-1006, AR-116, AR-1122, AR-1191, AR-082).

Osserva che il quadro descritto risulta complessivamente coerente con quanto richiesto dalla presente fase di verifica di assoggettabilità, tuttavia segnala la necessità di alcuni approfondimenti:

- lo Studio preliminare non inquadra esplicitamente la gestione delle terre e rocce da scavo - TRS ai sensi del DPR 120/2017, né affronta il tema della sussistenza dei requisiti di sottoprodotto, nonostante il volume di scavo rilevante (38.000 m³);
- non sono riportati elementi relativi alla caratterizzazione ambientale dei terreni scavati, né una valutazione del contesto storico-ambientale delle aree interessate;
- non risulta esplicitamente richiamato il rispetto di linee guida o buone pratiche di cantiere.

Rileva inoltre quanto segue:

- nelle aree interessate dagli scavi dovrà essere garantita, ove tecnicamente possibile, la separazione e il corretto riposizionamento degli orizzonti superficiali di suolo (topsoil), al fine di assicurare il ripristino delle originarie condizioni pedologiche;
- l'eventuale presenza di materiali di riporto rinvenuti nel corso delle attività di scavo dovrà essere gestita anche secondo i criteri di valutazione e le modalità operative previste dal paragrafo 7 delle Linee guida SNPA n. 22/2019;
- qualora durante i lavori si rilevino condizioni che evidenzino situazioni potenzialmente causa di inquinamento, dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- qualora nel corso delle attività di scavo si renda necessario il drenaggio di acque di falda o di acque di scavo, la loro gestione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, previa verifica delle caratteristiche qualitative delle stesse e senza determinare alterazioni del regime idraulico locale o recapiti non autorizzati. Eventuali scarichi dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi della normativa di settore.

L'Agenzia conclude come segue:

“Vista l'istruttoria condotta, considerato il carattere di completamento funzionale di infrastrutture irrigue esistenti e non emergendo impatti ambientali negativi significativi, si ritiene, per quanto di competenza di questo dipartimento, che il progetto di completamento delle reti irrigue nei distretti 4D, 6A e 6C, possa essere escluso dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al recepimento, nelle successive fasi autorizzative, delle indicazioni di seguito formulate”. Tali indicazioni sono state recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, nel contributo del 17.12.2025 (prot. 979513), evidenzia quanto segue:

- con riferimento alla pianificazione del Piano assetto idrogeologico PAI - assetto idraulico e di versante – rileva che l'area interessata dal progetto in esame non è interessata da areali di frana inerenti all'assetto geomorfologico stabilito dal PAI.

Sono invece presenti nel territorio dei tre comprensori irrigui esaminati, in particolare nel 6A e 6C, le aree di naturale esondazione del Tevere che, in dx idraulica, raggiungono la pianura irrigua di Sansepolcro per lo più con portate calcolate con tempi di ritorno Tr500 e definite nel PAI Tevere come Fascia C. Nella fascia C il P.A.I. persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del P.A.I. L'art. 30 che disciplina gli usi consentiti nella Fascia C prevede che, nei casi di nuove realizzazioni di infrastrutture lineari quali ferrovie, autostrade e strade extraurbane, l'autorità idraulica competente esprima il parere di cui al R.D. n. 523/1904;

- con riferimento al PGRA (piano di gestione rischio alluvioni), specifica che lo stesso contiene le mappe di pericolosità e rischio di alluvione dell'intero distretto dell'Appennino centrale definisce adeguati programmi di misure per la riduzione delle potenziali conseguenze negative che le alluvioni possono avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche privilegiando iniziative di tipo non strutturale. Le mappe di pericolosità e rischio del PGRA approvato definitivamente nel dicembre 2022 restituiscono, per l'area in esame, lo stesso quadro di pericolosità del PAI;

- con riferimento al Piano di gestione acque - PGA, rileva che il progetto interessa quale corpo idrico superficiale il Fiume Tevere (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono) e quale corpo idrico sotterraneo il Corpo idrico della Valtiberina Toscana (stato quantitativo scarso, stato chimico buono).

Inoltre, evidenzia che l'area oggetto di intervento ricade in due aree di salvaguardia per il consumo umano: Well of SLeo e Well – Pulcinelli. L'Autorità indica gli indirizzi contenuti nel Piano per le azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi ambientali per i corpi idrici, superficiali e sotterranei.

L'Autorità, infine, suggerisce alcune indicazioni, riportate nella parte conclusiva del presente provvedimento;

il Settore regionale VAS e VincA, nel contributo del 15.12.2025 (prot. 971478), rileva che gli interventi distano dai settori più prossimi circa 6,5 km dalla ZSC IT5180009 Monti Rognosi e circa 7,5 km dalla ZSC IT5180010 Alpe della Luna, inoltre le aree in progetto sono collocate nel fondovalle della pianura del Tevere mentre i Siti Natura 2000 e le omonime Riserve Naturali regionali tutelano aree montane e alto collinari, pertanto non emergono elementi di connessione diretta con i Siti Natura 2000 stessi.

Considera condivisibili le considerazioni sui benefici ambientali producibili dal progetto in relazione alla tutela della falda e delle acque del Tevere e dei suoi affluenti, con la diminuzione delle derivazioni e degli attingimenti, anche se la qualità delle acque può subire comunque impatti negativi ad opera di coltivazioni intensive condotte con pratiche agricole tradizionali, per il rilascio nel terreno e nella rete scolante di residui di pesticidi, concimi di sintesi, erbicidi. Auspica pertanto un orientamento sempre maggiore verso pratiche agronomiche a basso impatto ambientale.

Quale mitigazione da apportare al progetto, raccomanda di evitare la presenza di manufatti aperti come pozzetti, canali, cisterne o simili con pareti verticali o subverticali, che possono costituire trappole ecologiche per la piccola fauna (micromammiferi, rettili, anfibi) causando la caduta e l'intrappolamento di individui all'interno e impedendone la fuoriuscita; nel caso ne fosse prevista la presenza rileva l'opportunità di dotare tali strutture di griglie o di rampe di risalita.

"Vista la distanza dai Siti Natura 2000 e la localizzazione del progetto, si ritiene non necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza";

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

gli interventi previsti ricalcano interamente i precedenti lavori irrigui già da molti anni realizzati ed operativi per l'intero progetto delle opere di connessione e raccordo dalla diga di Montedoglio; le opere di maggior rilevanza del sistema irriguo complessivo, concernenti gli attraversamenti fluviali del Tevere e del torrente Cerfone, sono già stati realizzati e sono operativi da molti anni;

sono prevedibili impatti nella fase di cantiere (riconducibili a movimentazione terre, polveri, rumore, occupazione temporanea dei suoli agricoli), con carattere temporaneo, reversibile e localizzato,

il progetto produrrà in fase di esercizio effetti positivi connessi alla riduzione degli emungimenti idrici da falda e alla cessazione dei prelievi irrigui diretti dal Fiume Tevere, con potenziali benefici sul bilancio idrico complessivo e sullo stato dei corpi idrici;

inoltre il proponente indica i seguenti ulteriori benefici del progetto:

garanzia della risorsa idrica a servizio delle aziende agricole con la conseguente certezza dei programmi produttivi e di sviluppo;

diminuzione dei costi di gestione della pratica irrigua attualmente estremamente frazionata, dato che le singole unità operative (collegate alle relative aziende agrarie) servono superfici operative non superiori a 10 ettari;

attuazione di un completo programma di gestione delle acque legato all'intero piano generale irriguo;

per quanto riguarda la componente terre e rocce da scavo

il materiale di scavo sarà accantonato temporaneamente a bordo trincea e riutilizzato integralmente in sito per il ritombamento e la chiusura definitiva delle condotte, senza necessità di smaltimenti esterni, fatte salve eventuali porzioni non conformi alle condizioni di riutilizzo. Non sono previste aree di deposito permanente né impianti di trattamento in loco. Le terre scavate potranno essere trattate come "non rifiuto" nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24 comma 1 del D.P.R. 120/2017. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, il proponente rileva che è lecito supporre che i terreni da movimentare risultino non contaminati dato che non sono presenti elementi di natura antropica e/o di utilizzo pregresso del suolo contrari a tale ipotesi. In particolare l'area su cui si intende realizzare l'intervento è contraddistinta da un utilizzo del suolo prevalentemente di tipo agricolo e subordinatamente residenziale privo quindi di possibili fonti di inquinamento. In ogni modo la sussistenza di non contaminazione andrà accertata grazie alla realizzazione di una campagna d'indagine preliminare allo scavo finalizzata alla caratterizzazione fisico/chimica dei terreni atta quindi a valutare le CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) dei terreni da estrarre. A tal fine il proponente ai fini della ricerca delle concentrazioni degli analiti/composti fa riferimento a quelli riportati nella Tab. 4.1 "Set analitico minimale" dell'allegato 4 del D.P.R. 120 del 2017.

Si ritiene necessario che, in fase di progettazione esecutiva, il proponente predisponga una documentazione di approfondimento nella quale dia conto nel dettaglio che le terre e rocce da scavo generate sono gestite nel

rispetto del DPR 120/2017; è necessario che la caratterizzazione fisico/chimica dei terreni tenga conto della presenza nell'area d'intervento di siti interessati da procedimento di bonifica;

per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo

il territorio interessato è costituito esclusivamente da aree agricole della pianura del Tevere in cui viene effettuata un'agricoltura intensiva per colture specializzate quali tabacco, mais, cereali minori nonché piante officinali in coltivazione biologica;

per quanto riguarda la componente rifiuti

la produzione di rifiuti è riferibile esclusivamente a modesti quantitativi di materiali plastici derivanti dal taglio delle tubazioni in concomitanza del montaggio delle apparecchiature idrauliche dotate di specifici raccordi in acciaio. Tali rifiuti costituiti da porzioni di tubazioni verranno destinati ad impianti per il recupero dei relativi materiali plastici in PVC e polietilene;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico, acque superficiali

il proponente rileva che gli approvvigionamenti idrici dalla diga di Montedoglio costituiscono un intervento fondamentale per la salvaguardia dei corpi idrici superficiali e di falda, con conseguente miglioramento delle condizioni ambientali generali;

è necessario che, in fase di progettazione esecutiva, il proponente predisponga il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 40-ter del regolamento 46R/2008;

in merito alla tutela dei corpi idrici superficiali, l'Autorità di Bacino ha fornito specifiche indicazioni;

per quanto riguarda la componente rumore

si ritiene necessario che il proponente o l'impresa appaltatrice predisponga conformemente alla D.G.R. n. 857/2013, la valutazione di impatto acustico - VIAc della fase di cantiere delle opere;

per quanto riguarda la componente paesaggio e la componente flora e fauna

le opere in progetto, trattandosi di condotte interrate, non introducono modifiche significative agli assetti morfologici ed alle trame consolidate che caratterizzano gli areali di intervento. Sono fatte salve le norme a tutela delle aree boscate di cui alla l.r. 39/2000 ed al d.p.g.r. 48/r/2003);

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, nell'istanza di avvio del procedimento;

Visto che le condizioni ambientali emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto riguarda interventi di completamento del sistema irriguo esistente ed in esercizio;

il progetto ha come obiettivo principale quello di individuare una serie di azioni ed interventi da realizzare al fine di promuovere la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche e più in generale per favorire la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lungo l'intero ciclo oltre il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne; in particolare la rete di distribuzione in progetto, consentirà un'ulteriore evoluzione della tecnica irrigua verso l'utilizzazione di sistemi di distribuzione a bassa pressione localizzati (irrigazione a goccia) che consentono notevoli economie nei volumi di somministrazione delle acque irrigue per unità di superficie;

dall'istruttoria condotta non sono emersi motivi ostativi alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma sono emerse alcune misure di mitigazione e di monitoraggio con particolare riferimento alla fase di realizzazione degli interventi e per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere;

Visti l'art. 19, commi 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori, al Settore VIA e ad ARPAT.	Fase precedente l'avvio dei lavori/la conclusione dei lavori	Settore VIA	ARPAT
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Terre e rocce da scavo	Ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT i seguenti approfondimenti: 1. dare conto che le terre e rocce da scavo generate sono gestite nel rispetto del D.P.R. 120/2017, tenuto conto delle linee Guida SNPA 22/2019; 2. dimostrare (considerato il volume complessivo di scavo superiore a 6.000 m ³) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 120/2017 per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto; 3. per le terre e rocce da scavo che non soddisfino le condizioni di cui al D.P.R. 120/2017, descrivere la loro gestione come rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/2006; in particolare dare conto di privilegiare il recupero rispetto allo smaltimento, riducendo al minimo indispensabile il conferimento in discarica; dare conto, su elaborato grafico in scala idonea, delle aree previste per lo stoccaggio in attesa del loro conferimento ad impianti autorizzati alla loro gestione; dare conto che i rifiuti saranno gestiti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, art. 185-bis in	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT

			<p>materia di deposito temporaneo; detto elaborato grafico deve indicare anche le aree per tutti i rifiuti prodotti durante le fasi di cantierizzazione previste;</p> <p>4. ai fini del riutilizzo delle terre e rocce all'interno del "sito di produzione", così come definito dal D.P.R. 120/2017, art.2, lett. 1 e dalle Linee guida SNPA 22/2019, definire l'esatta perimetrazione del sito, da rappresentare in un elaborato grafico in scala idonea;</p> <p>5. sempre ai fini del riutilizzo in sito, dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.4 del D.P.R. 120/2017, dando conto dell'esecuzione della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo, condotta secondo i criteri di cui agli Allegati 2 e 4 del D.P.R. 120/2017, con particolare riferimento alla destinazione d'uso del sito e alle caratteristiche storiche e ambientali delle aree interessate dagli scavi;</p> <p>6. descrivere l'eventuale l'impiego di additivi chimici per gli scavi T.O.C. e nel caso, trasmettere le schede di sicurezza degli stessi, nonché la prevista gestione dei fanghi e delle terre provenienti dagli scavi con T.O.C.</p> <p><i>Ove, per ottemperare alla presente condizione, sia necessario l'apporto conoscitivo dell'impresa appaltatrice, la verifica di ottemperanza può essere posticipata alla fase di avvio dei lavori, previo nulla osta del Settore scrivente. In tal caso la documentazione richiesta deve essere presentata dall'impresa appaltatrice al Settore scrivente e ad ARPAT almeno 60 giorni prima dell'avvio dei lavori.</i></p>			
3	ANTE OPERAM	<p>Aspetti ambientali: Suolo e Sottosuolo</p>	<p>Ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente, in relazione alla presenza di siti interessati da procedimento di bonifica (portale regionale SISBON) nell'area di intervento, deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT i seguenti approfondimenti:</p> <p>1. dare conto di aver effettuato una verifica puntuale di eventuali intersezioni o sovrapposizioni tra le opere in progetto e le aree perimetrate dei siti interessati da procedimento di</p>	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT

			<p>bonifica;</p> <p>2. qualora le attività di scavo e posa delle condotte interessino, anche parzialmente, aree ricadenti all'interno di siti oggetto di procedimento di bonifica, dare conto di aver effettuato la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del DPR 120/2017, prevedendo l'ampliamento del set di parametri analitici minimo di cui all'Allegato 4 (Tabella 4.1), includendo i parametri caratteristici della bonifica e delle contaminazioni storicamente note. In tali casi, la gestione delle terre e rocce da scavo deve essere coordinata con lo stato del procedimento di bonifica e con le prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità competente in materia di bonifica.</p> <p><i>Ove, per ottemperare alla presente condizione, sia necessario l'apporto conoscitivo dell'impresa appaltatrice, la verifica di ottemperanza può essere posticipata alla fase di avvio dei lavori, previo nulla osta del Settore scrivente. In tal caso la documentazione richiesta deve essere presentata dall'impresa appaltatrice al Settore scrivente e ad ARPAT almeno 60 giorni prima dell'avvio dei lavori.</i></p>			
4	ANTE OPERAM	<p>Aspetti ambientali:</p> <p>Ambiente idrico</p>	<p>Ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente, deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT il Piano di gestione delle AMD per i previsti cantieri, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 40-ter del regolamento d.p.g.r. 46R/2008.</p> <p><i>Ove, per ottemperare alla presente condizione, sia necessario l'apporto conoscitivo dell'impresa appaltatrice, la verifica di ottemperanza può essere posticipata alla fase di avvio dei lavori, previo nulla osta del Settore scrivente. In tal caso la documentazione richiesta deve essere presentata dall'impresa appaltatrice al Settore scrivente e ad ARPAT almeno 60 giorni prima dell'avvio dei lavori.</i></p>	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT
5	ANTE OPERAM	<p>Aspetti ambientali:</p> <p>rumore</p>	<p>Almeno 60 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente o l'impresa appaltatrice deve presentare ad ARPAT e al Settore VIA, a firma di TCAA iscritto ENTECA, una</p>	Fase precedente l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT

			<p>valutazione d'impatto acustico della fase di cantiere delle opere, conforme, nei contenuti, a quanto previsto nella D.G.R. n.857/2013. Nello specifico devono essere descritte dal punto di vista acustico le varie fasi di lavoro con i relativi macchinari e il potenziale impatto, anche in relazione al contesto di esecuzione dei lavori; devono essere identificati i recettori impattati dalle varie lavorazioni e valutata l'esposizione in termini di livelli sonori attesi. La VIAc dovrà considerare il livello di rumore residuo misurato presso i recettori, l'incertezza dei modelli previsionali/fonometrie/software di simulazione e le macchine col loro livello di potenza sonora (Lw), molteplicità e fattore di contemporaneità delle varie fasi di lavoro, nonché al contributo del traffico indotto dal cantiere. I dati acustici dovranno essere quelli delle macchine rumorose effettivamente impiegate nei lavori (preferibilmente dell'impresa affidataria).</p> <p>Qualora risultassero dei superamenti dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, anche in base alla loro durata, il proponente o l'impresa deve accertare la possibilità di introdurre interventi di mitigazione acustica (ad esempio barriere mobili), con indicazione delle caratteristiche tecniche e geometriche, verifica dell'efficacia e schematizzazione in planimetria di scala adeguata.</p> <p>Se, a valle di tali misure mitigative, dovessero persistere superamenti dei limiti normativi, potrà essere fatto ricorso alla richiesta della autorizzazione in deroga ai limiti acustici al Comune di competenza Sansepolcro e/o Anghiari, con necessità di acquisizione del parere USL per deroga non semplificata, come previsto dal D.P.G.R. n.2/R del 08/01/2014. In tal caso dovranno essere indicati esplicitamente i livelli sonori in prossimità dei recettori per tutte quelle fasi lavorative che comporteranno superamenti dei limiti, la loro effettiva durata e i macchinari che li genereranno.</p>			
6	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali:	Durante le attività di cantiere, il proponente deve adottare le misure di	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT

		Atmosfera	mitigazione delle polveri diffuse contenute nell'allegato 6 alla Parte I del vigente Piano regionale della qualità dell'aria (PRQA) approvato con delibera di Consiglio regionale n.59 del 24 /07/2025.			
--	--	-----------	---	--	--	--

Ritenuto inoltre opportuno *raccomandare* quanto segue al proponente:

ai fini della tutela delle attività agricole delle aree interessate dai cantieri, come suggerito dai Settori regionali competente in materia di agricoltura:

- condividere tempestivamente con gli imprenditori agricoli la programmazione dei lavori, per dare l'opportunità ai titolari dei terreni di operare le scelte colturali e le azioni di adattamento più appropriate per limitare l'impatto dei lavori connessi alla costruzione della rete sulle attività di coltivazione;
- attuare modalità di programmazione e di conduzione dei lavori tali da contenere l'impatto degli interventi sui sistemi produttivi agricoli; in particolare limitare l'alterazione dei suoli agricoli produttivi, adottando tutte le pratiche necessarie a ricreare a fine lavori, nel più breve tempo possibile, le condizioni di originaria idoneità alla coltivazione;
- agevolare le procedure per un adeguato e tempestivo indennizzo ad agricoltori e proprietari per le occupazioni temporanee, le servitù e le espropriazioni dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere in progetto;

le buone pratiche suggerite dall'Autorità di bacino per la fare di realizzazione delle opere previste:

- tutelare le eventuali sistemazioni idrauliche e la possibilità di effettuare interventi manutentivi qualora si rendessero necessari;
- rispettare l'andamento altimetrico esistente dell'area interessata dall'intervento di posa in opera delle condotte;
- impiegare tecnologie e materiali la cui durezza non venga pregiudicata da immersione in acqua;

adottare nel Capitolato di appalto le linee guida redatte da ARPAT "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" del gennaio 2018, pubblicate sul sito web dell'Agenzia;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

Ritenuto infine necessario *ricordare* quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

quanto richiamato dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore nel contributo in premessa, in merito al procedimento in corso di rinnovo con variante della concessione di derivazione di acque superficiali dal Fiume Tevere, con opera di presa ubicata presso la briglia di Gorgabuia, per l'alimentazione della Reglia dei Mulini di Anghiari, rilasciata nel 1975 ed attualmente in capo alla Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

gli interventi di progetto che determineranno trasformazione boschiva (ai sensi della l.r. 39/00 e del d.p.g.r. 48/r/2003), devono essere quantificati e individuati cartograficamente (su carta topografica, catastale e file shp). La superficie interessata dalla trasformazione deve essere rilevata con misurazioni in campo. Il valore deve rappresentare la quantità totale di superficie oggetto di trasformazione anche se oggetto di futuro reimpianto o di rimboschimento compensativo. Devono essere indicati i terreni nudi (come definiti dalla l.r. 39/00 e dal d.p.g.r. 48/r/2003) in possesso e proprietà del proponente e la superficie da destinare a eventuale rimboschimento compensativo; in tal caso occorre predisporre idoneo progetto (a firma di professionista abilitato), contenente tra l'altro la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento, il titolo di possesso della stessa, le modalità e i tempi per realizzazione dell'intervento,

scelta della specie, densità, schema di impianto, cure colturali; il materiale vegetale da utilizzare per il rimboscimento deve essere Materiale Forestale di Propagazione di cui agli artt. 76 bis-80 della l.r. 39/2000. In caso di mancanza di terreni nudi da rimboschire, il proponente deve farne dichiarazione e provvedere al versamento delle somme corrispondenti, previste dalle norme sopra citate.

Il taglio o l'estirpazione di esemplari vegetali non ricompresi nei boschi è disciplinata dall'art55 del d.p.g.r. 48/r/2003;

al fine dell'inserimento dei dati nel Sistema informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura SIGRIAN, in attuazione del Decreto 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", il sistema di monitoraggio dei prelievi irrigui dei singoli utenti deve essere finalizzato ed idoneo anche alla rilevazione puntuale dei consumi irrigui per le diverse colture praticate;

quanto previsto nell'Accordo di Programma per la gestione condivisa della risorsa idrica di Montedoglio e quindi prevedere una gestione delle reti idriche che contenga il fabbisogno irriguo complessivo di tutto il comprensorio della Valtiberina toscana entro la quota di 4,1 milioni di metri cubi, eventualmente attraverso opportune turnazioni della distribuzione qualora l'effettiva superficie irrigata e la dotazione idrica superino le quote stabilite dall'Accordo citato;

quanto indicato nel contributo del Settore regionale *VAS e VinCA*, in merito agli accorgimenti da predisporre a tutela della piccola fauna;

la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, ivi inclusi quelli segnalati nei contributi istruttori in premessa, in relazione: alla rete acquedottistica e fognaria gestita da Nuove Acque Spa; alla rete dei gasdotti gestiti da Centria Reti Gas Srl; ai due attraversamenti TOC della Statale S.S. n.573 Senese Aretina, gestita da ANAS Spa.

Si richiama quanto indicato dal Settore regionale infrastrutture circa il futuro ripristino del collegamento ferroviario Arezzo-Sansepolcro;

quanto richiamato ai fini idraulici nel contributo dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Centrale, con riferimento al P.G.R.A. ed al R.D. 523/1904:

- la modalità di attraversamento delle opere eventualmente interferenti con i corsi d'acqua del reticolo minore deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza;

- non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali;

- la posa delle condotte essere definita nel dettaglio a seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle interferenze con i corpi idrici presenti lungo il tracciato;

- per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere comunque acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di posa al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua;

- per gli aspetti riferiti a rischi di eventuali fenomeni di piena dovranno essere predisposti adeguati Piani di sicurezza accompagnati da sistemi di allarme al fine della rapida evacuazione delle maestranze durante il periodo di realizzazione dell'opera relazionata al Centro Funzionale Regionale;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminate, la necessità di attivazione delle misure di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

ai sensi dell'art. 192 del 152/2006, al termine dei lavori, il ripristino dell'area dei cantieri e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Ritenuto congruo un periodo di otto anni per la realizzazione del progetto in esame- come richiesto dal proponente - in considerazione della necessità di procedere con il completamento e l'approvazione della progettazione, il reperimento del finanziamento per la realizzazione delle opere, l'affidamento e lo svolgimento dei lavori ed il loro collaudo;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle pertinenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di completamento delle reti di distribuzione delle acque derivate dalla diga di Montedoglio a servizio dei comprensori della Valtiberina Toscana - distretti 4D-6A-6C, nei Comuni di Anghiari e Sansepolcro (AR) - [CUP CIPE: C65H23003800002], proposto dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 8 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore, dal presente atto e dai titoli autorizzativi;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

SETTORE AZIONI DI SISTEMA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

Responsabile di settore Monica PECORINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19815 del 17-09-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1242 - Data adozione: 27/01/2026

Oggetto: Repertorio regionale della formazione regolamentata: Revoca profili professionali di Guida ambientale escursionista, di Guida ambientale equestre, di Guida ambientale subacquea e di Accompagnatore turistico - Sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD001475

LA DIRIGENTE

Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 66 ter e 77 bis;

Viste la Delibera della Giunta regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione- Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e la Delibera della Giunta regionale n. 894 del 7 agosto 2017 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di AccredITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione. Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)";

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 731 del 3 giugno 2019 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze professionali (L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 2)”;

Vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 988 del 29 luglio 2019 e ss.mm.ii. che approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e, nello specifico, il paragrafo A.2.2 “Identificazione, formalizzazione e aggiornamento” del Repertorio regionale della formazione regolamentata;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2025 ed in particolare la dichiarazione di illegittimità degli articoli che vanno dall'Art. 95 all'Art. 101 della l.r 61/2014 (Testo unico del Turismo TITOLO VIII Professioni turistiche);

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4768 del 2 settembre 2005 “Approvazione Schede descrittive dei profili professionali del repertorio regionale” che approva, tra l’altro, i profili professionali di Guida ambientale escursionista, di Guida ambientale equestre e di Guida ambientale subacquea inseriti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1097 del 08 ottobre 2018 avente per oggetto “Indirizzi per la realizzazione di corsi di qualificazione e per gli esami finali di accompagnatore turistico (art. 118, comma 1 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale e art. 62, comma 2 del d.p.g.r. 7 agosto 2018 n. 47/R);

Visto, altresì, il decreto dirigenziale n. 16160 del 12 ottobre 2018 che approva il profilo professionale di Accompagnatore turistico e la relativa scheda didattica inserita nel Repertorio regionale della formazione regolamentata;

Ritenuto di procedere, a seguito degli effetti della citata sentenza n.196/2025, alla revoca dei profili professionali di Guida ambientale escursionista, di Guida ambientale equestre e di Guida ambientale subacquea approvati con il citato decreto dirigenziale n. 4768/2005 e di Accompagnatore turistico approvato con il citato decreto dirigenziale n. 16160/18, presenti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata;

Visto quanto sopra riportato si dispone che dalla data di certificazione del presente Decreto Dirigenziale decade la possibilità di presentare la domanda di riconoscimento dei citati percorsi di Guida ambientale escursionista, di Guida ambientale equestre, di Guida ambientale subacquea e di Accompagnatore turistico e di richiedere l'attivazione di nuove edizioni dei corsi in riferimento a percorsi già riconosciuti;

Dato atto, altresì, che a seguito della revoca dei citati profili professionali di Guida ambientale escursionista, di Guida ambientale equestre, di Guida ambientale subacquea e di Accompagnatore turistico, i percorsi riconosciuti, presenti nell'applicativo SIFORT, decadranno in modo automatico;

Preso atto che, in attesa di ulteriori approfondimenti con gli uffici giuridici e legali riguardo agli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale, sono state fornite, con nota agli atti dell'ufficio, alcune indicazioni sulla fase transitoria ai settori territoriali e per loro tramite alle agenzie formative in relazione ai corsi in fase di avvio e in svolgimento compresi i corsi per i quali è stato programmato l'esame finale;

Preso atto inoltre, come previsto nella citata nota riguardante la fase transitoria, che la prosecuzione dei corsi in fase di avvio e in svolgimento compresi i corsi per i quali è stato programmato l'esame finale è consentita a condizione che sia data da parte delle agenzie formative completa e formale informativa agli utenti della sentenza e degli effetti della stessa rispetto alle normativa regionale in materia di turismo, precisando che di conseguenza l'attestazione regionale rilasciata in esito ai percorsi formativi non ha valore abilitante, pur costituendo attestazione di qualificazione del sistema regionale della formazione professionale spendibile ai sensi del d.lgs 13/13;

DECRETA

1. di revocare, per le ragioni indicate in narrativa, i profili professionali di Guida ambientale escursionista, di Guida ambientale equestre e di Guida ambientale subacquea approvati con decreto dirigenziale n. 4768/2005 e di Accompagnatore turistico approvato con decreto dirigenziale n. 16160/18 presenti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata;
2. di disporre che dalla data di certificazione del presente decreto dirigenziale decade la possibilità di presentare la domanda di riconoscimento dei percorsi di Guida ambientale escursionista, di Guida ambientale equestre e di Guida ambientale subacquea approvati con decreto dirigenziale n. 4768/2005 e di Accompagnatore turistico approvato con decreto dirigenziale n. 16160/18 e di richiedere l'attivazione di nuove edizioni dei corsi in riferimento a percorsi già riconosciuti;
3. di consentire la prosecuzione dei corsi in fase di avvio e in svolgimento, compresi i corsi per i quali è stato programmato l'esame finale, a condizione che sia data da parte delle agenzie formative completa e formale informativa agli utenti della sentenza e degli effetti della stessa rispetto alle normativa regionale in materia di turismo, precisando che di conseguenza l'attestazione regionale rilasciata in esito ai percorsi formativi non ha valore abilitante, pur costituendo attestazione di qualificazione del sistema regionale della formazione professionale spendibile ai sensi del d.lgs 13/13;
4. di disporre che a seguito della revoca dei profili professionali di cui al punto 1, i percorsi riconosciuti presenti nell'applicativo SIFORT, decadranno in modo automatico;
5. di provvedere ad aggiornare il Repertorio Regionale della formazione regolamentata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Direttore Andrea RAFANELLI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 71 del 18-06-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1261 - Data adozione: 27/01/2026

Oggetto: Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia. Intervento di modifica organizzativa

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD001567

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne vengono definite le relative competenze;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1328 del 20 novembre 2023, con la quale vengono revisionate, fra l’altro, le competenze della Direzione “Ambiente ed energia” modificandone contestualmente la denominazione in “Tutela dell’ambiente ed energia”, con decorrenza dal 1° dicembre 2023;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 18 giugno 2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore della Direzione “Tutela dell’ambiente ed energia” con rinvio alla stipula di contratto di lavoro per la durata di tre anni, rinnovabile fino a un massimo di complessivi cinque anni, ai sensi dell’art. 15, comma 1 bis, della l.r. n.1/2009, fermo restando quanto disposto dall’art. 16 della l.r. n.1/2009, e definizione in tale sede altresì della decorrenza dell’incarico;

Dato atto della sottoscrizione in data 26/06/2024 del contratto di lavoro richiamato nel DPGR n. 71/2024, con in quale è definita dal 1° luglio 2024 la decorrenza dell’incarico conferito;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1365 del 27 novembre 2023 con la quale sono state approvate revisioni alla metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali regionali di cui alla delibera di Giunta regionale n.726 del 27 giugno 2022;

Valutato, per esigenze correlate all’efficientamento del presidio delle funzioni di competenza della Direzione Tutela dell’Ambiente ed energia e al fine di meglio rappresentare le funzioni della direzione, di disporre, con decorrenza dal 1° febbraio 2026, gli interventi di riordino organizzativo di seguito specificati e dettagliatamente riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. modifica della declaratoria del Settore “Autorizzazioni Uniche Ambientali”, al fine di meglio rappresentare le funzioni svolte dal medesimo, con l’inserimento dell’esclusione del rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli impianti del Servizio Idrico Integrato riducendo il livello di graduazione individuato in base alla metodologia di cui alla DGR n. 726/2022 nelle revisioni approvate con successiva DGR n. 1365/2023 da 2° livello a 3° livello ;
2. modifica della declaratoria del Settore “Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia” con integrazione nella stessa delle funzioni relative presidio delle attività di rendicontazioni smaltimento rifiuti a seguito di eventi alluvionali incrementando il livello di graduazione individuato in base alla metodologia di cui alla DGR n. 726/2022 nelle revisioni approvate con successiva DGR n. 1365/2023 da 3° livello a 2° livello;

Dato atto dell’analisi istruttoria preliminare svolta, come previsto dalla richiamata DGR n. 1365/2023, con riguardo agli interventi di modifica e costituzione dei settori di cui sopra, con esiti confermati agli atti degli uffici della Direzione;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera f) ,della L.R. 1/2009 in data 26 gennaio 2026;

Ritenuto pertanto di modificare, ex art. 18 comma 2 lettera a), l'incarico del dirigente del settore "Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia", sentito il soggetto interessato e ferma restando la durata dell'incarico assegnato allo stesso con il decreto n. 21760 del 27 settembre 2024;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con la quale il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 "Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)";

Visto il punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 585 del 4 maggio 2018 recante "Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) – Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR";

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali del personale dell'Ente;

DECRETA

1. di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, un riordino dell'assetto organizzativo della Direzione Tutela dell'Ambiente ed energia, secondo gli interventi di seguito specificati e dettagliatamente riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. modifica della declaratoria del Settore "Autorizzazioni Uniche Ambientali", al fine di chiarire meglio le funzioni svolte dal medesimo, con l'inserimento dell'esclusione del rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli impianti del Servizio Idrico Integrato riducendo il livello di graduazione individuato in base alla metodologia di cui alla DGR n. 726/2022 nelle revisioni approvate con successiva DGR n. 1365/2023 da 2° livello a 3° livello;
2. modifica della declaratoria del Settore "Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" con integrazione nella stessa delle funzioni relative al presidio delle attività di rendicontazioni smaltimento rifiuti a seguito di eventi alluvionali incrementando il livello di graduazione individuato in base alla metodologia di cui alla DGR n. 726/2022 nelle revisioni approvate con successiva DGR n. 1365/2023 da 3° livello a 2° livello;

2. di modificare, ex art. 18 comma 2 lettera a), l'incarico del dirigente del settore "Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia", sentito il soggetto interessato e ferma restando la durata dell'incarico assegnato allo stesso con il decreto n. 21760 del 27 settembre 2024;

3. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento a far data dal 1° febbraio 2026;

4. di dare atto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con la quale il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera di Giunta regionale

n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”.

Il Direttore

Allegati n. 1

A

Allegato al decreto

6554693782e639696aeae682fa0e1c3d2c66f0313f416b5080bd4f4bb667a22b

Allegato al Decreto

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA
01-02-2026

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (06854) AUTORIZZAZIONI E FONDI COMUNITARI IN MATERIA DI ENERGIA

Attuale tipologia: SETTORE DI 3° LIVELLO

Nuova tipologia: **SETTORE DI 2° LIVELLO**

Padre: (50118) TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Attuale declaratoria: Autorizzazioni energetiche. Gestione dei fondi comunitari in ambito energetico. Gestione Task Force Ambientale esperti PNRR

Nuova declaratoria: **Autorizzazioni energetiche. Gestione dei fondi comunitari in ambito energetico. Gestione Task Force Ambientale esperti PNRR. Rendicontazioni smaltimento rifiuti a seguito di eventi alluvionali.**

Missione: (17) ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: (02) POLITICA REGIONALE PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile: (0018622) CAPPELLI GIANCARLO

Data fine incarico: 30-09-2027

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE

-*****-

Denominazione: (06855) AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI

Attuale tipologia: SETTORE DI 2° LIVELLO

Nuova tipologia: **SETTORE DI 3° LIVELLO**

Padre: (50118) TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Attuale declaratoria: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); Autorizzazioni semplificate; Autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera; Autorizzazioni agli scarichi.

Nuova declaratoria: **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Autorizzazioni semplificate. Autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera. Autorizzazioni agli scarichi eccetto autorizzazioni allo scarico degli impianti del Servizio Idrico Integrato.**

Missione: (09) SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: (02) TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile: (0020945) GARRO SANDRO

Data fine incarico: 28-02-2026

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO

Si rende noto che è stato adottato il seguente Decreto del Segretario Generale facente funzioni:

1. Decreto n 4 del 19.01.2026 avente ad oggetto

Art. 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2027 – 2033) del Distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 49/2010.

Il Decreto di cui sopra, con i relativi allegati, è consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nella sezione "Atti Istituzionali", al seguente collegamento ipertestuale:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=4017

Il Segretario Generale
facente funzioni
(Ing. Andrea Colombo)

GRUPPO TERNA/P20260007064-20/01/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Ente: Terna s.p.a

Tipo di atto: Decreto interministeriale

Numero e data: Decreto N. 238/EL-240/303/2020 PR del 07/01/2026

Oggetto: Decreto interministeriale “Variante localizzativa del SA.CO.I.3 - Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica-Italia (opere in territorio italiano)”

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO, in particolare, il comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del soprarichiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale “Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta

la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga”;

VISTO il decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato “Riassetto della Rete di Trasmissione Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara”, nei comuni di: Castenaso, Budrio, Minerbio, Baricella, e Malalbergo, in provincia di Bologna e nei comuni di Ferrara e Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTO il punto 5 dell'articolo 4 del summenzionato decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, che stabilisce il termine per la realizzazione delle opere in anni cinque, decorrenti dal 2 marzo 2020;

VISTO altresì l'articolo 6 del summenzionato decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, che conferisce la delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

CONSIDERATO che il progetto autorizzato con il summenzionato decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, nello specifico, prevede i seguenti interventi:

1) Elettrodotto a 132 kV “Colunga – Altedo”: Utilizzo di un tratto di circa 11 km dell'ex 220 kV, che a Sud sarà attestato alla stazione elettrica 380/132 kV di “Colunga” tramite la realizzazione di un raccordo di linea aerea a 132 kV di circa 6,6 km di lunghezza. La parte Nord del suddetto tratto di ex 220 kV sarà collegata tramite la realizzazione di un tratto di linea aerea di circa 1 km, ad uno dei due esistenti raccordi in uscita dalla Cabina Primaria (C.P.) di “Altedo”. Si verrà così a costituire il collegamento a 132 kV “Colunga – Altedo”;

2) Elettrodotto a 132 kV “Altedo – Ferrara Sud”: Utilizzo di un tratto di circa 17 km dell'ex 220 kV che nella parte a Sud sarà collegato con un tratto di linea aerea della lunghezza di circa 0,6 km ad uno dei due esistenti raccordi in uscita dalla C.P. di “Altedo”. La parte Nord, del suddetto tratto di ex 220 kV, tramite un collegamento in linea aerea di circa 3,1 km ed un tratto in cavo interrato di circa 0,6 km, verrà collegata alla C.P. di “Ferrara Sud”. Si verrà così a costituire il collegamento a 132 kV “Altedo – Ferrara Sud”;

3) Elettrodotto a 132 kV “Ferrara Sud – Centro Energia derivazione Aranova”: L'attuale collegamento tra la C.P. “Ferrara Sud” e la centrale “Centro Energia” sarà interamente sostituito con la realizzazione di un nuovo elettrodotto che manterrà lo stesso schema elettrico di connessione con la centrale fotovoltaica di “Aranova”. L'elettrodotto sarà composto da due tratte in cavo interrato, della lunghezza complessiva di circa 2 km, e due nuovi tratti di linea aerea, per una percorrenza complessiva di circa 4,1 km;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni relativo al succitato progetto, rilasciato con D.M. n. 222 del 28 luglio 2016, dall'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con l'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

VISTO altresì il D.M. n. 177 del 9 agosto 2022, con il quale la Direzione Generale Valutazioni ambientali di questo Ministero ha disposto una proroga di 5 anni, fino al 15 settembre 2026, del soprarichiamato provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 222 del 28 luglio 2016;

VISTA l'istanza, acquisita al prot. Mase n. 205292 del 11 novembre 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare i lavori entro il termine di cinque anni previsto dal punto 5 dell'art. 4 del predetto decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., giusta procura autenticata dal Notaio dott. Luca Troili in Roma, Rep. n. 46497/26980 del 20/09/2021, il rilascio in proprio favore di una proroga di mesi 36 (trentasei), decorrenti dal 2 marzo 2025, del predetto termine di ultimazione dei lavori, nonché una proroga di mesi 24 (ventiquattro) dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), l. 34/2022;

VISTA la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all'eventuale mutamento del contesto di riferimento;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20250063817 del 27 maggio 2025, con la quale la Società ha trasmesso, ad integrazione dell'istanza di proroga già presentata, la relazione tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con il richiamato decreto interministeriale n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020;

VISTA la nota prot. n. 113739 del 16 giugno 2025, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l'avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell'originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l'eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l'avvio del procedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori, dell'efficacia del decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, della dichiarazione della pubblica utilità, ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonché del vincolo preordinato all'esproprio e della delega dei poteri espropriativi, ex art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di cui al Decreto Interministeriale n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020,

invitando le stesse a prendere visione della documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 222995 del 26 novembre 2025, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto dell'esito dell'iter istruttorio in oggetto, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (*Allegato 1*);

CONSIDERATO che, nella sopracitata istanza del 11 novembre 2024, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che i lavori di realizzazione dell'opera non sono stati ancora completati a causa di un notevole ritardo occorso per il verificarsi di successive ed imprevedibili situazioni di seguito elencate:

- il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha reso particolarmente dilatate le tempistiche, e le imprevedibili criticità legate al conflitto tra Ucraina e Russia, che hanno inoltre determinato notevoli ritardi nell'approvvigionamento delle forniture dei materiali da costruzione;
- le difficoltà di ottenere, data la complessità delle interferenze con le linee a 380 kV nell'area, le indisponibilità per effettuare l'intervento;
- le attività di asservimento, ancora in fase di completamento, non sono ancora state terminate a causa del protrarsi delle interlocuzioni per cercare di concludere bonariamente tutti gli asservimenti;
- la necessità di avviare la procedura di asservimento coattivo definitivo che non potrà quindi essere ultimata entro i termini stabiliti;

PRESO ATTO che i lavori di ultimazione dell'opera, nonché le attività di asservimento, non potranno quindi essere completati, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n.

19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, “*Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario*”;

VISTI gli atti di ufficio;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine di ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell’art. 4 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-240/303/2020 del 2 marzo 2020, è prorogato di mesi 36 (trentasei), decorrenti dal 2 marzo 2025.

2. Sono altresì prorogati di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 2 marzo 2025, i termini dell’efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come sostituito dall’art. 13-bis, comma 1, lettera b), L. 34/2022.

Articolo 2

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

**Autorizzazioni e Concertazione
Area Nord Ovest
Raffaele Fiorentino**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.L. 82/2005 e successive modificazioni. La produzione dello stesso su supporto cartaceo è effettuata da Terna Rete Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’ente emittente

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE**

Comunicato relativo all'avvio della consultazione e osservazione su proposta di riesame e modifica locale della mappa di pericolosità del comune di Borgo a Mozzano (LU) ai sensi dell'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) e delle misure di salvaguardia adottate con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 40 del 28 marzo 2024

Ai sensi della legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 39 del 28 marzo 2024 e dalle misure di salvaguardia adottate con delibera n. 40 del 28 marzo 2024, è stata elaborata una proposta di riesame e modifica della mappa di pericolosità PAI Dissesti, relativa alla seguente località:

Comune	Località
Borgo a Mozzano (LU)	Tombeto

La documentazione inerente la proposta di riesame e modifica è disponibile per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente comunicato sul BURT, sul sito dell'Autorità di bacino, nella sezione Piano Assetto Idrogeologico / PAI – modifiche (https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3901), ai fini di eventuali osservazioni.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque sia interessato può partecipare al procedimento per acquisire informazioni e presentare osservazioni scritte sulla proposta di riesame e modifica con le seguenti modalità:

- a mezzo posta ordinaria, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, via dei Servi, 15, 50122 – Firenze;
- per mail: info@appenninosettentrionale.it;
- per posta elettronica certificata: protocollo@pec.appenninosettentrionale.it.

Al termine della fase di partecipazione si procederà all'approvazione della modifica della mappa di pericolosità del PAI dissesti con decreto del Segretario Generale, valutando le eventuali osservazioni pervenute.

Il responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente dell'Area Pianificazione assetto idrogeologico e frane, dott. geol. Lorenzo Sulli (L.sulli@appenninosettentrionale.it).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci

Autorità Idrica Toscana

AVVISO EX ART. 34 LR65/2014 DI APPROVAZIONE PROGETTO CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA “INTERCETTAZIONE SCARICO VIA DEL GELSOMINO A SAMMONTANA - MONTELUPO FIORENTINO”

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROGETTI E CONTROLLO INTERVENTI

Visto l'art.158bis del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art.22 della LR 69/2011;

Visto l'art.34 della LR 65/2014;

ACCERTATO CHE

- l'avviso per variante allo strumento urbanistico del Comune di Montelupo Fiorentino mediante approvazione progetto. è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 38, Parte Seconda del 17/09/2025;
- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 10 del 22/01/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica “INTERCETTAZIONE SCARICO VIA DEL GELSOMINO A SAMMONTANA - MONTELUPO FIORENTINO” in comune di Montelupo Fiorentino con contestuale variante urbanistica ex art. 34 LR 65/2014;
- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;
- Il Decreto è consultabile sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all'indirizzo
<https://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/menu-albo-pretorio>

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi

Barbara Ferri

SEZIONE II



PROVINCIA di PISA – SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI e PROTEZIONE CIVILE

DECRETO PRESIDENZIALE

N. 4

Del 23 gennaio 2026

Affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Pisa per quindici giorni consecutivi dal 23/01/2026 al 07/02/2026.

OGGETTO: COMUNE DI PISA (PI) - PROVVEDIMENTO DI DISMISSIONE DAL PATRIMONIO STRADALE DEL RELIQUATO UBICATO IN PISA E COSTITUENTE PARTE DEL VECCHIO TRACCIATO DI VIA PARADISA, IDENTIFICATO AL FOGLIO 33 PARTICELLA 1101 NUMERO DI INVENTARIO DEL COMUNE DI PISA ID N. 75842

DECRETA

1. di prendere atto degli allegati 1) e 2) dichiarandone la completezza e congruenza ai sensi di quanto previsto dai disposti normativi, come evidenziato nel parere tecnico (All. 02) redatto dal sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile della Provincia di Pisa;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) della L.R.T. n. 88/1998, alla dismissione del reliquato stradale ubicato in Pisa e costituente parte del vecchio tracciato di via Paradisa, Foglio 33 particella 1101. Identificativo di inventario del Comune di Pisa ID n. 75842, la cui efficacia sarà raggiunta al termine del periodo di pubblicazione presso il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

IL DIRIGENTE

Ing. Cristiano Ristori

COMUNE DI BUGGIANO (Pistoia)

Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 16 dicembre 2025

Oggetto: Avviso di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Buggiano ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 16 dicembre 2025 avente ad oggetto: *"PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI BUGGIANO. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. N. 65/2014"*;

PRESO ATTO del verbale della seduta conclusiva della conferenza paesaggistica del 16.01.2026, nel quale la conferenza *"esprime parere positivo ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT- PPR alla verifica di conformazione del Piano Strutturale del comune di Buggiano"*;

VISTA la L.R. n. 65 del 10.11.2014;

VISTA la L.R. n. 10 del 12.02.2010;

RENDE NOTO

- che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 comma 6 della L.R. n. 65 del 10.11.2014, il Comune di Buggiano ha provveduto alla approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 16 dicembre 2025;
- che il suddetto PSC:
 - ai sensi dell'art. 21 della disciplina di Piano del PIT-PPR., è risultato conforme al medesimo PIT-PPR.;
 - è stato trasmesso ai soggetti istituzionali di cui all'art. 8 c.1 della L.R. n. 65/2014;
 - acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;
 - sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Buggiano successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sheila Lazzarini

COMUNE DI CAPANNOLI
Provincia di Pisa

OGGETTO: AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE NR. 6 AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 252 TER E DELL'ART. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 gennaio 2026, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante n.° 6 al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 252 ter e degli articoli 30 e 32 della L.R.T. n. 65/2014;
- che la suddetta deliberazione e gli elaborati di progetto sono consultabili sul sito istituzionale dell'ente (nella sezione Urbanistica e nella sezione Amministrazione Trasparente) e sono altresì consultabili, presso il Servizio Urbanistica per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso;
- che entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione, nell'orario di apertura al pubblico del Servizio Urbanistica, e presentare le proprie osservazioni, facendole pervenire al Comune di Capannoli (PI), Ufficio Protocollo, via Volterrana n. 233, 56033 Capannoli (PI).

Il Responsabile del Settore I
Governo del Territorio
Geom. Luca PALAZZUOLI

COMUNE DI CAPANNORI (Provincia di Lucca)

AVVISO

APPROVAZIONE DEL PFTE E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART.34 L.R.65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA NEL CENTRO DI CAPANNORI "BOSCO URBANO"- CUP G51G25000290004 - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI ED EFFICACIA DELLA VARIANTE

La Dirigente del Settore Assetto del territorio
ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che con Determinazione Dirigenziale n.45 del 21/01/2026 si è dato atto:

- che il Consiglio Comunale in data 02/12/2025, con deliberazione n° 76 ha approvato il progetto per la realizzazione di una connessione paesaggistica nel centro di Capannori, denominata "Bosco Urbano" e contestualmente ha adottato la variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.34 L.R.65/2014 ;
- che la suddetta deliberazione con i relativi allegati è stata trasmessa alla Provincia di Lucca e alla Regione Toscana, con protocollo n. 80914 del 05/12/2025;
- è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 51 del 17/12/2025 l'avviso di approvazione del PFTE e contestuale adozione di Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.34 L.R.65/2014 per la realizzazione di connessione paesaggistica nel centro di Capannori "Bosco Urbano"- CUP G51G25000290004 ;
- la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata depositata presso l'Albo Pretorio e presso la sede comunale, nonché pubblicata sul sito web del Comune di Capannori per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul B.U.R.T.;
- nel termine stabilito di 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di adozione non sono pervenute osservazioni in merito alla Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.34 L.R.65/2014 per la realizzazione di connessione paesaggistica nel centro di Capannori "Bosco Urbano"- CUP G51G25000290004;

e pertanto, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014, la Variante al Regolamento Urbanistico per per la realizzazione di connessione paesaggistica nel centro di Capannori "Bosco Urbano"- CUP G51G25000290004, adottato con Delibera C.C. n. 76 del 02/12/2025, acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

La Dirigente del Settore
Assetto del Territorio
Arch. Elisa Soggiu

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FIRENZE)

VARIANTE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (OGGI P.A.P.M.A.A.)
CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO E VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DELLA
FATTORIA DI VILLA L'ENTRATA, APPROVATI CON D.C.C. N. 71 DEL 04/11/2005
DELL'ESTINTO COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.
111 L.R. 65/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 111 della LR n. 65/2014

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione n. 7 del 15/01/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato la Variante al P.M.A.A. (oggi P.A.P.M.A.A.) con valore di piano attuativo e al P.d.R della Fattoria della Villa l'Entrata;
- la suddetta deliberazione e i suoi allegati sono stati inviati in modalità telematica alla Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell'art. 111, della LR n. 65/2014, e per conoscenza alla Regione Toscana;
- il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente, arch. Angela Rosati;

AVVISA CHE

- non sono pervenute osservazioni alla variante adottata del P.M.A.A. (oggi P.A.P.M.A.A.) con valore di piano attuativo e del P.d.R della Fattoria della Villa l'Entrata, entro o fuori i termini previsti;
- con nota acquisita il 28/07/2025, con protocollo n. 30661, la Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha richiesto di integrare la documentazione di variante in precedenza depositata con n. 3860 del 01/07/2025;
- in data 23/10/2025, con protocollo n. 42241, è stata trasmessa alla Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore, la documentazione integrativa;
- la Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore, con parere acquisito il 29/10/2025, con protocollo n. 43154, ha espresso parere positivo sulle indagini geologiche, idrogeologiche, sismiche ed idrauliche di supporto alla variante (soggette a controllo obbligatorio);

AVVISA, INOLTRE, CHE

- la deliberazione n. 7 del 15/01/2026 ha approvato gli elaborati allegati alla D.C.C. n. 42 del 29/07/2025 di adozione, ad eccezione del documento denominato Relazione geologica adeguata al DPGR n. 5R/2020, in quanto sostituito con documento di pari denominazione;
- la suddetta deliberazione ha approvato i seguenti documenti:
 - Relazione geologica adeguata al DPGR n. 5R/2020;
 - Planimetria e particolare gabbionata per sistemazione versante SE;ed ha preso atto dei seguenti documenti:
 - Relazione e accertamento – certificazione;
 - Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione redatto ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 65/2014.

La deliberazione di approvazione ed i suoi allegati sono stati pubblicati sul sito web comunale nella Sezione Albo pretorio on line, ai sensi della normativa vigente.

La comunicazione della deliberazione di approvazione è stata pubblicata sul sito web comunale nella Sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi indirizzo-politico.

L'atto approvato ed i suoi allegati sono consultabili nell'apposita sezione del sito web comunale al seguente indirizzo: <https://www.comunefiv.it/piani-attuativi/>

Il Responsabile del Servizio

Angela Rosati

COMUNE DI PISA

Oggetto: Variante Urbanistica Suap ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 della L.R.T. 65/2014 – Farmigea S.p.A. – realizzazione di edificio prefabbricato in c.a. e c.a.p. ad uso industriale in via Giovan Battista Oliva n. 8 a Pisa, località Ospedaletto – approvazione.

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 15/01/2026;

RENDE NOTO

- che con il suddetto provvedimento è stata approvata la proposta di variante per la realizzazione dell'intervento oggetto della Conferenza dei Servizi di cui alla Determina n. 1707 del 07/10/2025;
- gli atti della variante sono trasmessi agli Enti di cui all'art. 35 della L.R. 65/2014.

La Dirigente
Ing. Daisy Ricci

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**